

M. NOBILI

**PROGETTO DI UN NUOVO CODICE
DI PROCEDURA PENALE
PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

***DRAFT OF A NEW CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
FOR THE REPUBLIC OF SAN MARINO***

Estratto da "Alma Mater Studiorum", 1992, V, 1



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

PROGETTO DI UN NUOVO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. *Riferimento a peculiarità istituzionali e di evoluzione storica.* – Il testo normativo che qui si presenta è concepito per un ordinamento statuale dalle caratteristiche straordinarie. Ci si riferisce, non tanto a dati pur rimarchevoli (una popolazione di circa 25.000 abitanti; un territorio di circa 61 kmq; un ufficio giudiziario unico), quanto agli esiti di una evoluzione storica peculiare: ad esempio¹, la Repubblica di San Marino, pur inserita fra le 'famiglie' giuridiche dell'Europa continentale, è rimasta sostanzialmente estranea – specie nel settore del diritto e della procedura civile – al fenomeno, altrove imponente, delle codificazioni; conseguentemente perdura il sistema del diritto comune²; nella stessa linea, si pervenne assai tardivamente e non senza perplessità all'emanazione di una "carta fondamentale" (peraltro senza l'introduzione di una corte costituzionale) e³, mentre sono mantenute magistrature ordinarie non collegiali, in coerenza con i rammentati sviluppi storici, non fu mai introdotta una corte suprema di legittimità. Soprattutto ancor oggi si conserva uno statuto della magistratura derivato e coincidente con quelli delle "città-stato" del periodo di diritto comune⁴: tale modello, secondo una opinione personale⁵, rivela tratti di rimarchevole modernità. Dunque, un singolare assetto che non discende dalle caratteristiche usuali ai c.d. "piccoli stati", e che sarebbe addirittura ridicolo ascrivere a una bizzarria della storia, rende questa repubblica "l'ultima erede, in Europa, di una altissima tradizione di civiltà giuridica"⁶

Per quanto più direttamente riguarda i temi che qui ci occupano, sull'ordinamento sanmarinese incisero in maniera addirittura trascurabile le svolte fondamentali rappresentate, altrove, dal 1789-1808. Alludo soprattutto al tentativo dell'illuminismo francese, il quale puntò inizialmente a un radicale e subitaneo trapasso, dal sistema penale inquisitorio, a uno decisamente accusatorio e ad un sistema di organizzazione non burocratica della magistratura: fu l'esperienza, appassionante ma sostanzialmente fallita, della borghesia francese nel 1789 - 1791.

La Repubblica di San Marino praticamente non visse questa tappa e neppure conobbe il successivo compromesso e regresso rappresentato dalle due "invenzioni" napoleoniche che, nei secoli successivi, incisero ra-

dicalmente su tutti i sistemi dell'Europa continentale: da un lato un ordinamento gerarchico-burocratico della magistratura (con l'azione penale affidata al pubblico ministero, (concepito come 'controllore' e come rappresentante del potere esecutivo presso il potere giudiziario); dall'altro la costruzione – a suo modo altrettanto abile, in quella logica politica – di una procedura penale "mista": un dibattimento di asserita qualità accusatoria, tuttavia preceduto e compromesso da una fase prodromica (istruttoria) di carattere inquisitorio. Nacquero dunque, con il 1808, e si diffusero in Italia e in vari altri paesi, modelli "bifasici": essi, spezzando il processo di primo grado in due tronconi giustapposti, ne affidano il primo a un magistrato inquirente, che opera in segreto e, dunque, con una più o meno fortemente contratta tutela delle garanzie difensive.

2. *Cenno ai lavori di riforma.* Gli anteriori, seppure inadeguati e pressoché affastellati riferimenti esemplificativi a talune caratteristiche delle istituzioni sanmarinesi, possono giovare almeno a comprendere la peculiarità del 'caso' e ad evidenziare come si sia pervenuti a un progetto di procedura penale marcatamente nuovo: tale, anzi, da risultare difficilmente identificabile con i vari tipi che si enucleano sul piano della storia e della comparazione. Ciò si riferisce non soltanto al codice italiano del 1988 (le cui soluzioni si presentano pressoché agli antipodi rispetto al progetto sanmarinese)⁷, ma altresì ai modelli accusatori di *Common law*, a quelli inquisitori e, soprattutto, alla rammentata e variegata 'famiglia' dei sistemi c.d. bifasici di derivazione napoleonica.

Nel settore penale questa Repubblica conta attualmente su un codice di diritto sostanziale, del 1974⁸, subentrato al c.d. codice Zuppetta del 1865 e, per la procedura, su un codice, del 1878, che suscita interesse sul piano della storiografia giuridica, ma ormai totalmente inadeguato anche negli aspetti 'tecnici'. Esso costituisce, per molti versi, una redazione 'postuma' e riaggiustata, di un modello inquisitorio diffuso nell'Italia dei secoli anteriori⁹, benché si registrino influssi dei codici ottocenteschi, nonché varie riforme successive, non trascurabili (in ispecie quella del 1974, contestuale alla riforma del diritto penale sostanziale): un codice – diciamo – ormai pressoché 'illeggibile' e fuor d'epoca. Per alludere a suoi tratti complessivi, tramite la menzione, qui, di un solo dettaglio, si può ricordare che la sentenza – pur deliberata dall'organo giurisdizionale – viene ancora pubblicata con la partecipazione, ossia "alla presenza" dell'Ecc.ma Reggenza nella Sala del Consiglio Grande e Generale" (art. 169 cod. 1878), tramite una udienza che dovrebbe essere preannunziata, la vigilia, dal "suono della campana maggiore" (art. 165).

Se l'esigenza di una indilazionabile riforma era già segnalata nel 1974, l'odierno progetto è frutto – con alterne vicende – del lavoro di un decen-

nio, preceduto da una discussione di carattere politico (che tuttavia non si volle cristallizzare in una articolata 'delega'), dall'opera di una c.d. commissione tecnico-scientifica e da una prima relazione¹¹ volta a fissare le linee del nuovo modello.

Il testo che qui si riproduce venne steso, per incarico del Congresso di Stato e del Deputato alla Giustizia, dall'autore delle presenti pagine, con redazione progressiva dei vari libri, dal 1980 in poi¹². Nella sua elaborazione completa, tale progetto è stato presentato, al Consiglio Grande e Generale, nella sessione del 12-13 luglio 1990.

3. *Individuazione di un postulato: accusa, difesa e controllo giurisdizionale come funzioni necessarie dalla notizia di reato in poi.* – Un codice di procedura ovviamente si articola su una pluralità di principi, tesi anche a contemperare esigenze contrapposte. Si può tuttavia cercar di cogliere, in sintesi, un postulato e nucleo prioritario. Con riguardo al presente progetto, proveremmo a individuarlo in questi termini: con la notizia di reato – almeno nell'attuale epoca e nei nostri paesi – si producono effetti e ripercussioni sociali subitanee; esigenze di accertamento e di repressione; situazioni immediatamente lesive dei diritti della persona. Tutto ciò, fin da quella 'scintilla iniziale'. Perciò costruire, oggi, una prima fase esclusivamente gestita dalla polizia, o da un giudice inquirente, o dall'accusatore, risulta comunque rischioso, quali che possano essere le pur diverse configurazioni normative di tali soluzioni.

Costituisce dunque una forzatura, concepire 'periodi procedurali' nei quali si dia la necessità di competenze esclusive della polizia, o della (sola) accusa e, tanto meno, di un (solo) giudice. Né si sanno individuare momenti, successivi alla "*notitia criminis*", in cui risulti indifferente estraniare la funzione difensiva e, in ispecie, il diritto a "difendersi provando", tanto da poter rinviare quest'ultimo a una 'seconda' fase del processo.

È invece subito necessario che il pubblico ministero abbia il dovuto spazio per informarsi e per costruire l'accusa. Ed è subito necessario che la difesa abbia "*os ad loquendum*", con adeguata intensità e modi: a tal fine non basta certo consentire al difensore di presenziare a taluni atti, in ispecie se dilazionabili a un momento avanzato dell'*iter*, per evitare, così, errori, pregiudizi e, comunque, effetti, anche extraprocedurali, immediati, talvolta devastanti o irreparabili. In terzo luogo è indispensabile che le esigenze della difesa non ostacolino quelle dell'accusa e, per converso, che le funzioni dell'accusa non prevarichino. Anche a tale duplice e specifico scopo occorrono, perciò, adeguati interventi e controlli, affidati a un organo (un giudice), concepito come equidistante – fin dal principio – dalle due parti contrapposte.

Muovendo da questo assioma, il progetto sanmarinese tende ad antici-

pare all'inizio della procedura tutte e tre le menzionate funzioni, compresa quella del giudice (o meglio, per ragioni che saranno tra breve accennate: di un "garante giurisdizionale"). Questo obiettivo non è perseguito tramite una struttura bifasica, come nei sistemi "misti" o anche – seppure in termini assai diversi – in quello dell'inchiesta d'accusa (o nella sua spuria derivazione, qualificata come indagini preliminari).

4. *Disegno di un processo di primo grado a struttura unitaria.* – Il progetto costruisce, dunque, una procedura di primo grado a fase unica: questa caratteristica, del tutto peculiare, lo individua rispetto ai modelli sopra rammentati, pur essendo evidenti talune 'parentele' con essi (ad esempio, col sistema dell'istruzione formale). Si tratta dunque, e per così dire, di un processo ad arcata unitaria: dalla notizia di reato alla sentenza conclusiva del grado. L'attuale disegno, pur innovativo, non nasce dal nulla, ma affonda qualche radice in talune tradizioni sanmarinesi e, per altro verso, nel prioritario, fermo indirizzo di riforma qui anticipato. In tal senso, si può segnalare qualche linea di continuità e di specifica evoluzione rispetto al passato: nella Repubblica di San Marino è stato innanzitutto indispensabile scorporare – dalla precedente figura di un giudice inquirente – le funzioni dell'accusa (e dell'azione penale). È certo: non vi può essere un giudice imparziale, "*in medio cognoscens*", se il ruolo d'accusa non viene affidato a un diverso soggetto. Più che ritoccare l'anteriore figura del procuratore del fisco, si è trattato di ricrearla. Una seconda linea discende, non soltanto dall'essere stata mantenuta la tradizionale monocraticità del giudice sanmarinese (assetto istituzionale per il quale non risulta alcun orientamento di riforma) ma, altresì, da un tratto caratteristico di una delle due vecchie procedure: la continuità dell'organo giudicante (il commissario della legge), dalla notizia di reato alla sentenza.

Ogni soluzione – si sa – ha i suoi rischi. Ma i pregi di quella progettata sembrano meritevoli di attenzione: piena salvaguardia del principio d'immediatezza; rispetto di un criterio di 'economia' (perché non necessitano ripetizioni probatorie); efficacia delle varie esperienze conoscitive che si susseguono via via (perché le 'basi' della sentenza non sono quelle formate in un dibattito, inevitabilmente lontano nel tempo rispetto ai fatti da provare); assenza di problemi (che invece affliggono tutti i sistemi "bifasici"), circa il pieno valore probatorio di quanto si conosce giudizialmente dalla notizia di reato in poi. Sin dall'inizio viene attivato (anche) il ruolo dello stesso organo che sarà demandato a decidere (sentenziare).

Giova ribadire come in questo modello siano superate le questioni circa la natura delle indagini preliminari, perché tale fase non esiste come struttura procedurale autonoma.

Da queste basi è nato il carattere distintivo già segnalato: un processo

di primo grado costruito come un'attività continua, con l'intervento dei tre ruoli soggettivi fondamentali. Il nocciolo del discorso, nei suoi risvolti positivi e negativi, sta forse qui.

5. *Ruolo e poteri del giudice, prima e dopo l'esercizio dell'azione penale.* — Si colloca qui un secondo tipo di premesse: l'azione penale — se non la si vuole considerare come (automaticamente) esercitata con la mera "*notitia criminis*" (magari palesemente infondata) — va intesa come domanda (affidata a un apposito organo statuale) la quale non può che diversificarsi e inserirsi in un momento più avanzato, rispetto a quella della notizia di reato (inizio dell'*iter* procedurale). L'opposta soluzione equivarrebbe sostanzialmente ad accogliere un sistema di azione penale privata.

Tali premesse determinano quello che forse possiamo ormai considerare uno fra i più notevoli e innovativi indirizzi della procedura penale moderna (anzi, dei giorni nostri): la 'presenza' di un organo giurisdizionale, ancor prima dell'esercizio dell'azione (domanda di sentenza). Questa categoria, di una "giurisdizione senza azione" (domanda) — a prima vista e dal punto di vista dommatico — sembra addirittura stridere. Ma, ovviamente, il problema non è quello delle definizioni: in proposito è sufficiente una chiara convenzione espressiva, ossia qualificare in termini acconci il ruolo di un giudice chiamato ad intervenire ancor prima che gli sia avanzata una domanda (di sentenza o di archiviazione). Comunque, sul piano delle garanzie, quel traguardo recente e quella scelta risultano tutt'altro che improvvidi e ingiustificati, seppure — come sempre — non privi di pericoli.

Convertirà forse sintetizzare e ribadire la linea complessiva del ragionamento: l'idea di partenza è dunque che, fin dalla notizia di reato, si danno immediate, contestuali esigenze dell'organo statuale dell'accusa e della difesa, nonché per tale specifica causa, anche esigenze di una garanzia giurisdizionale (ossia del controllo di un giudice). Corollari: (I) non già una fase di attività affidate esclusivamente, a qualsivoglia titolo, al solo accusatore; (II) intervento 'immediato' delle tre posizioni soggettive essenziali; (III) assegnazione, all'organo giurisdizionale, di poteri adeguati ai suoi compiti e tutt'altro che di facciata, tuttavia (IV) da esercitare, per regola, "su domanda" (e non "*ex officio*"): ad esempio, per stabilire una misura cautelare o un regime di segretezza per il compimento di taluni atti.

Il commissario della legge (non si è voluto abbandonare il nome tradizionale, così come quello di procuratore del fisco), sia per queste fondamentali ragioni, sia perché destinato ad essere unico per l'intero procedimento (non si tratta, perciò, di un giudice istruttore), è concepito con poteri analoghi a quelli del corrispondente organo dibattimentale degli altri sistemi. Ancor più in generale: il progetto fa notevole affidamento su tale

ruolo, anche nei momenti prodromici della procedura. Si è doverosamente costruito un nuovo e distinto organo, demandato a esercitare l'azione e a sostenere l'accusa, in specie rivolgendo domande al giudice; mà a quest'ultimo e ai suoi poteri è riservata una posizione di reale supremazia (organo "*super partes*", per l'appunto).

Possono risultare significative, in tal senso, soluzioni assai peculiari (e funzioni esclusive), come quelle sulla titolarità del potere cautelare (artt. 145, 160/1, 172) e di acquisizione probatoria (esempio specifico: gli artt. 113 e 124, entrambi in relazione all'art. 71/1); o in materia di forme (artt. 28, 78, 75) e d'invalidità degli atti (artt. 62/2, 89 nonché 230/4), anche a natura probatoria (artt. 70/3, 97 commi 3 e 4); o in tema di segretezza (artt. 222 commi 3 e 4 e 37, 74, 218-221), di controllo sull'esercizio delle funzioni d'accusa (artt. 225 commi 3 e 4, 199, 201) etc.

Proprio in rapporto a tale 'pienezza' e 'anticipazione' del ruolo del giudice, il nuovo modello sanmarinese – va detto – potrà anche risolversi in delusioni sul piano della prassi applicativa, se il futuro procuratore del fisco non saprà realizzare compiutamente la sua funzione di unico organo dell'accusa. E, soprattutto, se il futuro commissario della legge dimenticherà di essere un giudice e tenderà a far rivivere suoi vecchi ruoli di "inquirente", con incongrue supplenze rispetto a quei compiti d'accusa che non gli competono più, a tal fine 'forzando' le eccezioni che gli demandano ruoli "*ex officio*" o di controllo sulle funzioni del procuratore del fisco.

6. *Notizia di reato; attività di polizia e di accertamento probatorio; comunicazione giudiziaria.* – Risulta pressoché impossibile riassumere, in pochi tratti, un "*corpus*" normativo dettagliato com'è, per sua natura, un codice di procedura penale. È però indispensabile qualche tratto di raccordo fra le menzionate idee di fondo e le minuzie dell'"articolato". In questa sede, ai fini di una sintesi illustrativa verrà prevalentemente, seguito lo sviluppo del processo (libro V), quale si caratterizza in rapporto alle norme sulla prova (libro III) e sui soggetti (libro I).

Il procedimento (o processo) si avvia con una *denuncia* (artt. 188, 190), che determina, in capo all'autorità giudiziaria, un obbligo di provvedere (quanto meno con archiviazione) (art. 11). Per converso, non spetta al potere giudiziario svolgere funzioni di polizia: in specie, controllare la società senza "*notitia criminis*" e ricercare ipotesi di reato (artt. 188/7 e 23). Questo 'grande potere' di attivare la macchina giudiziaria (tuttavia distinto dall'azione-imputazione) spetta, dunque, a chiunque.

La *polizia*, benché non le sia affidata una fase procedurale autonoma, deve ovviamente ricercare i reati; non appena riceva o scopra, da per sé, una notizia di reato, ha però obbligo di far intervenire l'autorità giudiziaria, rivolgendosi al procuratore del fisco (art. 190). La polizia, per quanto

attiene a tali sue funzioni giudiziarie, dipende, in via diretta ed esclusiva, dalla magistratura (art. 22); non forma prove – salvo eccezioni del tutto peculiari (artt. 23, 88/3, 190/3, 208-210) – ma ha l'obbligo di fornire informazioni, anche al giudice, ove si palesi l'eventualità di acquisire prove favorevoli alla difesa (art. 190/4).

Così inizia una serie di atti (procedimento o processo) che, per le ragioni più volte sottolineate, vedono *l'intervento 'anticipato' delle tre funzioni fondamentali*: accusatore (art. 190/1), giudice (artt. 193/3 e 194/1) e "difesa" (artt. 193/4 e 195); in proposito si segnalano, quali norme 'riassuntive', gli artt. 11, 23, 194. La regola è dunque rappresentata da un'attività di formazione della *prova*, che consegue alla "*notitia criminis*", con caratteri uniformi (anche anteriormente all'esercizio dell'azione).

Eccezioni (non trascurabili) sono rappresentate (A) dalle ipotesi peculiari in cui gli "accertamenti" di polizia non sono determinati da preesistenti notizie di reato, ma s'incorporano nelle consuete incombenze di controllo amministrativo: atti c.d. a finalità mista (con eventuale rilievo in sede penale), in taluni casi, tuttavia, da compiere egualmente col rispetto di garanzie difensive (analisi in materia alimentare e d'inquinamento). Altre eccezioni, "*ratione materiae*", sono state introdotte (B) per il settore dell'infortunistica stradale e simili (art. 208 e 209). La polizia può infine (C) acquisire vere e proprie prove, in casi di assoluta ed eccezionale urgenza. La norma – necessaria ma rischiosa – viene dettata con speciale rigore (art. 210): tra l'altro, è prevista un'apposita procedura, per così dire 'in positivo' e in contraddittorio (art. 210/3 e 215). Occorre, insomma, una espressa verifica, volta a legittimare l'atto: impossibilità, da accertare nel caso concreto, di far intervenire l'autorità giudiziaria nelle forme ordinarie. Il rischio di un'invalidità probatoria è concepito come contrappeso a possibili errori o arbitrii.

Poiché la regola è quella della garanzia giurisdizionale, neppure il *procuratore del fisco* è, dunque, titolare di una autonoma fase processuale (istruttoria o inchiesta preliminare o indagini preliminari) (art. 210/5).

È prevista senza falsi timori la *comunicazione giudiziaria* (artt. 195 e 196), concepita, anzi, come garanzia fondamentale, nella consapevolezza che gli asseriti risvolti controproducenti dell'istituto (strumentalizzazioni e abusivi effetti anticipati sulla collettività, anche tramite i c.d. mass media), dipendono, in realtà, da tutt'altro; non già da quella garanzia. Tale disciplina si risolve in un termine 'stretto' per *l'attivazione della funzione difensiva*, che viene esclusa (art. 196/3) solo nei casi, 'scontati', in cui si pervenga, in quel brevissimo termine, ad una (immediata) archiviazione. La comunicazione giudiziaria può essere ritardata solo nell'ipotesi di c.d. segretazione "*ope judicis*" della quale diremo fra breve.

La notizia di reato (provenga dalla polizia o da chiunque) determina,

così, una procedura con garanzie difensive, ancor prima che il titolare dell'accusa abbia formulato l'imputazione (con ciò esercitando l'azione) (art. 200). Un intervento della difesa, anteriore all'azione penale, risponde comunque a un principio robustamente affermato nei nostri sistemi (è d'obbligo rammentare almeno una celebre sentenza della Corte costituzionale italiana: n. 86 del 1968), a prescindere da qualsivoglia qualificazione 'formale' degli atti compiuti, a tal punto, dall'autorità giudiziaria penale (e in certi casi, come si è sottolineato, anche dalla polizia amministrativa.)

7. *Segretezza di atti "ope judicis"*. — Il progetto risulterebbe, però, improvido e utopistico, se non prevedesse adeguate 'cautele', per tutelare — ove occorra — peculiari e naturali *esigenze dell'accusa*. Ma non si sono ricercati regimi di segretezza determinati, a priori, (a) su un periodo della procedura, o (b) sulla natura dell'atto da compiere (ad esempio: acquisizioni testimoniali). Entrambe queste soluzioni — pur ipotizzabili al benefico fine di operare in via automatica — finiscono col peccare gravemente, nei casi concreti, per eccesso o per difetto. Perciò è parsa indispensabile una pur rischiosa soluzione che si basa, ancora una volta, sulla posizione del giudice, nonché sul principio della domanda. Sarà, dunque, il commissario della legge a controllare e decidere se la segretezza risulti indispensabile — in quel caso specifico — per la funzione d'accusa. Simile segretezza (momentanea) di taluni atti non può tuttavia essere disposta senza richiesta.

Accanto a ipotesi, scontate, di segretezza "*ope legis*" (art. 218/1: intercettazioni telefoniche etc.), si prevede, dunque, una possibilità di *segretezza "ope judicis"*, e così pure un "*regime di urgenza*", disposto, del pari, dal giudice (artt. 218/2-221).

8. *Segue: segreto c.d. interno e c.d. esterno*. — A prescindere da queste pur delicate eccezioni, poiché la procedura si svolge con immediato contraddittorio, i soggetti (giudice, accusatore, difensore) vanno posti in grado di conoscere il *fascicolo* (che è unico e "per tutti"): artt. 204 e 205. La regola è rappresentata, così, da una assenza di segretezza interna, mentre ancora perdura un doveroso e rigoroso *divieto di divulgazione* (art. 222) all'"esterno", mitigato dalla possibilità di una pubblicazione autorizzata dal giudice (art. 222/4): ad esempio, per una riconosciuta necessità di autotutela, "esterna" al processo, della persona accusata. Il divieto di divulgazione perdura, altrimenti, fino all'udienza di decisione ed è penalmente sanzionato (art. 223).

Si tratta di uno fra i profili più delicati di ogni codice, anche per la consapevolezza che problemi del genere non riescono a trovar soluzione solo

sul piano normativo. Il progetto si muove però in direzione non coincidente con le mode che – in nome di una asserita e spesso malgovernata “trasparenza” – finiscono per avere scarso interesse per i limiti alla divulgazione “esterna” ed invece proseguono sostanzialmente a simpatizzare con il segreto “interno”.

9. *Udienze ed altre forme del contraddittorio. La disciplina del libro III sulle prove.* – Al sistema occorrono apposite forme d'intervento delle parti (artt. 206 e 207). Perciò il processo si sviluppa (anche) tramite *udienze di trattazione* (istruttorie nel senso etimologico) (art. 211). Esse integrano uno strumento per svolgere l'*iter* procedurale, realizzando il contraddittorio in forme orali o altrimenti (art. 214), con disciplina che predispone un 'archetipo', poi utilizzabile e richiamato all'occorrenza (ad esempio: artt. 308, 317, 337/3).

Anche a tale fine è costruito un regime duttile (artt. 214 cit. e 217), con particolare disciplina per le udienze di acquisizione probatoria (art. 215): giova ribadire che esse integrano il cuore del sistema, proprio perché quest'ultimo non distingue fra istruttoria preliminare e dibattimentale.

La procedura tramite udienze potrà invece essere contratta nei casi più semplici: risulta, per così dire, adattabile. Per raggiungere simile obiettivo, non è stato necessario prevedere riti alternativi o differenziati a priori, così come – per buona sorte della società sammarinese – è stato possibile non introdurre (e si sono rifiutati) accordi sull'accusa e sulla pena.

In questo svolgersi del processo, il ruolo dei soggetti e le garanzie dettate per l'accertamento, si completano con le disposizioni del libro III (sulle *prove*): esse non sono concepite come una mera organizzazione di funzioni investigative – conoscitive, ma danno sostanza a tutto il sistema.

Pur non essendo qui possibile una illustrazione di contenuti normativi che costituiscono l'esito di una speciale attenzione, vanno ricordate alcune regole che valgono, esse stesse, per l'intero procedimento. La conseguente omogeneità di disciplina riguarda, ad esempio, il principio di pertinenza (art. 69), volto a escludere che l'autorità giudiziaria possa compiere indagini c.d. “alla cieca”; l'esame diretto dei testimoni (art. 97); l'iniziativa e il diritto delle parti alla prova (art. 70 commi 1 e 2); le garanzie poste a tutela della legalità nella formazione e valutazione della prova: in specie ci si riferisce ai limiti posti alle prove c.d. innominate (art. 75); al trasferimento di prove fra processi diversi (art. 76); alle prove illecite, ossia frutto di reato (art. 77); alle regole d'esclusione poste a tutela del segreto di stato (art. 79), o di quelli c.d. professionali (artt. 81 e 82), o c.d. familiari (diritto d'astensione dei prossimi congiunti: art. 83). Alcuni di questi limiti operano solo finché il reato non superi una determinata soglia di gravità: tale soluzione riguarda, ad esempio, gli istituti di credito etc. (art. 82) ed è ricalcata su

quella che, per solito, si adotta in materia d'intercettazioni telefoniche o di misure cautelari.

Pur nell'ambito di un disegno che non esita a fare affidamento sui poteri del giudice, come si è più volte sottolineato, la disciplina che consente eccezionali acquisizioni probatorie "*ex officio judicis*" (art. 70/3) è stata progettata non senza esitazione: se l'eccezione va prevenuta (come accade anche nei sistemi penali di *Common law*), anche qui possibili abusi distorcerebbero un equilibrio.

Meritano altresì segnalazione la garanzia d'inutilizzabilità delle prove "*contra legem*" (artt. 88 e 89); i limiti posti per l'uso delle prove indirette (testimonianze "*de relato*" e simili) (art. 87); la disciplina per la valutazione della prova e di "cautela" per quelle indiziarie (artt. 90 e 91); le regole, rigorose, a tutela dell'interrogatorio (artt. 102, 105-107), ivi compreso il diritto alla non autoincriminazione (art. 103) e il divieto di accompagnamento coattivo, o di misure cautelari, per ottenere dichiarazioni (in specie: la confessione) dell'imputato (artt. 99/3 e 148/3).

Il titolo III detta infine una specifica disciplina per i singoli mezzi di prova (perizia, prova documentale etc.). In proposito dovremo limitarci a ricordare almeno il responso su questioni giuridiche (art. 134), estrema filiazione di quel vecchio "*consilium judiciale sapientis*" che caratterizza le istituzioni sanmarinesi.

10. *Azione penale ed archiviazione; i controlli del giudice sulle funzioni d'accusa. L'udienza conclusiva e la sentenza.* — Poiché la "*notitia criminis*" determina 'comunque' un obbligo di provvedere, il procuratore del fisco — come si accennava — deve richiedere una *archiviazione* (art 197), oppure esercitare l'*azione penale*, fissando l'imputazione (art. 200).

Si tratta di uno 'snodo' che (1) determina, in tutti i sistemi di ascendenza europea-continentale, una delicata questione di rapporti fra pubblico accusatore e giudice, sempre che non si vogliano lasciare le determinazioni del primo, prive di controllo. Inoltre (2) problemi peculiari emergono nel nuovo modello sanmarinese: per prioritarie ragioni già evidenziate, l'intero processo-procedimento di primo grado viene infatti concepito come una arcata unica, tuttavia 'segnata', per l'appunto, dall'atto dell'azione-imputazione (intesa come domanda di sentenza).

Il progetto prevede un obbligo di sollecitudine, per le forme alternative del provvedere (archiviazione, oppure azione-imputazione); tuttavia non viene dettato a priori un termine, perché già risulta attivata una procedura sotto il controllo del commissario della legge, inteso, anche a tali fini, come "garante". Perciò si demanda a tale organo di assicurare il tempestivo svolgimento di quei compiti del procuratore del fisco. La soluzione progettata pare preferibile: infatti le esigenze dell'accusa - in ordine alla

durata delle indagini- mal si lasciano ridurre ad un generalizzato tariffario di termini massimi.

Affinché simili poteri, rimarchevoli, del procuratore del fisco non siano esercitati arbitrariamente -per eccesso o per difetto- occorrono, dunque, regole apposite e controlli. Più in particolare, è ragionevole vietare una mera archiviazione dopo il compimento di attività processuale di una determinata consistenza; ad esempio, un provvedimento di coercizione cautelare: ove sussista sufficiente "materia" per catturare, come può non esservi una base, a maggior ragione sufficiente, per qualificare normativamente l'azione penale come esercitata? L'archiviazione non spiega gli effetti liberatori ("*ne bis in idem*") di una sentenza; perciò l'art. 197 provvede con preclusioni.

Più in generale, se è logico che il procuratore del fisco debba curare con solerzia un efficace esercizio dell'accusa (azione), quasi ultimo, però, conduce necessariamente ad una sentenza assistita dal "*ne bis in idem*". Il modello non consente di prevedere mere sentenze istruttorie; per conseguenza, non sarà possibile una successiva riapertura del processo (ove il fatto risulti identico). L'archiviazione permette, invece, una riattivazione delle indagini. Nella segnalata logica, starà al commissario della legge non costringere intempestivamente il procuratore del fisco a provvedere, laddove una mera archiviazione risulti ormai non consentita. Infatti 'spendere' l'azione penale prematuramente può produrre un sacrificio alle esigenze dell'accusa. Sono comunque necessari meccanismi sollecitatori, per le ipotesi in cui, invece, il procuratore del fisco ingiustificatamente non provveda, lasciando la "*notitia criminis*" inevasa, oppure - sussistendone gli estremi - non formuli l'imputazione (artt. 200/5 e 201/1). Infine occorrono analoghi meccanismi e poteri, qualora non sussistano gli estremi per decretare l'archiviazione richiesta (art. 199), sempreché, ben inteso, non si voglia concepire queste varie attività del procuratore del fisco, come affidate ad una sua gestione in chiave d'opportunità e di scelte di politica criminale (come pure avviene in altri, diversi e pur rispettabili sistemi istituzionali).

Nel progetto i rimedi sono integrati da inevitabili, seppure 'rischiosi', interventi del giudice.

Escluse le ipotesi di archiviazione, e svolto l'*iter* procedurale con le forme rammentate, il processo di primo grado si conclude con l'*udienza decisoria pubblica* (artt. 227- 241) sull'*imputazione* fissata dal procuratore del fisco (art. 200 cit.) (salve le eccezionali previsioni poc'anzi evidenziate).

Preme notare -ancora una volta- che questo 'momento' non coincide con una nuova fase, o con l'intervento di un nuovo giudice, né con l'esigenza di una 'seconda' istruttoria (dibattimentale). In tale peculiare procedura assumono, dunque, una fisionomia diversa, rispetto ai sistemi "bi-

fasici", anche la disciplina sulla conclusione della fase preliminare (art. 225), e sul 'passaggio' all'udienza decisoria dibattimentale, e così pure la previsione di una sentenza anticipata d'assoluzione (artt. 226 e 259).

Quanto all'udienza decisoria, le parti e, soprattutto, uno stesso giudice – ciascuno, ovviamente, nel proprio diverso ruolo – già sono "intervenuti" rispetto al materiale conoscitivo via via acquisito o formato: principio d'immediatezza e contraddittorio, come è ormai chiaro, si realizzano già nel corso della procedura. In definitiva: quel 'momento' che, in tutti i modelli "bifasici", abbisogna d'un vero e proprio dibattimento – o con iterazione di attività probatoria, o con utilizzazione di prove formate da altri magistrati in una diversa fase (preliminare), soluzioni, entrambe, che presentano profili seriamente negativi – qui può esser fatto coincidere solo con una pubblica discussione sul materiale probatorio via via formato. Essa sfocia direttamente nella sentenza di primo grado.

Benché discussa nei suoi aspetti positivi e negativi, l'assoluzione per *insufficienza di prove* è mantenuta (art. 237/3), mentre il medesimo art. 237 detta altre importanti *regole decisorie*, improntate al c.d. "*favor rei*".

11. *Cenno a taluni indirizzi in materia di atti e d'invalidità.* – Se questa, pur nelle sue linee scheletriche, è la struttura dell'iter processuale (libro V), in rapporto alle funzioni conoscitive che lo caratterizzano (libro III: delle prove) ed al ruolo affidato ai soggetti (libro I), risulta pressoché impossibile sintetizzare qui la disciplina, per sua natura minuziosa, degli atti e delle forme d'invalidità (contenuta principalmente nel libro II e, per quelli a natura probatoria, anche nel libro III).

Ci limiteremo a evidenziare almeno l'obiettivo, costantemente perseguito, di lasciare poco spazio a una disciplina legale sprovvista di sanzioni, tuttavia temperando il criterio di previsione legale (tassatività) e il rifiuto di un principio di libertà delle forme, con peculiari soluzioni affidate al discernimento e ai poteri del giudice. Questa linea emerge in materia sia di atti (artt. 28, 34/4, e 261/3), sia d'invalidità (art. 62/2), anche con inusuali garanzie per la posizione delle parti (artt. 64 e 230 commi 4 e 5). Speculari corrispondenze e adattamenti si rinvencono per gli atti a natura probatoria (artt. 75 e 78) e per la invalidità in tale specifico settore (art. 89).

Altre norme curano il raccordo fra la categoria 'usuale' delle nullità e le nuove, peculiari sanzioni in tema di prove (artt. 89 e 129), nonché il sempre delicato profilo delle invalidità derivate (artt. 68 e 35, nonché 88/4).

Quanto alla graduazione (intensità) delle sanzioni, si evidenziano diversi tipi di nullità (artt. 63-66), nonché quel sostanziale 'rafforzamento' che discende da una norma come l'art. 279 commi 4 e 3 (in materia d'impugnazione).

12. *Principi fondamentali, garanzie e competenza per le misure cautelari.* - Il libro IV non presenta soluzioni e indirizzi sostanzialmente diversi da quelli attualmente affermatasi a livello internazionale; al tempo stesso, per la Repubblica di San Marino, il salto rispetto al previgente sistema risulta davvero immenso.

Questa disciplina è stata comunque progettata con una consapevolezza: per quanta attenzione si ponga a dettare una disciplina chiara e corretta, la materia resta nevralgica e, più di altre, esposta alle distorsioni della prassi applicativa. Norme pur forti ed essenziali come il "combinato disposto" degli artt. 148/1 e 2 e 163/2, o come l'art. 148/3, scivoleranno immancabilmente al livello di mero "*flatus vocis*", ove incontrino una magistratura propensa ad abusive elusioni.

Sul piano delle norme, è tuttavia chiara la determinazione volta a escludere che le misure cautelari siano usate come una sorta di "sanzione anticipata" (art. 148), pur risultando disciplinate misure a tutela della collettività (art. 149); (II) una robusta affermazione del principio di legalità (art. 145), di stretta necessità (art. 146) e una ferma individuazione di presupposti (c.d. "*fumus boni juris*") (art. 147); (III) l'individuazione di una gamma di misure, anche sostitutive del carcere preventivo (e pure di natura patrimoniale), improntate ai criteri di "progressività" e di "proporzionalità" (rispetto ai fini cautelari e non già alla gravità del reato).

In evidenza va altresì posta (IV) l'abolizione di ipotesi di coercizione obbligatoria (art. 146/1): l'autorità giudiziaria deve poter disporre delle opportune misure, ma essa non va obbligata a disporle automaticamente. La scelta si pone in sintonia con le più moderne legislazioni, anche a livello di principi internazionali: nessuna imputazione può giustificare il trasformarsi di queste misure (con una sorta di presunzione legale "di necessità"), in altrettante sanzioni, ossia in "pene anticipate". La presunzione d'innocenza opera, infatti, a prescindere dalla gravità del reato. Nonostante serie perplessità e come si accennava, vengono comunque consentite misure (facoltative) a tutela della collettività, ossia per fini di prevenzione del crimine: si è voluto ancorare simile eventualità a una fattispecie e, perciò, a limiti normativi.

Sempre a livello di linee generali, si sottolinea, infine, la procedura volta a realizzare la garanzia giurisdizionale, anche qui in linea con le legislazioni moderne: salvi casi eccezionali (artt. 165 e seguenti) e comunque sottoposti a una apposita procedura d'immediata convalida, quelle misure sono (a) disposte dal giudice, inteso come garante delle libertà individuali (artt. 160 e 183). Al tempo medesimo (b) si esclude un intervento d'ufficio del commissario della legge. Salve le decisioni "*in melius*" (artt. 172-174, 160/5 etc.), non sono ammesse iniziative svincolate da una richiesta dell'organo che impersona le esigenze d'accusa: il procuratore del fisco. Sono

le stesse ragioni che -per assicurare un ruolo d'imparzialità all'organo giudicante- determinano, più in generale, il principio della domanda. Il commissario della legge sarà ovviamente chiamato a provvedere alla stregua dell'intero quadro di "risultanze" probatorie sino ad allora emerse.

A criteri analoghi soggiace anche il *sequestro per fini di prevenzione criminale* (tit. II, sez. 1^a; in ispecie: art. 183).

13. *Procedure eccezionali e speciali; parte lesa; questioni pregiudiziali e conflitti.* - Sono disciplinate talune "varianti" all'usuale svolgersi della procedura. Si tratta di questioni e di soluzioni assai delicate, anche perché hanno qui inevitabilmente pesato talune caratteristiche della Repubblica, già in parte rammentate (assenza di una corte di legittimità; di giurisdizioni ordinarie collegiali; di giudici specializzati; di giurie popolari o di corti a composizione 'mista'; di una corte costituzionale etc.). Per la loro linearità, per le profonde ragioni storiche che hanno determinato tale assetto, e in assenza di qualsivoglia orientamento in proposito, non si sono valutate possibili modifiche istituzionali al riguardo.

Per quanto attiene al progetto, ci si riferisce, ad esempio, alle soluzioni in materia di *procedimenti riguardanti magistrati* (art. 4) o di *astensione e ricusazione* (per serie ragioni, estesa anche al procuratore del fisco: la sua attività è soggetta alla legge, eppure non può essere considerata di carattere "meccanico" o "automatico"; artt. 5-10 e 13). In tali casi ci si è avvalsi (anche) di una competenza funzionale del Consiglio dei XII e, data la delicatezza ed eccezionalità delle situazioni considerate, della previsione di magistrati supplenti (che dovranno esser disciplinati pure a livello di ordinamento giudiziario).

Parte lesa: si è mantenuta tale tradizionale figura (artt. 14 e seguenti), assieme a un più generale regime di coordinamento fra le giurisdizioni penale e civile (o amministrativa); pregiudiziali *ex* artt. 243-250. Dopo iniziali perplessità, si è consentito l'intervento di tale soggetto, in sede penale, a tutela di un interesse all'accertamento di fatti destinati a rilevare in sede civile. Eppure non si è voluto appesantire il giudizio penale, ammettendo ivi la proposizione dell'azione civile vera e propria (ossia demandando, al giudice penale, di sentenziare sul "*petitum*" e sulla quantificazione del danno). Benché non eserciti l'azione per restituzioni e risarcimento dei danni da reato, quel soggetto è tuttavia configurato - nel processo penale - come parte, a sostegno delle proprie ragioni, seppure con accezione limitata del concetto (parte), in rapporto alla menzionata riduzione delle domande proponibili.

Quanto alle *pregiudiziali*, si è scelta una via intermedia, e forse originale, fra due opposte tendenze: (a) principio di unitarietà della giurisdizione, con preminenza e assoluta vincolatività della decisione pregiudiziale;

(b) regime di autonomia e di accertamenti autonomi o, come si suol dire, "paralleli". La soluzione progettata si individua, ad esempio, dall'art. 247: è consentito discostarsi da un precedente giudicato, solo ove risultino nuove prove o ragioni. In caso contrario è previsto un coordinamento e una omogeneità delle pronunzie. Tale soluzione – meno ovvia di quanto possa apparire a prima vista – punta anche a risolvere i problemi concernenti l'eventuale diversità delle parti: chi è tale nel processo 'subordinato' può dedurre in controversia la decisione antecedente.

La disciplina dell'art. 251 andava dettata, ma in realtà, si tratta di procedura meramente attuativa di quanto già prevede la Dichiarazione fondamentale del 1974: *questione circa la legittimità di norme*.

L'istituto della *connessione*, dal canto suo, non pone qui problemi particolari (come invece in altri ordinamenti giuridici), poiché l'ufficio giudiziario sanmarinese è unico (quanto a competenza penale per materia e territorio): sono perciò lasciati, al riguardo, non preoccupanti margini di discrezionalità (art. 242). Ancora, fra le "varianti", vanno almeno menzionati il procedimento per *decreto di condanna* (artt. 256 e seguenti) e quello con *imputati minorenni* (art. 258 e seguenti): su quest'ultimo, grava innegabilmente l'assenza di collegi specializzati.

Problemi spinosi, ma non per questo da trascurare, si pongono (a) per i *conflitti* fra giurisdizioni; (b) fra potere giurisdizionale penale e altro potere statale; o (c) fra due organi della giurisdizione penale (compresi quelli, di funzioni, tra giudice e procuratore del fisco). Una disciplina pare indispensabile, proprio perché la materia può essere delicata: l'art. 252 demanda la risoluzione al Consiglio grande e generale, non essendo 'disponibili' altri appositi organi e risultando, il Consiglio suddetto, il primo depositario della sovranità statale.

14. *Cenni all'appello e alla revisione del giudicato*. - Anche la normativa sulle *impugnazioni* risente delle rammentate peculiarità istituzionali, mentre è stata necessaria, più che una riforma, una radicale 'rifondazione' della materia, a causa della ormai inaccettabile lacunosità del codice anteriore. Così, ad esempio, si è provveduto a caratterizzare l'appello (demandato a un organo, anch'esso, monocratico) come giudizio di merito e altresì di legittimità (artt. 261/3, 262 e 279), comprese le doglianze per provvedimento abnorme o per esercizio, in primo grado, di poteri non consentiti all'autorità giudiziaria.

Nonostante questo carattere misto, determinato dall'assenza di una corte di legittimità (o, comunque, di un giudizio ordinario di terzo grado), l'appello è stato disegnato – con profonde differenze dal sistema anteriore – quale procedura 'piena', nel merito, improntata all'oralità (art. 275/1 in relazione all'art. 233) e, senza eccessive restrizioni, a possibili ulteriori ac-

quisizioni probatorie (art. 277 in relazione all'art. 235). È stata altresì introdotta una rinnovata disciplina, volta ad offrire effettiva tutela alle parti (artt. 263, 269, 274/3), anche con riguardo ai limiti oggettivi (art. 278: principio c.d. del doppio grado e divieto di "*reformatio in pejus*", nonché art. 271) e a quelli soggettivi (c.d. effetti estensivi: art. 272).

La disciplina della *revisione* (demandata inevitabilmente, e secondo la tradizione, al Consiglio dei XII) è stata progettata, seppure con difficoltà, per offrire rimedi non marginali (ad esempio: art. 283/2) a un sistema — giova ribadire — che non prevede un apposito giudizio ordinario di legittimità. Al tempo stesso, si è cercato di temperare simile esigenza con quella di escludere impugnazioni pretestuose, o volte a trasformare l'istituto, pur sempre eccezionale ("*extrema ratio*"), in un 'usuale' sindacato di terza istanza (artt. 282/3, 284/2 e, soprattutto, art. 289/1). È mantenuta la previsione del c.d. "*consilium judiciale sapientis*" (art. 289/6 e 290/1), che appartiene alla tradizione e caratterizza più in generale l'ordinamento sammarinese (cfr. pure il già menzionato art. 134).

15. *Efficacia esecutiva dei provvedimenti e fase dell'esecuzione.* — Il libro VII in effetti affronta materie diverse, collocate nei due titoli che lo compongono. Il primo (artt. 291-311) è volto (a) a riordinare l'importante *materia dell'esecuzione*, sin qui disorganicamente disciplinata; (b) a 'recepire' vari traguardi già raggiunti, in proposito, dall'ordinamento sammarinese, al momento della riforma penale sostanziale (1974); (c) a uniformare e adeguare — rispetto a tale assetto anteriore — la disciplina e le garanzie procedurali.

Tale titolo I distingue, a sua volta, due diversi profili; innanzi tutto (sez. 1^a) quello concernente l'*efficacia esecutiva dei provvedimenti*: è previsto l'effetto sospensivo delle impugnazioni (appello), con speciale garanzia per le decisioni favorevoli all'imputato (art. 292, in specie, comma 3); una disciplina (anche) circa l'esecutività dei provvedimenti emanati nel corso del processo di cognizione (art. 293), con regola generale che, tuttavia, incontra una serie nutrita di speciali previsioni (ad esempio: artt. 10, 132, 158, 178, 187/5 etc.); una procedura incidentale di controllo (di primo e secondo grado), esperibile nel corso del processo (artt. 294 e 295), mentre l'art. 309 detta analoga disciplina per la fase successiva alla definizione del processo di cognizione.

La garanzia del "*ne bis in idem*", invece, ha già ricevuto (peculiare) previsione normativa in altra parte del progetto (artt. 202 e 203) e trova, nel libro VII, un mero completamento (art. 305).

Separatamente è affrontata (sez. 2^a) l'*esecuzione, intesa come fase successiva al concludersi del processo di cognizione*. Soprattutto qui — lo si accennava — si è trattato di 'risistemare' e completare, per i profili procedurali,

soluzioni già accolte a livello di normativa penale sostanziale. In assonanza a indirizzi affermati anche a livello internazionale, è costruita una disciplina improntata al principio di legalità (art. 296/1) e, soprattutto, di giurisdizionalità: il ruolo del giudice è fissato con regola generale (art. 304/1 lettera "c", tuttavia con ricognizione, nel medesimo articolo, di molteplici previsioni speciali, nonché art. 311) e con apposita procedura (art. 308), volta a realizzare concretamente il medesimo principio, anche con reclamo al giudice d'appello (art. 310).

Il procuratore del fisco, per conseguenza, è disegnato come organo che "cura" l'esecuzione con appositi ordini (artt. 300 e seguenti), in taluni casi con garanzia giurisdizionale, per così dire, 'eventuale' (art. 303) o, altrimenti, come organo che agisce tramite domande al giudice (artt. 299/1 e 308 cit.).

16. *Estradizione e altre forme di collaborazione internazionale.* — I rapporti giurisdizionali con l'estero (libro VII, titolo II) sono stati delineati pressoché *ex novo* con attenzione alle speciali esigenze (anche di natura territoriale) della Repubblica di San Marino e alla sua recente 'crescita' a livello internazionale, benché questa materia abbisogni anche di una più ammodernata legislazione speciale: convenzioni bilaterali o plurilaterali. La disciplina del codice è progettata, però, in via generale, ossia anche "ad integrazione" delle convenzioni menzionate (attuali o future) e delle norme di diritto internazionale generale (art. 312).

Esigenze fondamentali sono risultate quelle (a) di salvaguardare i diritti della persona sia nell'estradizione per l'estero (sez. 2^a) e dall'estero (sez. 3^a) (artt. 314, 319, 326 etc.), sia negli altri rapporti di c.d. assistenza e collaborazione giudiziaria internazionale (ad esempio: artt. 331/3, 332, 334, 336, 337/3, 339/2-4); (b) di affermare piene garanzie giurisdizionali, in contraddittorio, per tutti questi istituti (artt. 313, 317, 318, 331); (c) di ribadire i tradizionali poteri che, più direttamente attenendo alla sovranità e al rapporto fra stati, vanno riservati agli organi di governo, tuttavia precisandone l'ambito (art. 313 cit., artt. 315, 322, 324, 325, 329, 333, 339), corrispondentemente (d) stabilendo taluni conseguenti, specifici limiti che si pongono all'autorità giudiziaria sanmarinese (ad esempio: artt. 325, 328, 330, 333).

MASSIMO NOBILI
*Ordinario di Procedura penale
nella Facoltà di Giurisprudenza*

NOTE

¹ Le istituzioni sanmarinesi non risultano ancora adeguatamente studiate. Si segnala la c.d. *Relazione Astuti* ("Relazione della Commissione per lo studio dei problemi istituzionali dell'ordinamento sanmarinese", Roma, tip. editrice Cavour, 1972; la commissione fu autorevolmente composta dai professori Guido Astuti, Giovanni Cassandro, Vincenzo Cavallari, Giuseppe Chiarelli, Vezio Crisafulli, Leopoldo Elia, Orio Giacchi, Cesare Sanfilippo). Per ulteriori (ma più settoriali) indicazioni e rinvii: S. Caprioli, *Autonomia ed eteronomia nel diritto delle imprese*, in *La legislazione societaria sanmarinese*, Rimini, Maggioli, 1990, p. 18 e seg. (e note ivi).

Una encomiabile iniziativa di studi specialistici è attualmente promossa dall'Istituto giuridico sammarinese, di recente creazione (1986) (Via Salita alla Rocca, Repubblica di San Marino). Più generali e divulgative informazioni in AA.VV., *Storia illustrata della Repubblica di San Marino*, 3 volumi, Rep. di San Marino, Alep edit., 1985 (sull'ordinamento costituzionale, cfr., ivi, R. Bonelli, nel vol. III, p. 718 e seg.).

² È significativo che attualmente una "Scuola di diritto comune vigente" risulti promossa, tramite corsi e seminari, dall'Istituto qui menzionato alla nt. 1. Sul fenomeno storico e sui problemi attuali, cfr. specialmente S. Caprioli, *Autonomia*, cit., p. 13-29. Altrettanto indicativo, sempre in tale settore, che un codice di diritto civile venne 'commissionato' e redatto dal prof. Giuseppe Brini (Università degli Studi di Bologna); l'idea, tuttavia, venne lasciata cadere. Tale progetto, edito in Bologna, nel 1898, con il titolo "Schema per un codice civile nella Repubblica di San Marino", è stato recentemente (1991) ristampato a cura del menzionato Istituto giuridico sammarinese. Attualmente sono in vigore soltanto leggi su speciali materie.

Per un cenno alle (pur assai tardive) codificazioni nel settore del diritto e della procedura penale, cfr. qui il paragrafo successivo.

³ Legge 8 luglio 1974, n. 59 ("Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sanmarinese"). Sulle perplessità ed obiezioni che precedettero un tal passo, cfr. la "Relazione Astuti", cit., p. 9-23. Cfr. pure, nel progetto qui pubblicato, l'art. 251.

⁴ Una sintesi sull'assetto attuale dell'ordinamento giudiziario sanmarinese è offerta dalla "Relazione Astuti", cit., p. 111 e seg.

Per la prospettiva storica (in termini di netto apprezzamento per quel sistema, di stampo professionale), cfr. ora A. Giuliani - N. Picardi, *I modelli storici della responsabilità del giudice*, in *L'ordinamento giudiziario*, vol. I (Documentazione storica), Rimini, Maggioli, 1985, p. 208-220 (poi rielaborato in A. Giuliani - N. Picardi, *La responsabilità del giudice*, Milano, 1987, p. 23 e seg.), i quali, tuttavia, si soffermano pressoché esclusivamente sul profilo individuato dai titoli.

⁵ Cfr. M. Nobili, *Modernità di un antico sistema giudiziario* (discorso pronunciato per l'ingresso dei nuovi Capitani reggenti), in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1980, pag. 1065 e, per una più pessimistica prognosi anteriore: ID, *La fine di un sistema giudiziario*, in *Spirali*, fasc. del dicembre 1979.

⁶ "Relazione Astuti", cit., p. 19. Per un inquadramento di sintesi: C. Dolcini, in *Storia*, cit., vol. I, p. 99 e seg.

⁷ Per qualche cenno in proposito, cfr. M. Nobili, *Verso un nuovo processo penale sanmarinese: sintesi e comparazione con il codice italiano del 1988*, in *Il giusto processo*, 1989, fasc. 3°, p. 8-24 (varie parti di tale pubblicazione sono state qui utilizzate per la redazione dei paragrafi successivi).

⁸ Cfr. la *Relazione al codice* (del 1974), in appendice all'edizione, curata dal giudice dott. Lamberto Emiliani, Repubblica di San Marino, 1976, p. 123 e seg.

⁹ Un recente, utile contributo (con riguardo agli Statuti della Città di Perugia, tuttavia fortemente simili a quelli della Repubblica di San Marino) è dovuto a S. Caprioli, *Evoluzione storica delle funzioni d'accusa (ovvero: Il caso Giacompruccio e poche note introduttive)*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero* (a cura di A. Gaito), Napoli, 1991, p. 37-49.

Gli statuti sanmarinesi sono attualmente noti e consultabili in una raccolta seicentesca, riedita nel 1834 e ristampata nel 1895: "Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini", Florentiae, ex Cooperativa Typographia. Per l'evoluzione storica di tali testi, cfr. A. Selva, in *Storia*, cit., vol. I, p. 191 e seg.

¹⁰ Sulle ascendenze storiche di tale 'residuo', cfr. S. Caprioli, *Evoluzione*, cit., p. 40 e 44.

¹¹ M. Nobili, *Relazione sulla riforma della procedura penale sanmarinese*, in *Critica penale*, 1979, p. 159 e seg. (con ulteriori dati sui primi lavori e sull'opera delle Commissioni).

¹² Tali stesure anteriori, poi refluite (con non marginali modifiche) nel progetto definitivo che qui si pubblica, vennero accompagnate da ampie relazioni di commento, articolo per articolo (inedite).

MASSIMO NOBILI

DRAFT OF A NEW CODE OF CRIMINAL PROCEDURE FOR THE REPUBLIC OF SAN MARINO

The draft (consisting of 7 books and 339 articles), published herewith (pp. 211-283), after ten years of hard work, was drawn up by Prof. Massimo Nobili (University of Bologna) on behalf of the Government of San Marino. It was submitted to the "Consiglio Grande e Generale", during the July 12-13, 1990 session. The introductory essay (pp. 191-208) illustrates the really extraordinary features of (a) the juridical-institutional system, for which this draft is intended and, above all, (b) the historical development which led to such system.

Even though there have been deep changes, and there is at present a remarkable growth at an international level, it is no mere chance, that the Republic of San Marino today still preserves many features of the Italian "Città-stato" of the "common law" period: in this way the Republic itself has been named "the last heir, in Europe, of a very high tradition of juridical civilization". For example, no code has ever been introduced into the sector of civil law and procedure.

Also in the penal sector and court system, these lines, carrying on the Italian tradition, kept the Republic of San Marino outside the basic stages represented, in the rest of continental Europe, by bourgeois revolution in 1789-1791. Equally the Republic itself never came to know that well-diversified Napoleonic order which developed a court system with bureaucratic nature and a so-called mixed criminal procedure (a trial based on the accusatorial principle but balanced by a judicial phase entrusted to an investigative magistrate and based on the inquisitorial system of law).

The present draft aims to replace the ruling code of criminal procedure (dating back to 1878) which is completely inadequate and out of date, while the criminal code dating from 1865, was completely reformed in 1974 (§ 2 of the introductory essay).

Again, as compared to the above-mentioned historical and institutional features, the draft, herewith reported, is almost the opposite to the practically contemporary new code promulgated for the Italian Republic in 1988 and has almost nothing in common with and bears no reference to the "families" of Common law procedural systems, the inquisitorial, or the already-mentioned so-called "mixed" (or "two-stage") systems of Napoleonic origin.

For specific reasons (expressed in § 3) the new system calls into action the prosecution, the defence and the judge, as umpire, immediately (at the very first report of the offence) that is to say even before the criminal action (requested by the public prosecutor) begins. All this is a consequence of the belief that, in contemporary societies, right from the very suspicion of an offence, contextual require-

ments immediately arise regarding not only the prosecution, but also the defence and the judge.

Following this line (§ 4) the project conceives and regulates the whole series of activities following the report of the crime (up to the final judgement) as a single phase, entrusted to the control (and later to the decision) of the same judge. Consequently, both the discipline of the acts and the rules of evidence are identical during the whole proceeding.

All this (as specified in the introductory essay, § 3) because it is unwise today to establish different stages of the procedure – in whatever way qualified or regulated – which are entrusted to the police or to the public prosecutor or to the investigating magistrate alone.

The system, in an attempt to grant a main and active role to both the parties (prosecution and defence) is always founded upon the full and solid functions of the judge (§ 5); his powers are however exercised, according to the law, on the request of the parties.

The introductory essay subsequently describes the course of the proceeding with reference to complaint, to police activity, to the immediate activation of the different procedural functions (especially of the defence). To meet special requirements of the public prosecutor, with reference to the specific case (i.e. without being predetermined in a general and abstract way by the law), the judge is awarded discretionary powers when activities are necessary which also involve secrecy.

Alongside of this procedure (so-called "internal", that is secret to say referred to subjects of the proceeding) there is a strict protection of the so-called outer secret (with reference to society); the specific reasons for this general regulation are shown (§ 8).

References are given below to the rules regarding the hearings and the other forms of adversarial confrontation as well as rules of evidence (§ 9); references are also made to the judge's power to control the development of the prosecution (including the taking of the penal action or the request for dismissal) (§ 10); the regulation of the acts (§ 11) and the taking of protective measures (§ 12).

Some "variations" are regulated and described separately (§ 13) to the ordinary course of the procedure: crimes committed by or against judges; abstention and substitution of a judge; private victim of the crime; relationship between different jurisdictions; juvenile proceedings; conflict between different jurisdictional powers or with other powers of State.

The conclusive parts of this draft and also the introductory essay, are dedicated to the appeal and to the rehearing of the convicted persons (§ 14); to the executive efficacy of the judgement and the other provisions, as well as to the correctional phase (§ 15); to the jurisdictional relationship with foreign countries as regards extradition and other forms of judicial aid (especially as regards evidentiary matters) (§ 16).

LIBRO PRIMO – I SOGGETTI

TITOLO I – IL GIUDICE. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE FUNZIONI GIUDIZIARIE PENALI

Art. 1 – Organi giudicanti in materia penale –

(1) Organi giudicanti per il primo grado e per il grado d'appello, in materia penale, sono rispettivamente il commissario della legge e il giudice delle appellazioni.

(2) Le leggi di ordinamento giudiziario e disposizioni del presente codice determinano i casi in cui le funzioni del commissario della legge e del giudice delle appellazioni sono demandate rispettivamente al commissario della legge supplente e al giudice delle appellazioni supplente, precostituiti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

(3) Al Consiglio dei XII è devoluta la revisione disciplinata nel libro sesto, titolo terzo; la legge determina le altre attribuzioni del medesimo organo in materia penale.

Art. 2 – Precostituzione del magistrato –

(1) Le leggi di ordinamento giudiziario disciplinano la designazione del giudice agli uffici giudiziari e alle funzioni penali. Qualora a tali funzioni siano demandati più di un commissario della legge, o più di un giudice delle appellazioni, o più d'un procuratore del fisco, la designazione a trattare ogni processo è determinata secondo i criteri prestabiliti dalle leggi medesime.

(2) Le disposizioni del comma 1° si osservano a pena di nullità, secondo l'articolo 63 comma 1° lettera (a) o lettera (b).

Art. 3 – Incompatibilità con l'ufficio del giudice – (1) Non può essere giudice chi svolse nel medesimo processo, l'ufficio di procuratore del fisco, di difensore, di perito, di testimone, o funzioni di polizia.

(2) Non può essere giudice chi già svolse tale ufficio in un diverso grado del medesimo processo.

(3) Nei casi di cui ai commi 1° e 2°, qualora non possa essere designato un altro giu-

dice che svolga le stesse funzioni penali e precostituito secondo l'articolo 2 comma 1°, la funzione è demandata al giudice supplente.

(4) Le disposizioni dei precedenti commi si osservano a pena di nullità, secondo l'articolo 63 comma 1° lettera (a).

Art. 4 – Processi riguardanti magistrati –

(1) Nei processi in cui un commissario della legge, o un giudice delle appellazioni, anche se non designato alle funzioni penali, o il procuratore del fisco debba assumere la qualità di persona imputata o indiziata di reato, o di parte lesa, le funzioni tutte, di giudice di primo grado, delle appellazioni, di procuratore del fisco sono esercitate dai magistrati supplenti precostituiti secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

(2) Le disposizioni del comma 1° si applicano anche (a) nelle ipotesi in cui tali soggetti esercitavano, al momento del fatto, le funzioni ivi individuate; (b) ai processi riuniti per connessione; (c) ai processi non riuniti ma nei quali, tuttavia, risulta persona imputata o indiziata di reato chi partecipò o cooperò con taluno dei soggetti elencati nel comma 1° o individuati nella lettera (a) del presente comma.

(3) Le disposizioni dei precedenti commi si osservano a pena di nullità, secondo l'articolo 63 comma 1° lettera (a) o lettera (b).

Art. 5 – Astensione del giudice: casi –

(1) Qualora sussistano (a) gravi ragioni, determinate da rapporti di parentela, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro, fra il commissario della legge o un suo prossimo congiunto, tale secondo l'articolo 85, e la persona imputata o indiziata di reato, o la parte lesa, o i difensori di costoro, il commissario della legge ha l'obbligo di dichiararlo. Lo stesso obbligo sussiste (b) nel caso in cui il commissario della legge abbia reso consigli, pareri, oppure abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti, oggetto del processo, nonché (c) per altre gravi

ragioni di convenienza o d'interesse personale, diverse da quelle elencate.

Art. 6 - Richiesta di astensione e decisione -

(1) La dichiarazione di cui all'articolo 5, con richiesta di sostituzione, è presentata, appena risulti la sussistenza del motivo di astensione e comunque non oltre l'apertura dell'udienza dibattimentale, per iscritto ma senz'altra formalità, al magistrato che svolge funzioni direttive presso l'ufficio giudiziario. Tale magistrato decide prontamente e comunque entro cinque giorni, con decreto motivato.

(2) Qualora il magistrato che deve astenersi svolga attualmente le funzioni direttive di cui al comma 1°, gli effetti dell'astensione si producono, in deroga all'articolo 10, con la dichiarazione.

(3) Le disposizioni dell'articolo 5 e dei commi precedenti si applicano anche al giudice delle appellazioni.

Art. 7 - Ricusazione del giudice: casi e richiesta - (1) Nei casi individuati nell'articolo 5, le parti possono ricusare il commissario della legge o il giudice delle appellazioni.

(2) La ricusazione è proposta al Consiglio dei XII con richiesta che contiene l'indicazione dei motivi e delle prove o ragioni su cui essa si fonda. La richiesta medesima è contestualmente comunicata da chi la propone, in copia, al magistrato ricusato e a quello che svolge funzioni direttive presso l'ufficio giudiziario.

(3) La richiesta di cui al comma 2° va proposta entro venti giorni da quando il soggetto legittimato ebbe notizia certa del processo, del magistrato designato e del motivo che determina la ricusazione. La richiesta medesima non può comunque essere proposta dopo l'apertura dell'udienza decisoria dibattimentale.

(4) Le disposizioni dei precedenti commi si osservano a pena d'inammissibilità.

Art. 8 - Magistrati supplenti e membri del Consiglio dei XII - (1) I magistrati supplenti non possono astenersi né essere ricusati.

(2) Qualora una delle situazioni disciplinate negli articoli 3, 4 e 5 ricorra con riguardo a un membro del Consiglio dei XII, il medesimo ha obbligo di astensione.

Art. 9 - Procedura per la decisione sulla ricusazione - (1) Il Consiglio dei XII, qualora la richiesta risulti manifestamente inammissibile, lo dichiara immediatamente con decreto motivato, altrimenti provvede secondo la procedura richiamata e stabilita nei commi seguenti e nell'articolo 10.

(2) Il Consiglio dei XII decide con urgenza, osservando le disposizioni di cui l'articolo 289 commi 3°, 4°, 5° e 7°, in quanto applicabili: le notificazioni e gli avvisi sono effettuati alle parti e al magistrato ricusato.

(3) Il magistrato ricusato può esaminare gli atti e presentare osservazioni scritte.

(4) Qualora risulti ricusato il procuratore del fisco, interviene avanti al Consiglio dei XII il procuratore del fisco supplente.

(5) Il Consiglio dei XII provvede con decreto motivato, con il quale dichiara l'inammissibilità della richiesta, oppure l'accoglie, oppure la rigetta. Il decreto è comunicato con urgenza al giudice, alle parti e al magistrato che svolge funzioni direttive presso l'ufficio giudiziario.

(6) La ricusazione è dichiarata inammissibile anche quando il magistrato, benché in pendenza di una richiesta di ricusazione, si astenga e l'astensione sia accolta.

Art. 10 - Effetti della richiesta di astensione o della ricusazione ed effetti della decisione -

(1) Le richieste di astensione o di ricusazione non producono effetti sui poteri e sui doveri del giudice e del procuratore del fisco, né sospendono il processo. Tuttavia la sospensione può essere disposta dal giudice che procede.

(2) La sospensione può altresì essere disposta, con decreto motivato, dal magistrato con funzioni direttive, in caso di astensione, e dal Consiglio dei XII, in caso di ricusazione. Il decreto è comunicato con urgenza al giudice che procede e alle parti.

(3) In caso di accoglimento della richiesta di astensione o di ricusazione, qualora non possa essere designato un altro giudice che svolga le stesse funzioni penali e preconstituito secondo l'articolo 2 comma 1°, la funzione medesima è demandata al giudice supplente. Dal momento in cui gli è comunicato il decreto di accoglimento di cui all'articolo 6 comma 1° o rispettivamente all'articolo 9 comma 5°, il magistrato sostituito non può compiere alcun atto del processo.

(4) Ferme le disposizioni di cui all'articolo 253, sono nulli, secondo l'articolo 63, gli atti compiuti, dal giudice sostituito, dopo la comunicazione di cui al comma 3°.

(5) Il decreto di cui al precedente comma 3° dichiara, se del caso, la nullità di atti.

TITOLO II - IL PROCURATORE DEL FISCO

Art. 11 - Guarentigie e funzioni del procuratore del fisco - (1) Il procuratore del fisco è il titolare dell'accusa penale e, nell'esercizio delle sue funzioni, dipende esclusivamente dalla legge. Ha obbligo di provvedere prontamente su ogni notizia di reato, secondo le

CODICE DI PROCEDURA PENALE PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

disposizioni del presente codice, esercitando l'azione penale o richiedendo il decreto di archiviazione.

(2) Salve le disposizioni richiamate nel comma 3°, il procuratore del fisco richiede al giudice le acquisizioni probatorie; richiede altresì, secondo le previsioni della legge, le misure cautelari e gli altri provvedimenti necessari e compie ogni ulteriore atto specificatamente demandatogli dalla legge.

(3) Il procuratore del fisco ha gli autonomi poteri cautelari e di acquisizione probatoria preveduti negli articoli 165 e 210 comma 5°.

Art. 12 – Organo cui sono demandate le funzioni d'accusa – (1) Organo dell'accusa avanti al commissario della legge, al giudice delle appellazioni e al Consiglio dei XII è il procuratore del fisco designato secondo l'articolo 2.

(2) Le leggi di ordinamento giudiziario e disposizioni del presente codice determinano i casi in cui le funzioni d'accusa sono demandate al procuratore del fisco supplente.

Art. 13 – Astensione e ricasazione del procuratore del fisco – (1) Il procuratore del fisco si astiene e può essere ricasato, anche per il grado d'appello, secondo le disposizioni dettate per l'astensione e la ricasazione del giudice.

(2) Le richieste di astensione e di ricasazione del procuratore del fisco e il decreto con il quale si provvede sulle medesime sono comunicati anche al giudice che procede.

TITOLO III – LA PARTE LESA

Art. 14 – Parte lesa – (1) Parte lesa è il titolare di un diritto che si pretende direttamente leso dal reato, anche se non è denunziante, querelante o titolare di una pretesa restitutoria o risarcitoria. La legge prevede i diritti, i doveri, gli oneri che riguardano la parte lesa costituita secondo le disposizioni seguenti e la parte lesa non costituita.

(2) Qualora parte lesa sia un minorenni, una persona interdetta o inabilitata, un ente collettivo, ferme le disposizioni del presente codice, si applica la normativa civile sulla capacità di stare in giudizio.

(3) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, la parte lesa sta in giudizio ed è rappresentata dal suo difensore che riceve e compie ogni atto del processo non espressamente riservato alla parte medesima.

(4) Il domicilio della parte lesa, per ogni effetto processuale, s'intende eletto presso il difensore.

Art. 15 – Forme e termini per la costituzione della parte lesa – (1) Anche se non abbia ricevuto comunicazione giudiziaria secondo gli articoli 195 e 196, la parte lesa si costituisce nel processo penale mediante dichiarazione scritta, proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con deposito nella cancelleria. La dichiarazione contiene, a pena d'inammissibilità, (a) le generalità di chi si costituisce; (b) l'individuazione del processo; (c) la nomina di un difensore o la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio; (d) l'indicazione delle ragioni di legittimazione secondo l'articolo 14; (e) la sottoscrizione con attestazione di autenticità secondo l'articolo 29; (f) la procura speciale, ove la parte lesa abbia provveduto con tale atto.

(2) La costituzione di parte lesa non è ammessa ove risulti una sua espressa rinunzia alla costituzione medesima.

(3) La dichiarazione di costituzione della parte lesa, se effettuata anteriormente all'udienza decisoria dibattimentale, non è efficace sino a che copia della dichiarazione medesima sia notificata al procuratore del fisco e alla persona imputata o indiziata di reato, ovvero, nell'ipotesi di cui l'articolo 25 comma 2°, al difensore ivi preveduto.

(4) La costituzione della parte lesa è ammessa successivamente alla registrazione della notizia di reato secondo l'articolo 193 e fino all'apertura dell'udienza decisoria dibattimentale di primo grado. In tal caso il giudice, a richiesta dell'imputato, concede un termine a difesa, provvedendo secondo l'articolo 234.

Art. 16 – Effetti della costituzione ed esclusione della parte lesa – (1) La costituzione di parte lesa produce effetto in ogni stato e grado del processo, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

(2) Entro il termine indicato nell'articolo 15 comma 4°, qualora accerti che la costituzione della parte lesa è inammissibile, il giudice ne dichiara l'esclusione dal processo, anche se ad essa fu inviata comunicazione giudiziaria. Il giudice provvede anche d'ufficio, con ordinanza, sentite le parti.

(3) Con le forme di cui al comma 2° il giudice provvede altresì a dichiarare l'esclusione della parte lesa dal processo, ove quest'ultima espressamente rinunzi alla costituzione, o qualora il suo difensore non intervenga secondo l'articolo 231 comma 4°.

TITOLO IV – L'IMPUTATO

Art. 17 – Garanzie e diritti della persona indiziata di reato – (1) Le garanzie e i diritti rico-

nosciuti dalla legge all'imputato si estendono alla persona indiziata di reato.

(2) Si considera indiziata di reato, la persona arrestata secondo l'articolo 165 e quella indicata o comunque individuata come tale nella notizia di reato o in un successivo atto del processo.

(3) La legge determina i casi nei quali garanzie e diritti riconosciuti alla persona imputata o indiziata di reato si estendono ad altri soggetti.

Art. 18 - Incertezza o errore sull'identità fisica o sulla morte della persona imputata -

(1) Qualora risultino elementi di dubbio sull'identità fisica della persona imputata o indiziata di reato, oppure sulla sua esistenza in vita, il giudice provvede, anche d'ufficio, ai necessari accertamenti.

(2) Non appena risulti comunque l'errore sull'identità fisica della persona imputata, si provvede secondo le disposizioni degli articoli 225, 226 e del libro quinto, titolo secondo, assolvendo con enunciazione di tale causa nel dispositivo. Se si tratta di persona indiziata di reato, si provvede con decreto di archiviazione, enunciando nel medesimo la suddetta causa.

(3) Qualora il dubbio di cui al comma 1° residui nonostante gli accertamenti effettuati, si provvede secondo l'articolo 237 comma 4°, anche in deroga all'articolo 225 comma 2°, con assoluzione per insufficienza di prove sull'identità fisica ovvero sulla morte della persona imputata. Se si tratta di persona indiziata di reato, si provvede con decreto di archiviazione, per non essersi potuta accertare l'identità fisica della persona o la sua morte.

Art. 19 - Incertezza o errore sulle generalità della persona imputata - (1) Qualora non si debba applicare la disposizione dell'articolo 18, l'incertezza o l'attuale impossibilità di attribuire alla persona imputata o indiziata di reato le esatte generalità non impedisce il compimento di alcun atto del processo.

(2) In caso di errore sulle generalità della persona imputata o indiziata di reato, che non comporti l'errore di persona di cui all'articolo 18, si provvede a correzione secondo l'articolo 33.

(3) Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al caso d'incertezza o di errore sulle generalità di altre persone.

Art. 20 - Sentenza irrevocabile pronunciata con errore sulle generalità, sull'identità fisica, sulla morte della persona - (1) In caso di sentenza o di decreto che abbia definito il processo di cognizione secondo l'articolo 292 commi 1° e 2° e che contenga errore sulle ge-

neralità della persona assolta o condannata, tale da non implicare errore sull'identità fisica della medesima, si provvede a correzione secondo l'articolo 33.

(2) In caso di sentenza di assoluzione che abbia definito il processo secondo l'art. 292 comma 1°, e in deroga all'articolo 202, l'azione penale è nuovamente esercitata contro la medesima persona e per il medesimo fatto, qualora sopravvengano prove dalle quali risulti che la morte fu erroneamente dichiarata o che l'errore sull'identità fisica non sussisteva.

(3) Nell'ipotesi di cui al comma 2° si provvede secondo l'articolo 198, qualora ne ricorrano i presupposti.

(4) In caso di sentenza di condanna o di decreto che abbia definito il processo di cognizione secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, ove si sia deciso con errore sull'identità fisica della persona, si provvede a revisione secondo il titolo terzo del libro sesto.

Art. 21 - Infermità dell'imputato tale da escluderne la cosciente partecipazione al processo -

(1) Qualora risultino elementi per ritenere una attuale infermità della persona imputata o indiziata di reato, tale da escludere la sua partecipazione cosciente al processo, il giudice provvede, anche d'ufficio, con ogni accertamento utile al riguardo. Nel frattempo il giudice dispone, con il limite stabilito nell'articolo 70 comma 2°, l'assunzione delle prove richieste dalla difesa; qualora sussista assoluto pericolo per il ritardo, dispone l'assunzione di prove a richiesta di altre parti o d'ufficio e adotta ogni necessario provvedimento.

(2) Qualora risulti accertata l'attuale incapacità della persona imputata o indiziata di reato di partecipare coscientemente al processo, se non deve essere emanato decreto d'archiviazione o se l'imputato non deve essere assolto secondo l'articolo 226, il giudice dispone la sospensione del processo; si applica, nei limiti della assoluta necessità, l'articolo 152.

(3) In caso di sospensione del processo ai sensi del comma 2°, si applica l'articolo 253 e il giudice dispone, anche d'ufficio, ogni opportuno accertamento sul perdurare della causa di sospensione. La sospensione è revocata non appena risulti che ne è cessata la causa, o che deve essere emanato decreto d'archiviazione, o che l'imputato deve essere assolto secondo l'articolo 226.

TITOLO V - LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 22 - Organi di polizia giudiziaria e dipendenza dei medesimi - (1) Organi con fun-

zioni di polizia giudiziaria sono gli ufficiali ed agenti del corpo della gendarmeria e del corpo di polizia civile.

(2) Svolgono altresì funzioni di polizia giudiziaria il servizio d'igiene ambientale, gli uffici urbanistici, tributari, del lavoro e altri soggetti, nei limiti in cui particolari disposizioni normative assegnano le funzioni medesime a tali servizi, uffici e soggetti.

(3) Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, i soggetti di cui ai commi 1° e 2°, dipendono esclusivamente e direttamente dall'autorità giudiziaria.

Art. 23 - Funzioni di polizia giudiziaria -

(1) La polizia, anche di propria iniziativa, ricerca e prende notizia dei reati, con identificazione degli autori; interrompe la flagranza commissione di atti criminosi e adotta le misure di cui agli articoli 165 e 166; raccoglie ogni notizia utile e ne informa il procuratore del fisco e il giudice secondo gli articoli 190 commi 3° e 4°; provvede secondo l'articolo 208 comma 1°; presta l'attività esecutiva e di assistenza preveduta negli articoli 34 comma 6°, 45 comma 2°, 72, 164 o in altre disposizioni della legge.

(2) La polizia provvede altresì ad acquisizioni probatorie entro i limiti stabiliti negli articoli 208 comma 2°, 209 e 210.

TITOLO VI - I DIFENSORI

Art. 24 - Difensori di fiducia - (1) L'imputato ha diritto di farsi assistere, in ogni stato e grado del processo, da uno o da due difensori di fiducia.

(2) La parte lesa che si costituisce nel processo penale è rappresentata da un solo difensore.

(3) L'imputato nomina il difensore di fiducia con le modalità di cui agli articoli 38 e 39; con le stesse modalità può revocare o sostituire il difensore.

(4) Fermo quanto stabilito nell'articolo 14 commi 2°, 3°, 4° e nell'articolo 15 comma 1° lettera (c), la disposizione del comma 3° si applica alla parte lesa che si costituisce nel processo penale.

Art. 25 - Difensore d'ufficio - (1) Qualora l'imputato non nomini un difensore di fiducia o ne rimanga comunque privo, il giudice nomina un difensore d'ufficio contestualmente alla comunicazione giudiziaria e, comunque, prima del compimento di qualsiasi atto successivo alla notizia di reato.

(2) Il giudice nomina altresì un difensore d'ufficio, qualora e finché risulti ignota la persona indiziata di reato.

(3) La parte lesa che si costituisce nel processo penale ha diritto di essere rappresentata da un difensore d'ufficio, se ammessa al gratuito patrocinio.

(4) Sono previste a pena di nullità le disposizioni che assicurano all'imputato il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia, invece del difensore d'ufficio.

Art. 26 - Poteri, doveri e garanzie del difensore - (1) Al difensore dell'imputato sono attribuiti gli stessi diritti e poteri processuali che la legge riconosce a tale parte, salvo che si tratti di diritti e poteri attribuiti personalmente a quest'ultima e salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge.

(2) Fermo quanto stabilito nell'articolo 270, l'imputato può revocare, con dichiarazione espressa, l'atto compiuto dal proprio difensore, prima che si sia provveduto sull'atto medesimo.

(3) Il difensore di fiducia o nominato d'ufficio può farsi sostituire, per il compimento di determinati atti, da un altro difensore.

(4) Il difensore ha facoltà di rinunciare al mandato anche per violazione di diritti. Il giudice inoltra rapporto ai competenti organi di vigilanza, qualora risultino elementi di violazione della normativa sulla professione forense.

(5) La difesa di più imputati, oppure di più parti lese, può essere assunta da un difensore comune, qualora non esista incompatibilità rispetto alla posizione degli assistiti.

(6) Il giudice, qualora rilevi l'incompatibilità di cui comma 5°, avverte la parte e il difensore, con verbalizzazione, se del caso, del suddetto avvertimento. Si applica la seconda parte del comma 4°.

(7) La revoca e la sostituzione di cui all'articolo 24 comma 3° e la rinuncia al mandato di cui al precedente comma 4° hanno efficacia, qualora il difensore sia unico, dal momento in cui la parte risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o d'ufficio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 27 - Nozione di parti - (1) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, quando una norma del presente codice è dettata con riferimento alle parti, tale dizione ricomprende il procuratore del fisco, la persona imputata o indiziata di reato, i suoi difensori, il difensore della parte lesa costituita.

LIBRO SECONDO – GLI ATTI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Sez. 1ª – Formazione, rifacimento, duplicazione e correzione degli atti

Art. 28 – Disposizioni del giudice per il compimento di atti – (1) Fermo le disposizioni della legge che stabiliscono particolari forme, il giudice adotta, anche oralmente e d'ufficio, ogni opportuna prescrizione per il compimento dell'atto, cosicchè, con riguardo al caso concreto, ne sia assicurata l'efficacia e sia altresì assicurata l'effettiva tutela delle parti e dei terzi.

Art. 29 – Sottoscrizione dell'atto – (1) Salvo che la legge disponga diversamente, quando è richiesta la sottoscrizione, il nome e cognome sono apposti, di propria mano, alla fine dell'atto.

(2) L'autenticità della firma o di altra scrittura, quando richiesta, è attestata dal cancelliere, da altro soggetto a ciò legittimato, oppure, se si tratta di una parte privata, dal difensore della medesima.

(3) Se la persona che dovrebbe apporre la propria firma è fisicamente impedita o non sa scrivere, la circostanza è attestata dai soggetti di cui al comma 2°.

Art. 30 – Data dell'atto – (1) Salvo quanto stabilito in speciali disposizioni della legge, quando è richiesta la data, sono indicati il giorno, il mese, l'anno, il luogo in cui l'atto è compiuto e, se del caso, anche l'ora.

(2) Quando l'indicazione della data è stabilita a pena di nullità, quest'ultima non sussiste, se la data può essere stabilita senza incertezze in ogni suo elemento. Il giudice provvede all'integrazione con ordinanza.

Art. 31 – Surrogazione, ricostituzione e rinnovazione dell'atto smarrito, sottratto o distrutto – (1) Alla surrogazione, ricostituzione, rinnovazione dell'atto si provvede, secondo le disposizioni dei commi seguenti, qualora l'atto medesimo risulti ancora necessario per la

regolare prosecuzione e per il buon esito del processo.

(2) L'originale dell'atto smarrito, sottratto o distrutto è surrogato da una copia autentica. Il giudice provvede, anche d'ufficio, con ordinanza.

(3) Se non è possibile procurare una copia autentica, l'atto può essere ricostituito sulla base del contenuto di altri atti o di prove acquisibili al riguardo. Il giudice provvede anche d'ufficio, con ordinanza, sentite le parti, stabilendo le modalità della ricostituzione.

(4) Se la ricostituzione di cui il comma 3° risulta impossibile, imprecisa o incompleta, il giudice anche d'ufficio, sentite le parti, dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto. Qualora si tratti di un atto di parte, il giudice assegna un termine adeguato per il suo compimento; l'ordinanza è notificata all'interessato e il termine decorre dal giorno di tale notificazione.

(5) Quando risulta che l'atto ricostituito o rinnovato è sostanzialmente diverso da quello originario, il giudice anche d'ufficio, sentite le parti, ne dichiara con ordinanza l'inefficacia.

Art. 32 – Falsità in atti – (1) Se emergono elementi di falsità in verbali o in ogni altro atto compiuto nel processo penale, si provvede nelle forme ordinarie secondo l'articolo 224 e, ricorrendone i presupposti, secondo l'articolo 243.

Art. 33 – Correzione di errori materiali – (1) Fermo quanto stabilito in materia d'invalidità nel titolo quarto del presente libro o in speciali disposizioni della legge, l'atto contenente errori materiali è corretto o integrato, al più presto, dal giudice che procede.

(2) Il giudice provvede secondo il comma 1°, anche d'ufficio, sentite le parti, con ordinanza.

(3) Dopo che il processo di cognizione è stato definito secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, provvede, secondo il comma 1°, il

commissario della legge. Si osservano gli articoli 308 e 310, in quanto applicabili.

Sez. 2ª – Atti e provvedimenti del giudice.
Fascicolo processuale. Atti delle parti

Art. 34 – Atti e provvedimenti del giudice –

(1) La legge determina i casi in cui il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza, del decreto.

(2) La sentenza e l'ordinanza sono sempre motivate in fatto e in diritto. Il decreto è motivato nei casi previsti dalla legge.

(3) A pena di nullità, le sentenze, le ordinanze e i decreti sono sottoscritti dal giudice e recano l'indicazione della data. I provvedimenti medesimi recano altresì il sigillo dell'ufficio.

(4) Quando la legge non qualifica il tipo di provvedimento da adottare, il giudice provvede con ordinanza in caso di rigetto anche parziale o di declaratoria d'inammissibilità di una richiesta e, in caso di accoglimento, quando risulta una opposizione o richiesta contrastante; altrimenti il giudice provvede con decreto.

(5) Salvo che legge disponga diversamente, i provvedimenti del giudice sono comunque adottati, a pena di nullità, in forma scritta, se del caso mediante dettatura a verbale.

(6) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, durante il compimento di atti e per l'esecuzione dei suoi provvedimenti, il giudice può farsi assistere e avvalersi della polizia giudiziaria o della forza pubblica.

Art. 35 – Vizi della motivazione – (1) È nullo il provvedimento per il quale la legge preveda, con disposizione di carattere generale o speciale, la motivazione, se quest'ultima manca o risulta inadeguata.

Art. 36 – Assistenza del cancelliere. Formazione e custodia del fascicolo – (1) Il giudice e il procuratore del fisco, nel compimento degli atti processuali loro rispettivamente demandati dalla legge, sono assistiti dal cancelliere.

(2) In deroga al comma 1º, il giudice e rispettivamente il procuratore del fisco, per gli atti a lui demandati, possono disporre che le funzioni di assistenza siano svolte da altro personale della cancelleria.

(3) Fermo quanto stabilito negli articoli 74, 189, 205 o in altre particolari disposizioni della legge, il cancelliere cura e custodisce il fascicolo processuale nel quale inserisce gli originali degli atti e provvedimenti del giudice, i verbali e ogni altro documento ritualmente acquisito; si applicano, alle cose sequestrate o comunque acquisite al processo,

le disposizioni di cui all'articolo 130. Il giudice adotta anche oralmente ogni opportuno provvedimento a tali propositi.

(4) Le prescrizioni di cui al comma 3º sono adempiute nell'immediatezza, sotto la vigilanza del giudice, anche ad efficace e tempestiva tutela dei diritti di cui all'articolo 204.

Art. 37 – Rilascio di copie, copie autentiche, estratti e certificati – (1) Fermo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge e nell'articolo 76, i soggetti che hanno diritto alla consultazione secondo le modalità e limitazioni specificate negli articoli 204 e 205 possono ottenere, a proprie spese, copie autentiche, copie, estratti, certificati e riproduzioni di atti, nonché di cose acquisite al processo.

(2) Il rilascio di copie autentiche e di certificati è disposto dal giudice con decreto che può contenere limitazioni all'uso della copia autentica e del certificato rilasciato.

(3) La disciplina di cui ai commi precedenti è estesa ai soggetti interessati che, durante il processo o dopo la sua definizione secondo l'articolo 292 comma 1º e 2º, nonché ove si sia provveduto con decreto di archiviazione, ne facciano richiesta; il giudice, ove risulti sussistere un legittimo interesse, dispone il rilascio di copia, copia autentica, certificato o riproduzione, con decreto motivato che può contenere limitazioni all'uso della copia, certificato o riproduzione.

(4) Dopo che il processo di cognizione è stato definito secondo l'articolo 292 commi 1º e 2º, provvede, secondo i commi precedenti, il commissario della legge.

(5) Le facoltà previste nei commi precedenti non fanno venir meno i divieti posti nell'articolo 222, fermo quanto ivi stabilito nel comma 3º.

Art. 38 – Dichiarazioni e atti delle parti –

(1) Fermo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, le dichiarazioni e gli atti delle parti, quando non sono verbalizzati durante il compimento di altri atti, sono compiuti, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, avanti al cancelliere che ne cura la verbalizzazione o, redatti in forma scritta, sono depositati o sono spediti tramite servizio postale al cancelliere.

(2) In caso di spedizione tramite servizio postale, la sottoscrizione della parte deve essere autenticata. Il cancelliere appone sul documento l'indicazione della data e dell'ora di ricevimento e la propria sottoscrizione.

Art. 39 – Dichiarazioni e atti di persone detenute o internate – (1) La persona detenuta, internata o custodita in carcere può compie-

re atti e rendere dichiarazioni che sono ricevuti dal direttore della casa di prevenzione e di pena o degli altri istituti individuati nel libro primo, titolo quinto, capitolo quinto del codice penale.

(2) Anche nei casi preveduti nel comma 1° e qualora la persona risulti sottoposta a obblighi di soggiorno secondo l'articolo 152, le dichiarazioni e gli altri atti possono essere ricevuti da un ufficiale di polizia giudiziaria.

(3) Degli atti compiuti secondo i precedenti commi si redige verbale con immediata trasmissione all'autorità giudiziaria competente; gli atti medesimi si considerano compiuti al momento della ricezione e verbalizzazione da parte del soggetto a ciò legittimato.

Sez. 3ª - Documentazione degli atti

Art. 40 - Verbali - (1) I verbali documentano quanto il pubblico ufficiale ha compiuto o constatato o attesta essere avvenuto in sua presenza. Salvo quanto stabilito nell'articolo 32, i fatti attestati nel verbale sono comunque valutati dal giudice secondo l'articolo 90.

(2) Il verbale rappresenta con fedeltà e completezza il contenuto dell'atto da documentare.

(3) Il pubblico ufficiale, in specie qualora si adottino moduli a stampa, cura, con riferimento alle comunicazioni e avvertimenti relativi a diritti, che le forme e gli accadimenti enunziati corrispondano esattamente a quanto si compie e che il destinatario di comunicazioni e avvertimenti comprenda con chiarezza i medesimi.

(4) Nel verbale sono indicate la data e l'identità dei soggetti che compiono l'atto o che intervengono al suo compimento, i quali tutti, previa lettura, sottoscrivono il verbale subito dopo la sua conclusione.

(5) Il verbale contiene l'indicazione dell'ora di apertura e di chiusura ed è firmato su ciascuna facciata da chi lo redige.

(6) Le disposizioni dei commi 4° e 5° si osservano anche quando la prosecuzione dell'atto è rinviata ad altro giorno o ad altra ora.

(7) Nei casi di cui all'articolo 36 comma 1°, il verbale è redatto dal cancelliere, o secondo quanto ivi stabilito nel comma 2°. Il giudice controlla la verbalizzazione e, al termine, firma il documento su ciascuna facciata; sono annotate le correzioni da lui apportate e le frasi da lui dettate, con indicazione di tale circostanza.

(8) Si osservano a pena di nullità le disposizioni del comma 4° che riguardano l'indicazione delle persone intervenute e la da-

ta, fermo quanto stabilito nell'articolo 30 comma 2°; si osservano altresì a pena di nullità le disposizioni che riguardano la sottoscrizione, secondo il comma 4°, del pubblico ufficiale e, nei casi di cui al comma 7°, del giudice e del cancelliere o persona incaricata della cancelleria.

Art. 41 - Diritto delle parti in ordine alla verbalizzazione - (1) Le parti, nonché gli altri soggetti che intervengono hanno diritto, a pena di nullità dell'atto, di far inserire nel verbale proprie dichiarazioni, durante il compimento dell'atto medesimo, nonché al termine della verbalizzazione. Il giudice, con ordinanza, esclude o limita tali verbalizzazioni, in caso di dichiarazioni pretestuose, palesemente non pertinenti o contrarie alla legge.

Art. 42 - Documentazione degli interrogatori e di altri atti - (1) A pena d'inutilizzabilità, è sempre disposta l'integrale registrazione fonografica, oppure audiovisiva, oppure la documentazione tramite stenotipia, degli interrogatori, delle testimonianze, delle ricognizioni e dei confronti, salvo che il procuratore del fisco e i difensori intervenuti dichiarino di rinunciare a tali forme di documentazione e il giudice disponga in tal senso con ordinanza.

(2) L'attività di documentazione di cui al comma 1° è compiuta dai soggetti e secondo la disciplina di cui all'articolo 40 comma 7°, prima parte, oppure con l'intervento di personale specializzato, designato dal giudice. Si applica l'articolo 28.

(3) In caso d'impossibilità materiale, il giudice dispone, con ordinanza specificamente motivata a pena d'inutilizzabilità, che si provveda, in tutto o in parte, con le sole forme di cui all'articolo 40.

(4) Il giudice può disporre che, contestualmente alla registrazione fonografica oppure audiovisiva di cui al comma 1°, si provveda altresì secondo l'articolo 40 ma, in deroga al comma 2° di tale articolo, con redazione del verbale in forma sintetica. In tale verbale si dà atto della contestuale registrazione, con ogni opportuna indicazione al riguardo.

(5) Durante le udienze e il compimento di atti, anche nei casi di cui al comma 1° parte finale e al comma 3°, i difensori e il procuratore del fisco, fermi i divieti di cui all'articolo 222, possono comunque provvedere a una propria registrazione fonica. Il giudice, con decreto motivato, pone divieti o limitazioni al riguardo, soltanto se l'esecuzione di tale registrazione reca ritardo o intralcio al compimento dell'atto. Si applica l'articolo 28.

(6) Se necessita per le esigenze del processo, il giudice dispone, anche d'ufficio, che si provveda, con le forme disciplinate nei precedenti commi, alla documentazione, in tutto o in parte, di atti diversi da quelli previsti nel comma 1°

Art. 43 - Conservazione, consultazione e trascrizione delle registrazioni fonografiche o audiovisive - (1) I nastri contenenti la registrazione fonografica o audiovisiva, eseguita secondo l'articolo 42, sono custoditi e conservati a cura del cancelliere. Il giudice vigila su tale opera.

(2) Alla documentazione di cui all'articolo 42 si applica la disciplina relativa alla consultazione e alla copia di atti del fascicolo processuale. Il cancelliere e il giudice, nell'ambito delle rispettive funzioni, curano che tali operazioni non pregiudichino l'integrità del documento.

Art. 44 - Utilizzazione delle registrazioni fonografiche o audiovisive e dei verbali contestuali - (1) Quando ne risulti la necessità, il giudice, anche d'ufficio, ordina al cancelliere o al personale di cancelleria, oppure a un esperto con le forme della perizia, la trascrizione integrale o parziale delle registrazioni fonografiche, o audiovisive, o della documentazione redatta tramite stenotipia.

(2) In ogni caso in cui occorra, il giudice, anche d'ufficio, dispone la diretta audizione o riproduzione delle registrazioni fonografiche o audiovisive, o il controllo della documentazione redatta tramite stenotipia; si redige verbale, dando atto di eventuali difformità rispetto alle trascrizioni.

TITOLO II - NOTIFICAZIONI E AVVISI

Sez. 1ª - Notificazioni

Art. 45 - Organi delle notificazioni - (1) La notificazione di atti è eseguita dal cursore per ordine del giudice, del procuratore del fisco, del cancelliere, o a richiesta delle parti private.

(2) Il giudice, o rispettivamente il procuratore del fisco per gli atti demandatigli, può disporre che la notificazione sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

Art. 46 - Forme sostitutive - (1) Equivale a notificazione, la dichiarazione scritta della ricezione di una copia, da parte del destinatario, con apposizione della data, con firma del destinatario e con attestazione di autenticità e veridicità di tali scritture. Equivale altresì a notificazione, la comunicazione al destinatario presente, effettuata durante il compimento di altro atto, da parte dell'auto-

rità giudiziaria o di polizia, con attestazione nel verbale.

(2) Le forme di cui al comma 1° si osservano a pena di nullità.

Art. 47 - Oggetto della notificazione -

(1) La notificazione consiste nella consegna, effettuata dall'organo legittimato, personalmente o tramite servizio postale nei casi consentiti dalla legge, di copia autentica e integrale dell'atto, salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge. Tale disciplina si osserva a pena di nullità.

(2) Il cancelliere ricava dall'originale dell'atto da notificare tante copie, certificandone la conformità, quante sono le persone alle quali l'atto deve essere notificato dagli organi a ciò legittimati.

Art. 48 - Dichiarazione di domicilio per le notificazioni -

(1) La persona imputata o indiziata di reato che compare per la prima volta davanti al giudice, al procuratore del fisco, alla polizia giudiziaria, è invitata a rendere dichiarazione con la quale individua un domicilio, nel territorio della Repubblica, per le notificazioni; tale dichiarazione è documentata in processo verbale. La persona è avvertita che, in difetto della dichiarazione medesima, si provvederà secondo gli articoli 49, 50 e 51.

(2) Nel primo atto che venga notificato, per ordine dell'autorità giudiziaria, alla persona imputata o indiziata di reato, viene formulato l'invito di cui al comma 1°, con avvertimento che, in difetto della dichiarazione di domicilio ivi preveduta, le successive notificazioni verranno effettuate nel luogo in cui è avvenuta la precedente.

(3) In qualunque momento la persona imputata o indiziata di reato ha facoltà di dichiarare un proprio domicilio, nel territorio della Repubblica, per le notificazioni, ovvero di dichiarare un domicilio, in tale territorio, diverso e sostitutivo rispetto a quello dichiarato o individuato secondo i commi 1° e 2°.

(4) Sono valide le notificazioni eseguite nel domicilio precedentemente dichiarato o individuato, purché esse risultino ordinate o richieste prima che sia pervenuta la dichiarazione del nuovo domicilio secondo il comma 3°.

Art. 49 - Notificazione mediante consegna al destinatario o ad altre persone -

(1) La notificazione è eseguita mediante consegna alla persona destinataria ovunque essa si trovi.

(2) Se destinatario della notificazione è il procuratore del fisco, la consegna avviene presso il suo ufficio. Possono provvedere direttamente le parti e i difensori; il pubblico

ufficiale addetto all'ufficio attesta sull'originale e sulla copia l'avvenuta consegna, le generalità di chi esegui quest'ultima e la data.

(3) Se destinatario della notificazione è una persona giuridica o un ente pubblico, la notificazione avviene secondo il regime della procedura civile.

(4) Qualora non sia possibile provvedere consegnando la copia personalmente al destinatario, la notificazione si esegue presso la residenza, o il domicilio, o presso il luogo in cui risulti certo che il destinatario ha dimora abituale o svolge la propria attività lavorativa. La consegna si compie nelle mani di persona convivente, o non saltuariamente addetta alla casa o al luogo di attività lavorativa, o nelle mani del portiere dello stabile, o di persona che ha il compito di vigilare sul destinatario. In tali casi la notificazione si considera eseguita il terzo giorno dalla consegna della copia.

(5) A pena di nullità non si può provvedere consegnando la copia a persona minore degli anni diciotto o palesemente incapace d'intendere e di volere al momento della consegna.

(6) Alle persone diverse dal destinatario si consegna un plico chiuso; sull'esterno di quest'ultimo si provvede alla documentazione di cui all'articolo 53.

(7) Se non si rinviene un idoneo consegnatario, o se il medesimo rifiuta di ricevere il plico, si applica l'articolo 53 comma 3° e si provvede, quindi, secondo l'articolo 51.

Art. 50 - Notificazione a mezzo del servizio postale

(1) Qualora la consegna non possa avvenire nei modi di cui all'articolo 49, il cursore provvede a mezzo del servizio postale; in tal caso l'atto è spedito al destinatario, nel luogo individuato dall'articolo 49 comma 4° in piego raccomandato chiuso, con avviso di ricevimento sul quale va specificato, come mittente, l'organo o persona che ordinò o richiese la notificazione.

(2) La notificazione di cui al comma 1° si considera eseguita nella data che risulta dall'avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario. In caso di consegna a una delle persone individuate come idonee nell'articolo 49, la notificazione si considera eseguita il terzo giorno da quello che risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario medesimo.

(3) Se il destinatario della notificazione rifiuta di ricevere il plico, o si astiene dal sottoscrivere l'avviso di ricevimento, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso stesso che è restituito al mittente assieme al piego; la notificazione si considera eseguita.

(4) Se il consegnatario è inadatto, o rifiuta di ricevere il plico, o si astiene dal sotto-

scrivere l'avviso di ricevimento, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso e si provvede, quindi, secondo l'articolo 51.

Art. 51 - Irreperibilità dell'imputato

(1) Quando non è possibile effettuare la notificazione all'imputato secondo gli articoli 49 e 50, l'organo demandato alla notificazione riferisce al giudice, secondo l'articolo 53 comma 3°, le difficoltà incontrate e le ricerche svolte. Quando occorre, il giudice dispone che il cursore o la polizia giudiziaria compia nuove ricerche, al fine di rendere possibile la notificazione nelle forme ordinarie.

(2) Se la ricerche svolte in precedenza risultano sufficienti, o se quelle ulteriori eventualmente disposte secondo il comma 1° non danno esito positivo, il giudice, con decreto motivato, dichiara l'irreperibilità e dispone che le notificazioni siano eseguite presso il difensore di fiducia o nominato d'ufficio; che copia con l'indicazione del difensore suddetto sia affissa alle porte del tribunale commissariale e contestualmente presso il castello di dimora, o di residenza, o di domicilio della persona. Dell'affissione si redige verbale.

(3) Copia del decreto d'irreperibilità è trasmesso al cursore ed è da questi comunicato al destinatario mediante plico postale raccomandato, chiuso, inviato al domicilio, o residenza, o dimora nota.

(4) Il decreto d'irreperibilità cessa d'avere efficacia con la pronuncia della sentenza conclusiva del grado e si provvede ulteriormente osservando la disciplina del comma 2°.

(5) Le notificazioni conseguenti a decreto d'irreperibilità si considerano eseguite il terzo giorno dall'ultimo degli adempimenti previsti nel comma 2°.

(6) Sono nulle le notificazioni eseguite con violazione delle garanzie stabilite nei commi precedenti a tutela dell'imputato irreperibile.

Art. 52 - Persona imputata o indiziata di reato residente all'estero

(1) Fermo quanto stabilito in convenzioni internazionali con efficacia nella Repubblica e in altre particolari disposizioni di legge, non appena risulta che la persona imputata o indiziata di reato risiede all'estero, il cancelliere la invita, mediante telegramma inoltrato in uno dei luoghi individuati nell'articolo 49 comma 4°, a dichiarare il proprio domicilio, nel territorio della Repubblica, secondo l'articolo 48.

(2) Se il telegramma di cui al comma 1° non può essere inviato perché non si conosce alcuno dei luoghi di cui all'articolo 49 comma 4°, o se non viene dichiarato il domicilio secondo il comma 1°, si applicano le di-

sposizioni dell'articolo 51 commi dal 2° al 7°, sempre che non sia possibile provvedere secondo gli articoli 49 e 50.

Art. 53 - Documentazione dell'attività di notificazione - (1) Il cursore o il soggetto incaricato secondo l'articolo 45 comma 2° certifica la eseguita notificazione mediante relazione redatta nelle forme di verbale in calce alla copia notificata e a quella da restituire al richiedente o all'organo che ordinò la notificazione.

(2) La relazione indica l'autorità che ha ordinato la notificazione, oppure la parte privata che l'ha richiesta; la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualifiche, in rapporto al destinatario, secondo l'articolo 49; la data e il luogo della consegna.

(3) Quando la consegna dell'atto non è possibile o è impedita dal rifiuto opposto dal destinatario o da uno dei consegnatari individuati nell'articolo 49 comma 4°, nella relazione sono menzionati, oltre a tale circostanza, i luoghi, i tempi e i modi delle ricerche e delle operazioni svolte, i motivi della mancata consegna dell'atto e le notizie sulla reperibilità del destinatario.

Art. 54 - Nullità della notificazione - (1) Oltre a quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, la disciplina della presente sezione inerente alla qualifica dell'organo demandato alla notificazione, alle persone e ai luoghi in cui può validamente essere effettuata la consegna, anche da parte dell'incaricato del servizio postale, si osservano a pena di nullità. La notificazione è altresì nulla, qualora risulti non certa la data, oppure il richiedente, oppure il destinatario, o il consegnatario.

Sez. 2ª - Avvisi

Art. 55 - Avvisi e comunicazioni - (1) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, quando un soggetto deve essere avvertito dell'avvenuto o del successivo compimento di un atto, o deve esserne ordinata la comparizione, e quando comunque deve essere data una comunicazione, il giudice invia al destinatario, tramite il cancelliere o la polizia giudiziaria, un avviso od ordine scritto nel quale sono indicati l'autorità procedente; le generalità e ogni elemento idoneo a identificare il destinatario; il nome della persona imputata o indiziata di reato e gli elementi idonei a identificare il processo, nonché l'atto da compiere o compiuto e, se si tratta di atto da compiere, il luogo, il giorno e l'ora stabiliti.

(2) Si osservano, per gli avvisi, le dispo-

sizioni relative alle notificazioni, in quanto applicabili.

Art. 56 - Avvisi e comunicazioni alla persona imputata o indiziata di reato - (1) Fermo quanto stabilito per la comunicazione giudiziaria e per l'imputazione, o in altre particolari disposizioni della legge, il primo avviso o comunicazione diretto alla persona imputata o indiziata di reato contiene, a pena di nullità, l'indicazione dell'imputazione o, anteriormente alla formulazione di quest'ultima, gli elementi stabiliti dall'articolo 195 per la comunicazione giudiziaria.

TITOLO III - TERMINI

Art. 57 - Computo dei termini - (1) I termini si computano secondo il calendario comune, prescindendo, per quelli stabiliti a mesi o ad anni, dal numero dei giorni che compongono ciascun mese; in tali casi il termine scade nel giorno corrispondente a quello iniziale e, se esso manca secondo il calendario comune, nel giorno successivo.

(2) Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si esclude il giorno o l'ora iniziale e si considera il giorno o l'ora finale.

(3) Il termine per compiere atti presso l'ufficio giudiziario o tramite un ufficio pubblico si considera scaduto nel momento in cui, secondo la normativa vigente, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

(4) Se il momento finale di un termine coincide con un giorno festivo o, per gli atti da compiere in un ufficio giudiziario o tramite un ufficio pubblico, con un giorno di chiusura di questi ultimi, il termine scade nel primo giorno successivo non festivo o di non chiusura.

(5) Il differimento del termine previsto nel comma 4° per i casi di chiusura di un ufficio pubblico opera anche se la legge prevede modalità alternative per il compimento dell'atto.

(6) Se, per il compimento di un atto, è fissato un termine anteriore al compimento di un altro atto, oppure anteriore a un certo giorno od ora, le ore o i giorni che compongono tale termine si computano interi e liberi.

Art. 58 - Sanzioni per l'osservanza di termini - (1) I termini sono stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi preveduti dalla legge.

Art. 59 - Abbreviazione e proroga di termini - (1) Il soggetto a favore del quale è stabilito un termine può rinunciarvi o consentire alla sua abbreviazione. Il giudice decide con ordinanza.

(2) Se concorrono gravi ragioni, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza la proroga di termini.

Art. 60 - Rimessione in termine - (1) La rimessione in termine è disposta qualora l'inosservanza del termine sia dipesa da causa non imputabile al soggetto che doveva osservarlo.

(2) La rimessione in termine è richiesta dal soggetto interessato, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal momento in cui cessò la causa dell'inosservanza, con individuazione specifica della causa medesima e con allegazione o indicazione delle prove; il giudice decide con ordinanza. Competente è il giudice che dovrebbe provvedere sull'atto cui si riferisce il termine non osservato.

(3) Con l'ordinanza che accoglie la richiesta, il giudice assegna un nuovo termine per il compimento dell'atto, oppure dispone, in quanto possibile, la rinnovazione dell'atto cui il richiedente aveva diritto di partecipare e adotta altresì ogni provvedimento necessario.

TITOLO IV - INVALIDITÀ DEGLI ATTI

Art. 61 - Inammissibilità - (1) Fermo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, sono inammissibili gli atti delle parti o di soggetti privati mancanti di potere o legittimazione.

(2) L'inammissibilità è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Art. 62 - Principio di legalità e poteri del giudice in ordine alle nullità - (1) L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti processuali è causa di nullità nei casi stabiliti dalla legge in via generale o speciale.

(2) L'inosservanza di disposizioni diverse da quelle individuate nel comma 1° rende nullo l'atto qualora, in rapporto alle circostanze del caso, risultino adeguate, specifiche ragioni per cui l'inosservanza medesima impedisce il fine perseguito dalla prescrizione e l'esercizio di diritti. Il giudice provvede, a richiesta di parte, con ordinanza specificatamente motivata in ordine alle ragioni suddette.

(3) Alle nullità di cui al comma 2° si applica la disciplina delle nullità relative.

(4) L'inosservanza di disposizioni in materia di tributi non rende l'atto invalido.

Art. 63 - Previsione generale di nullità assolute - (1) Oltre a quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, determinano una nullità assoluta, insanabile e da rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del pro-

cesso, l'inosservanza delle disposizioni di legge che riguardano (a) la costituzione del giudice; (b) la costituzione, l'iniziativa e la partecipazione del procuratore del fisco; (c) la partecipazione e la difesa della persona imputata o indiziata di reato.

(2) La disciplina del comma 1° si applica anche quando una disposizione speciale di nullità sia da ricomprendere in una delle previsioni del medesimo comma 1°.

Art. 64 - Denegata giustizia - (1) La nullità di cui all'articolo 63 inficia altresì gli atti che dipendono, con ingiusto ostacolo a funzioni o diritti riconosciuti dalla legge, da ogni illegale divieto posto alle parti o da ogni illegale omissione o rifiuto di decidere su una richiesta ritualmente avanzata dalle parti medesime.

(2) In deroga all'articolo 27, la causa d'invalidità stabilita nel comma 1° determina, per la parte lesa, una nullità relativa.

Art. 65 - Nullità relative - (1) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, le nullità diverse da quelle individuate negli articoli 63 e 64 comma 1° sono relative.

(2) L'inosservanza delle disposizioni di legge che riguardano la partecipazione e la rappresentanza della parte lesa determina una nullità relativa.

Art. 66 - Deducibilità e sanatoria delle nullità relative - (1) Le nullità relative sono sanabili e rilevabili a richiesta di parte e, nei casi previsti dalla legge, di altri interessati. Tali nullità non possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione e da chi diede causa alla nullità medesima.

(2) La nullità relativa va eccepita, a pena di decadenza, prima che sia concluso il grado nel corso del quale si verificò la nullità medesima e, ove essa infici un provvedimento impugnabile, con l'atto d'impugnazione.

(3) La nullità relativa è sanata, se l'atto ha conseguito il suo scopo rispetto a tutti i soggetti interessati; se questi ultimi accettarono espressamente gli effetti dell'atto o rinunziarono espressamente ad eccepire la nullità.

Art. 67 - Conversione dell'atto invalido - (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 261 comma 3°, un atto invalido o comunque difforme rispetto a una disposizione della legge è considerato efficace rispetto ad altra, se

CODICE DI PROCEDURA PENALE PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

possiede tutti i requisiti prescritti da quest'ultima.

Art. 68 – Invalidità derivate ed effetti della declaratoria d'invalidità – (1) L'invalidità di un atto rende invalidi gli atti che da esso dipendono.

(2) Il giudice, nel dichiarare una invalidità, stabilisce altresì a quali altri atti essa si

estenda e dispone l'immediata rinnovazione degli atti necessari, salvo quanto stabilito nel comma 3°

(3) Il giudice dispone la regressione del processo al momento in cui è stato compiuto l'atto invalido, se la rinnovazione immediata determina pregiudizio per le parti, o se essa risulta non conforme alle disposizioni sull'ordine necessario degli atti del processo.

LIBRO TERZO - LE PROVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 69 - Pertinenza della prova - (1) L'autorità giudiziaria provvede, secondo le disposizioni del presente codice, alla ricerca e all'acquisizione delle prove che procurino le conoscenze necessarie per le decisioni previste dalla legge sulla notizia di reato e sull'imputazione.

Art. 70 - Poteri delle parti e del giudice. Diritto alla prova - (1) Qualora la legge non disponga diversamente, le prove sono ammesse dal giudice a richiesta delle parti.

(2) Il giudice rigetta la richiesta se la prova non è pertinente; se è vietata dalle legge; se la richiesta risulta pretestuosa o sicuramente superflua in rapporto alle altre acquisizioni probatorie.

(3) Il giudice dispone d'ufficio l'acquisizione della prova quando ciò risulta assolutamente indispensabile per le decisioni da adottare, o per valutare una prova già assunta, nonché nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 71 - Provvedimenti del giudice per l'acquisizione di prove - (1) Le acquisizioni probatorie sono disposte dal giudice con ordinanza; la motivazione è estesa ai presupposti per l'atto da compiere, qualora essi siano previsti dalla legge. Si applica l'articolo 28.

(2) I provvedimenti di cui al comma 1° possono, prima della loro esecuzione, essere revocati o modificati con ordinanza, sentiti il procuratore del fisco e i difensori, qualora risultino nuovi elementi o ragioni da indicare nella motivazione del nuovo provvedimento.

Art. 72 - Delega e altre forme di collaborazione per l'acquisizione della prova - (1) È vietato al giudice delegare l'esame delle parti e l'assunzione della testimonianza, salvo quanto stabilito nell'articolo 137 comma 5°; i confronti e le ricognizioni; l'esecuzione della perquisizione e del sequestro nei casi pre-

veduti dagli articoli 80 e 82; l'esecuzione dell'ispezione corporale, salvo quanto stabilito nell'articolo 122 comma 2°.

(2) Durante il compimento delle acquisizioni probatorie, il giudice può farsi assistere da appartenenti alla polizia giudiziaria o alla forza pubblica.

Art. 73 - Documentazione delle acquisizioni probatorie - (1) Fermo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, delle attività concernenti l'acquisizione di prove si redige verbale. In caso di omissione, è vietata la testimonianza su quanto si sarebbe dovuto documentare con verbale.

Art. 74 - Acquisizioni probatorie non più pertinenti o rilevanti - (1) In ogni stato e grado del processo, qualora risulti manifesto che un'acquisizione probatoria è del tutto non pertinente o non rilevante, il giudice, ove risulti il consenso espresso del procuratore del fisco e delle parti private oppure dei loro difensori, può disporre, con ordinanza, lo stralcio dal fascicolo processuale. Si redige verbale, allegato agli atti del processo assieme all'ordinanza.

(2) Dopo la definizione del processo di cognizione secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, provvede, secondo il comma 1°, il commissario delle legge.

(3) Il giudice dispone che le acquisizioni probatorie stralciate siano custodite riservatamente; si redige apposito registro.

(4) L'ordinanza emanata dal commissario della legge secondo il comma 1° è immediatamente appellabile; contro quella prevista nel comma 2° è proponibile reclamo; si osserva l'articolo 310, in quanto applicabile e non derogato. L'appello e il reclamo sospendono l'esecuzione.

(5) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ove non si debba provvedere secondo la disciplina dettata per la restituzione di cose sequestrate o altrimenti acquisite al processo, o secondo il titolo terzo, sezione quarta del presente libro.

Art. 75 - Prove atipiche - (1) È vietato procedere all'accertamento mediante mezzi di prova diversi da quelli previsti dalla legge, ove ciò determini violazione di garanzie individuali o di disposizioni che altrimenti sarebbero da osservare.

(2) Ove possa essere ammesso, secondo il comma 1°, un mezzo di prova diverso da quelli previsti dalla legge, si osservano comunque le disposizioni del titolo terzo, in quanto applicabili. Il giudice dispone l'ammissione con ordinanza, sentite le parti e provvedendo secondo l'articolo 28.

(3) È vietato applicare la disciplina dettata per uno dei mezzi di prova previsti dalla legge, diverso da quello di cui ricorrono i presupposti, qualora ciò determini violazione di garanzie individuali o di disposizioni che altrimenti sarebbero da osservare.

Art. 76 - Prove acquisite in altri processi -

(1) È vietata l'acquisizione di prove da altri processi penali, civili, amministrativi, oppure da procedimenti amministrativi a natura non giurisdizionale, (a) quando l'acquisizione risulterebbe vietata nell'attuale processo penale; (b) quando l'acquisizione determinerebbe violazione di garanzie individuali o di disposizioni, tali da comportare l'invalidità della prova, che si sarebbero dovute osservare se la prova fosse assunta nell'attuale processo penale.

(2) La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prove acquisite in processi o procedimenti stranieri.

Art. 77 - Prove illecite - (1) La prova ottenuta mediante un reato commesso al fine della sua acquisizione nel processo penale è inutilizzabile contro l'imputato.

Art. 78 - Acquisizione di prove che comporti sacrificio di diritti - (1) Il giudice provvede, anche secondo l'articolo 28, affinché l'acquisizione della prova avvenga efficacemente ma con il minor sacrificio possibile di diritti anche dei terzi.

(2) La disposizione del comma 1°, in quanto applicabile, è osservata anche dalla polizia giudiziaria.

Art. 79 - Tutela del segreto politico - (1) È vietata ogni acquisizione probatoria che comporti violazione del segreto previsto negli articoli 329 e 340 del codice penale.

(2) Qualora emerga o sia opposto un segreto politico, il giudice, anche d'ufficio, richiede parere vincolante al Congresso di stato. Quest'ultimo può interpellare o essere chiamato a riferire al Consiglio grande e generale.

(3) Il giudice stabilisce un termine non

inferiore a trenta giorni, trascorso il quale senza che il parere gli sia stato trasmesso, decide autonomamente con ordinanza.

Art. 80 - Tutela del segreto difensivo, religioso, sanitario - (1) Gli avvocati o procuratori legali e i loro ausiliari; i ministri di culto; coloro che esercitano una professione sanitaria e i loro ausiliari non hanno l'obbligo di rendere dichiarazioni su fatti conosciuti nell'esercizio e a causa della professione o ministero.

(2) Il segreto di cui al comma 1° può essere opposto anche su parte delle domande.

(3) I soggetti individuati nel comma 1° possono richiedere ed essere autorizzati dal giudice a conferire preliminarmente con la persona assistita, senza pregiudizio per il sollecito svolgimento delle indagini.

(4) Qualora ricorra il caso disciplinato nel comma 1°, è vietato acquisire le notizie ivi previste. (a) tramite l'esame di persone le quali abbiano appreso le notizie medesime dai soggetti individuati nel comma 1°; (b) tramite documenti scritti o fonici che rappresentino tali notizie.

(5) Qualora sia opposto il segreto di cui al comma 1° e sussistano seri elementi che facciano ritenere infondata l'asserzione, il giudice anche d'ufficio, disposti se del caso accertamenti, decide con ordinanza.

(6) Qualora ricorra il caso e nei limiti disciplinati nel comma 1°, presso i soggetti ivi individuati è vietato procedere a ispezioni, perquisizioni e sequestri, con eccezione (a) di quanto costituisca prova di un reato commesso dai soggetti medesimi e (b) di quanto costituisca corpo di reato, ovvero cosa sulla quale o mediante la quale il reato fu commesso oppure cosa che ne costituisce il prodotto.

(7) Presso i soggetti individuati nel comma 1° si provvede preliminarmente, in ogni caso, con l'ordine di consegnare di cui all'articolo 125 comma 3°; in caso di mancata consegna e di opposizione del segreto, il giudice provvede, se ne ricorrono i presupposti, secondo il comma 5°.

(8) Sono vietate le intercettazioni e le captazioni foniche di conversazioni con i soggetti e nei limiti individuati nel comma 1°.

Art. 81 - Avvertimenti a tutela del segreto difensivo, religioso, sanitario - (1) Nell'ipotesi di cui all'articolo 80 comma 1°, l'omissione dell'avvertimento previsto nell'articolo 95 comma 2° rende inutilizzabili le acquisizioni probatorie, tranne che la persona, spontaneamente, o successivamente avvertita, dichiari espressamente di non opporre il segreto.

(2) Nell'ipotesi di cui all'articolo 80 comma 7°, l'omissione dell'ordine preliminare di consegnare rende inutilizzabili le acquisizioni probatorie.

Art. 82 - Tutela di altri segreti professionali

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 80 e 81 si applicano anche ai notai, ai dottori commercialisti, ai ragionieri, ai funzionari e impiegati di una pubblica amministrazione o di un istituto di credito, salvo che si proceda per reato che consente la carcerazione cautelare e sussistano adeguati elementi di fondatezza della notizia di reato o dell'imputazione. Si osservano gli articoli 71 comma 1° e 162.

Art. 83 - Tutela di vincoli familiari

(1) Salvi i casi individuati nel comma 2°, nessuno ha obbligo di rendere dichiarazioni contro un prossimo congiunto.

(2) L'obbligo di cui al comma 1° sussiste (a) per la persona che ha dato origine al processo penale contro il prossimo congiunto, mediante querela o altra notizia di reato, o (b) qualora la persona medesima o un suo prossimo congiunto sia offeso dal reato e non si possa ottenere altrimenti la prova.

(3) Nel caso disciplinato nel comma 1°, la mancanza dell'avvertimento di cui all'articolo 95 comma 2° rende inutilizzabili le dichiarazioni rese contro il prossimo congiunto, tranne che la persona spontaneamente, o successivamente avvertita, dichiara espressamente di non avvalersi del diritto di astensione.

(4) Qualora il prossimo congiunto si sia avvalso del diritto, o ricorra l'ipotesi d'inutilizzabilità di cui al comma 3°, s'applica la disposizione dell'articolo 80 comma 4°.

Art. 84 - Casi di non punibilità - (1) Nei casi preveduti dagli articoli 350, 357 comma 2°, 358, 362 del codice penale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento della libertà o dell'onore.

Art. 85 - Nozione di prossimi congiunti

(1) Al fine dell'applicazione degli articoli 83 e 84, anche in deroga a quanto stabilito nel codice penale, si considerano prossimi congiunti (a) gli ascendenti e discendenti in linea retta; (b) i fratelli e le sorelle; (c) le persone legate da vincolo di adozione, affiliazione, filiazione fuori dal matrimonio; (d) gli affini nello stesso grado dei soggetti sin qui elencati; (e) il coniuge. Allo stesso fine il giudice può equiparare al coniuge (f) chi conviva o sia convissuto come coniuge; (g) il coniuge separato o quello nei cui confronti sia

intervenuto annullamento o scioglimento del matrimonio.

Art. 86 - Provvedimenti del giudice in caso di segreto - (1) Qualora risulti accertata l'esistenza di un segreto, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, il giudice lo dichiara nella sentenza.

Art. 87 - Prove indirette - (1) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, è vietata la utilizzazione di dichiarazioni con le quali vengano riferite dichiarazioni apprese in forma verbale o scritta da altra persona, anche se indicata o individuabile.

(2) Il divieto di cui al comma 1° non opera, se le dichiarazioni riferite (a) provengono dalla persona imputata o indiziata di reato, oppure integrano la confessione di persona diversa da quella attualmente imputata o indiziata di reato; (b) provengono da persona, indicata da chi riferisce o comunque individuata, la quale sia nel frattempo esaminata; (c) provengono da persona, indicata da chi riferisce o comunque individuata, la quale sia morta o della quale sia impossibile l'esame per assoluta irreperibilità o per sopravvenuta infermità di mente. Nell'ipotesi di cui alla lettera (b) il giudice dispone, anche d'ufficio, l'esame.

(3) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se le dichiarazioni di altre persone sono riferite nel corso di conversazioni telefoniche o captate secondo gli articoli 112 e 113.

(4) Fermo quanto stabilito negli articoli 73 e 104 comma 2°, le disposizioni dei commi 1° e 2° si applicano anche se le dichiarazioni di altre persone sono riferite da appartenenti alla polizia giudiziaria.

Art. 88 - Inutilizzabilità della prova

(1) Sono inutilizzabili (a) le prove specificamente qualificate tali dalla legge; (b) le prove acquisite con violazione di un divieto posto da norme processuali penali; (c) le prove il cui provvedimento di ammissione sia nullo; (d) le prove dichiarate tali dal giudice secondo l'articolo 89.

(2) La prova è altresì inutilizzabile, quando una disposizione stabilita a pena di nullità, fermo il regime di rilevazione di quest'ultima, va applicata ad un atto a natura probatoria.

(3) Non sono in alcun modo utilizzabili come prove le informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria secondo gli articoli 23 comma 1° e 190 commi 3° e 4°. Si applica l'articolo 91 comma 2°.

(4) È nullo secondo l'articolo 63 comma 1° ogni provvedimento che assume a fonda-

CODICE DI PROCEDURA PENALE PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

mento una prova inutilizzabile, eccettuato il caso in cui risulti che le residue prove furono da sole sufficienti all'adozione del provvedimento.

(5) È vietata l'ammissione ed acquisizione di prove non utilizzabili, qualora la non utilizzabilità risulti già anteriormente al compimento dell'atto.

Art. 89 - Inutilizzabilità della prova per inosservanza di forme - (1) Fuori dai casi previsti nell'articolo 88, il giudice, anche d'ufficio, sentiti il procuratore del fisco e i difensori, valutate le circostanze del caso, dichiara con ordinanza l'inutilizzabilità della prova, qualora l'inosservanza di forme prescritte dalla legge o secondo l'articolo 28 abbia impedito il fine perseguito dalla legge o dal giudice, o abbia determinato grave pregiudizio per i diritti delle parti.

Art. 90 - Valutazione delle prove - (1) Il giudice adotta le proprie decisioni esclusivamente in base alle prove acquisite nel processo, valutandole obiettivamente e prudentemente e osservando i vincoli normativi che riguardano la motivazione dei provvedimenti.

(2) Il giudice indica nella motivazione le prove poste a base della decisione e gli argomenti per cui non risultano attendibili le eventuali prove contrarie.

(3) La decisione può essere fondata su accadimenti notori, qualora non risultino, dal processo, elementi in senso contrario.

Art. 91 - Valutazione della prova indiziaria - (1) Gli indizi non possono essere assunti a fondamento delle decisioni, salvo che essi risultino gravi, precisi, concordanti.

(2) È vietato valutare quale indizio la prova inutilizzabile.

Art. 92 - Decisioni in caso di dubbio - (1) In ogni caso di dubbio determinato dalla discordanza delle prove acquisite, il giudice adotta la decisione più favorevole all'imputato.

Art. 93 - Decisioni in caso di segreto e di mancate acquisizioni probatorie - (1) Qualora risulti accertata, secondo l'articolo 79, l'esistenza di un segreto politico, il giudice valuta ogni altra prova e valuta a favore dell'imputato anche l'elemento rappresentato dall'accertata esistenza di un segreto. In caso di residuo dubbio si applica l'articolo 92.

(2) Ferma la disciplina di cui al comma 1°, il giudice non può comunque valutare a sfavore dell'imputato la mancata acquisizione probatoria derivante dall'esercizio di poteri riconosciuti dalla legge alle parti o ad altri soggetti.

Art. 94 - Limiti probatori stabiliti da norme non penali - (1) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, non si osservano i limiti probatori e le regole di valutazione probatoria preveduti da norme diverse da quelle penali.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROVE PERSONALI

Art. 95 - Tutela della persona esaminata e garanzie per la veridicità delle dichiarazioni - (1) In ogni acquisizione probatoria che comporti dichiarazioni è vietato procedere all'esame con metodi o tecniche che incidano sulla libertà fisica, psichica e morale della persona; il divieto non è derogabile neppure con il consenso di chi è esaminato. Sono altresì vietate le domande suggestive o tali da influire comunque sul contenuto della risposta.

(2) Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte la persona dei diritti e dei doveri che la riguardano in rapporto al mezzo di prova da esperire.

(3) Il giudice, se del caso, autorizza la persona esaminata a consultare documenti in aiuto della memoria.

Art. 96 - Limiti e oggetto dell'esame - (1) In ogni acquisizione probatoria che comporti dichiarazioni, sono vietate domande e dichiarazioni spontanee (a) su fatti non determinati; (b) su voci correnti; (c) su mere opinioni soggettive; (d) sulla moralità di persone, salvo che si tratti di comportamenti specifici, inerenti alla personalità dell'imputato o della persona offesa, la cui valutazione sia indispensabile per l'applicazione della legge penale.

(2) L'esame è condotto nel limite di cui all'articolo 69 e si può estendere a rapporti famigliari o d'interesse rispetto ai soggetti processuali ed a quant'altro possa dimostrare il valore delle risposte e le capacità dell'esaminato; a tale ultimo fine si applicano, se del caso, le disposizioni sulla perizia.

Art. 97 - Metodo dell'esame - (1) Le domande sono rivolte alla persona esaminata, direttamente, dal procuratore del fisco e dai difensori. Per l'interrogatorio, anche se disposto d'ufficio, fermo quanto stabilito nelle apposite previsioni della legge, si osservano l'ordine e i criteri stabiliti nell'articolo 233.

(2) Nei casi diversi dall'interrogatorio le domande sono formulate da chi richiese l'acquisizione probatoria; successivamente possono procedere a ulteriori domande i soggetti indicati nell'articolo 233 comma 1°, nell'ordine ivi indicato. Chi ha chiesto l'ac-

quisizione probatoria può infine formulare nuove domande.

(3) Dopo che l'esame si è concluso secondo l'ordine e i criteri di cui ai commi 1° e 2°, il giudice può rivolgere direttamente domande.

(4) Qualora una acquisizione diversa dall'interrogatorio sia stata disposta d'ufficio, le domande sono formulate dal giudice; successivamente si procede secondo l'ordine indicato nell'articolo 233 comma 1°.

(5) In ogni caso il giudice cura l'ordinato progredire dell'esame e impartisce ogni opportuna prescrizione al riguardo, anche in rapporto al momento del processo in cui si compie l'atto.

(6) Il giudice, su opposizione di parte o d'ufficio, non ammette le domande e le risposte non conformi alla legge.

(7) Fermo quanto stabilito negli articoli 41 e 42, qualora il procuratore del fisco o i difensori lo richiedano, o qualora il giudice disponga d'ufficio in tal senso, sono verbalizzate integralmente anche le domande formulate, sia in caso di loro ammissione, sia in caso contrario.

Art. 98 - Ammonizione e reati concernenti le prove personali - (1) Qualora, durante un'acquisizione probatoria che comporti dichiarazioni di una persona diversa dall'imputato, questa ingiustificatamente rifiuti di rispondere o renda dichiarazioni reticenti o fra loro incompatibili, il giudice, anche d'ufficio, ammonisce la persona sui suoi doveri e sulle sue responsabilità, informandola pure su quanto dispone l'articolo 350 comma 2° del codice penale. La persona ha diritto di conferire, seduta stante ma senza pregiudizio per lo svolgimento del processo, con un proprio difensore.

(2) Le disposizioni del comma 1° si applicano anche al caso di dichiarazioni contrastanti con prove già acquisite e tali da dimostrare la falsità delle dichiarazioni attuali.

(3) Qualora perdurino estremi di reità, si provvede nelle forme ordinarie secondo l'articolo 224 e, ricorrendone i presupposti, secondo l'articolo 243. In ogni caso non possono essere adottate misure di coercizione a carico della persona esaminata, finché non si è concluso il grado del processo in corso.

Art. 99 - Provvedimenti per la comparizione di persone - (1) Ogniqualvolta la partecipazione o la presenza di una persona sia necessaria per l'acquisizione di un mezzo di prova richiesta dalle parti o disposta d'ufficio, il giudice ne ordina la comparizione e, se occorre, l'accompagnamento coattivo. L'ac-

compagnamento coattivo è disposto con ordinanza.

(2) Si applica l'articolo 55 o, nei confronti della persona imputata o indiziata di reato, l'articolo 56.

(3) Non può essere disposto l'accompagnamento coattivo dell'imputato per l'interrogatorio o per un confronto, sempre che non occorra provvedere secondo l'articolo 101.

Art. 100 - Presentazione spontanea -

(1) Chiunque ha notizia che contro di lui è iniziato o sta per iniziare un processo penale, oppure risulta informato sui fatti di cui all'articolo 69, ha facoltà di presentarsi spontaneamente, anche per la produzione di documenti o di altre cose, al giudice, il quale provvede, anche d'ufficio, secondo le disposizioni che disciplinano ciascun mezzo di prova.

Art. 101 - Identificazione e generalità delle persone - (1) Prima dell'esame di una persona e in ogni altro caso in cui occorre, il giudice ne verifica, con ogni modalità utile, l'identità e ne raccoglie le generalità.

(2) La persona è avvertita delle responsabilità in cui incorre chi rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

TITOLO III - MEZZI DI PROVA

Sez. 1ª - Esame delle parti private

Art. 102 - Esame delle parti private ed efficacia probatoria delle loro dichiarazioni - (1) Il giudice provvede affinché l'interrogatorio della persona imputata o indiziata di reato valga, per la medesima, come mezzo di difesa. Le dichiarazioni rese con l'osservanza delle garanzie previste dalla legge hanno valore di prova.

(2) La legge prevede i casi in cui le garanzie dell'interrogatorio si estendono all'esame di altre persone.

(3) Fermo quanto stabilito nell'articolo 108 comma 5°, il giudice valuta le dichiarazioni rese con le forme dell'interrogatorio, motivando specificatamente in ordine agli elementi o argomenti che confermano o smentiscono la credibilità delle dichiarazioni.

(4) Il giudice, se occorre, dispone, anche d'ufficio, che la parte lesa sia esaminata come testimone.

Art. 103 - Diritto alla non autoincriminazione - (1) Nessuno ha obbligo di rendere dichiarazioni su una propria responsabilità penale.

(2) Se, nel corso di una deposizione te-

stimoniaie o di altra acquisizione probatoria che comporti dichiarazioni di una persona non imputata o indiziata di reato, emergono elementi di responsabilità penale a carico della medesima, il giudice dispone, anche d'ufficio, che l'esame sia interrotto, per proseguire con le garanzie dell'interrogatorio. Si applicano, ricorrendone i presupposti, gli articoli 224 e 243.

(3) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche qualora la persona esaminata dichiari che sussiste il diritto preveduto nel comma 1°. In tal caso il giudice, se risultano elementi per ritenere pretestuosa l'affermazione, dopo aver informato la persona delle responsabilità in cui può incorrere, e dopo aver provveduto, se del caso e anche d'ufficio, ai necessari accertamenti, dispone con ordinanza che si prosegua l'acquisizione probatoria nelle forme iniziali.

(4) Nei casi di cui ai commi 2° e 3°, e in ogni altro in cui si sarebbe dovuto provvedere con le garanzie dell'interrogatorio, le dichiarazioni precedentemente rese senza tali garanzie non sono utilizzabili.

Art. 104 - Dichiarazioni stragiudiziali spontanee - (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 190, se taluno rende dichiarazioni dalle quali emergono elementi di reato a proprio carico, ad appartenenti alla polizia giudiziaria o in loro presenza, la polizia informa immediatamente il giudice e questi provvede con le garanzie dell'interrogatorio.

(2) Le dichiarazioni spontanee su una propria responsabilità penale, rese in presenza della polizia giudiziaria, sono utilizzabili anche tramite testimonianza dell'appartenente alle forze di polizia, soltanto qualora il giudice verifichi senza incertezze, nelle forme di cui all'articolo 215, e con motivazione specifica sul punto, che le medesime non furono in alcun modo provocate.

Art. 105 - Assunzione dell'interrogatorio - (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 160, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'interrogatorio con la massima sollecitudine rispetto alle esigenze del processo e in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità.

(2) La persona imputata o indiziata di reato, oltre al caso preveduto nell'articolo 100, ha diritto di richiedere il proprio interrogatorio. Il giudice provvede senza ritardo; qualora per esigenze del processo occorra differire l'interrogatorio richiesto o conseguente alla presentazione spontanea di cui all'articolo 100, il giudice dispone in tal senso con ordinanza.

Art. 106 - Garanzie e forme per l'interrogatorio - (1) È vietato procedere all'interrogatorio

o a qualsiasi atto di acquisizione probatoria diretto ad assumere dichiarazioni dalla persona imputata o indiziata di reato, se la medesima non è stata precedentemente avvertita che ha facoltà di non rispondere, in tutto o in parte, salvo quanto stabilito nell'articolo 101; che, secondo l'articolo 93 comma 2°, l'esercizio di tale diritto non sarà valutato contro di lei; che quanto dichiarerà potrà costituire prova anche nei suoi confronti. Si applica, a pena di nullità, la disposizione di cui all'articolo 95 comma 2°.

(2) Prima di dar corso all'interrogatorio secondo l'articolo 97, il giudice avverte la persona imputata o indiziata di reato che può rendere dichiarazioni in ogni momento. Qualora tali dichiarazioni preliminari o gli interventi successivi non avvengano nel rispetto dell'articolo 69, il giudice ammonisce la persona, togliendole la parola ove persista.

(3) La persona imputata o indiziata di reato, anche se sottoposta a misura di coercizione personale o detenuta per altra causa, partecipa all'interrogatorio e alle udienze, libera, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

Art. 107 - Contestazioni e informazioni ai fini dell'interrogatorio - (1) Anteriormente all'inizio dell'interrogatorio, il giudice cura che il procuratore del fisco contesti in forma chiara e precisa i fatti che sono attribuiti a titolo d'imputazione; qualora, nei casi preveduti dalla legge, non risulti formulata l'imputazione, viene comunque comunicata, in forma chiara e precisa, la notizia di reato, anche se si è provveduto secondo gli articoli 218, 219 e 220.

(2) La disciplina del comma 1° si osserva a pena di nullità.

(3) Il giudice verifica altresì che la difesa si sia potuta in concreto avvalere del diritto riconosciuto nell'articolo 204, altrimenti cura che, salvo quanto stabilito negli articoli 218 e 220, siano rese note le prove acquisite.

(4) Se necessario, il giudice integra le comunicazioni del procuratore del fisco, prevedute nei commi 1° e 3°, che risultino imprecise o ingiustificatamente lacunose.

Sez. 2ª - Testimonianza

Art. 108 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - (1) È vietata la testimonianza di chi nel medesimo processo svolge o ha svolto la funzione di giudice, di procuratore del fisco, di cancelliere.

(2) Fermo quanto stabilito nell'articolo 80, i difensori possono deporre come testimoni esclusivamente a loro richiesta.

(3) È vietata l'acquisizione con il regime della testimonianza, di dichiarazioni della persona imputata o indiziata di reato e della persona coimputata o indiziata per uno stesso reato o per un reato connesso, anche se giudicato separatamente.

(4) In tutte le ipotesi di cui al comma 3°, le dichiarazioni del coimputato, in quanto pertinenti e rilevanti rispetto all'altrui imputazione, sono acquisite con le garanzie previste per l'interrogatorio. Fermo quanto stabilito nell'articolo 76, copia dei verbali, se occorre, è contestualmente acquisita nel processo in cui la persona esaminata risulti imputata o indiziata di reato.

(5) In tutte le ipotesi di cui al comma 3°, le dichiarazioni del coimputato, in quanto pertinenti e rilevanti rispetto all'altrui imputazione, sono valutate esclusivamente ove risultino ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Art. 109 – Obblighi del testimone – (1) Esecutati i casi espressamente preveduti dalla legge, il testimone ha obbligo di presentarsi e di rispondere con completezza e sincerità, dopo avere pronunciato la formula: "Giuro di dire il vero e di non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Si osserva l'articolo 95 comma 2°.

Sez. 3ª – Confronti e ricognizioni

Art. 110 – Confronti – (1) Alle testimonianze e agli interrogatori disciplinati nel comma 2° s'applicano, a pena d'inutilizzabilità, le garanzie e disposizioni ordinarie, rispettivamente stabilite per la testimonianza e per l'interrogatorio; queste ultime non sono derogate neppure in caso di confronto fra imputato e testimone.

(2) Al confronto fra imputati, o fra testimoni, oppure fra gli uni e gli altri, si procede quando risultino loro dichiarazioni discordanti. È vietato procedere a un confronto cui partecipi l'imputato, se il medesimo non è già stato interrogato.

Art. 111 – Ricognizioni – (1) Alle testimonianze e agli interrogatori che comportino un'attività di riconoscimento, oltre alla disciplina dei commi successivi, s'applicano anche, a pena d'inutilizzabilità, le garanzie e disposizioni ordinarie rispettivamente stabilite per la testimonianza e per l'interrogatorio.

(2) Prima del compimento dell'atto, il giudice, anche d'ufficio, rivolge alla persona ogni domanda utile alla valutazione dell'attendibilità del riconoscimento, in particolare verificando se le siano state mostrate foto-

grafie o altre riproduzioni delle persone o cose da riconoscere.

(3) Il giudice provvede a verificare se l'esaminato riconosce, fra le altre simili, la persona, la cosa o quanto occorre identificare, adottando ogni modalità volta rendere attendibile il risultato.

(4) È vietata la ricognizione mediante fotografie o altre riproduzioni, salvo che il giudice disponga diversamente per impossibilità di procurare l'originale. Si applica l'articolo 89.

Sez. 4ª – Intercettazioni telefoniche e captazioni foniche

Art. 112 – Intercettazioni telefoniche e captazioni foniche – (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 77, è inutilizzabile ogni intercettazione telefonica e ogni altra forma di captazione fonica mediante strumenti, con o senza registrazione, tranne che (a) l'intercettazione, la captazione, la registrazione sia effettuata o consentita da uno degli interlocutori; oppure (b) la registrazione avvenga ad opera di un terzo presente; oppure (c) l'intercettazione o la captazione sia disposta dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni successive della presente sezione.

Art. 113 – Intercettazioni telefoniche e captazioni foniche disposte dall'autorità giudiziaria: casi e provvedimento d'ammissione – (1) L'autorità giudiziaria può disporre intercettazioni telefoniche o captazioni foniche mediante strumenti, con registrazione contestuale, ove si proceda per reato che consente la carcerazione cautelare ed a carico di uno degli interlocutori risultino adeguati elementi di fondatezza della notizia di reato o dell'imputazione. Si applica l'articolo 162.

(2) Le operazioni sono disposte con ordinanza la quale prevede le modalità con cui l'esecuzione viene delegata alla polizia o ad altro personale idoneo e la durata delle operazioni fino al limite di trenta giorni, salvo eccezionali provvedimenti di proroga o di nuovo inizio, fino a complessivi sessanta giorni.

(3) L'ordinanza è specificatamente motivata in ordine ai presupposti stabiliti dalla legge.

Art. 114 – Operazioni esecutive e procedura – (1) Fermo quanto stabilito nel comma 3°, il giudice può disporre contestuali trascrizioni provvisorie delle registrazioni, con indicazione degli interlocutori, ove in qualsiasi maniera identificabili; tali trascrizioni sono immediatamente poste a disposizione del giudice e del procuratore del fisco. Del progredire delle intercettazioni, dei nastri o

materiali utilizzati è redatta verbalizzazione, con indicazione altresì dei giorni e delle ore di ogni singola telefonata; il giudice, qualora non sovrintenda direttamente alle operazioni, viene sollecitamente ed esaurientemente informato del loro progredire.

(2) Terminate le operazioni, le facoltà previste negli articoli 204 e 37 comprendono quella di ascoltare e trarre copia delle registrazioni, nella versione anteriore a eventuali stralci, nonché la facoltà di esaminare e di trarre copia delle sommarie trascrizioni d'ascolto previste nel comma 1°. Il giudice sorveglia la rigorosa osservanza degli articoli 222 e 78 comma 1°, provvedendo anche secondo l'articolo 28.

(3) Il giudice, sentiti il procuratore del fisco e i difensori secondo l'articolo 214, dispone con ordinanza lo stralcio di conversazioni, o di parti delle medesime, non pertinenti o non rilevanti, ovvero contrastanti con altre disposizioni generali o con quelle della presente sezione; la trascrizione, se del caso, delle residue parti con le forme della perizia; la distruzione, in deroga all'articolo 74, delle parti stralciate e, per queste ultime, delle trascrizioni provvisorie di cui al comma 1°.

Art. 115 – Sanzioni – (1) L'inosservanza delle forme previste nella presente sezione rende inutilizzabili le documentazioni e inammissibili prove indirette su quanto captato o intercettato.

Sez. 3ª – Documenti e cose pertinenti al reato

Art. 116 – Documenti soggetti a disciplina speciale – (1) Ai verbali e ad ogni altra documentazione di atti processuali si applicano le disposizioni per essi dettate.

(2) All'acquisizione coattiva di documenti o di cose si applicano le disposizioni sulle perquisizioni, i sequestri e gli ordini di consegnare.

(3) All'acquisizione di documenti o di cose, da altri processi o da procedimenti non giurisdizionali, si applica l'articolo 76.

Art. 117 – Produzione e acquisizione di altri documenti o di cose – (1) Salvo quanto stabilito nell'articolo 116 o in particolari disposizioni della legge, ai documenti e alle cose pertinenti secondo l'articolo 69 si applicano le disposizioni che seguono.

(2) I documenti fonici sono utilizzabili, fermi i limiti previsti nella sezione quarta del presente titolo o in altre particolari disposizioni della legge.

(3) Fermo quanto stabilito nel comma 2°, sono utilizzabili scritti, riproduzioni e al-

tri documenti, rappresentativi di fatti, persone, cose o luoghi.

(4) I documenti di cui al comma 3°, in quanto riportino dichiarazioni di persona diversa dal loro autore, sono utilizzabili secondo la disciplina stabilita nell'articolo 87.

(5) I documenti di cui al comma 3°, in quanto contengano dichiarazioni del loro autore, sono utilizzabili, se tali dichiarazioni provengono (a) dalla persona imputata o indiziata di reato, oppure integrano la confessione di persona diversa da quella attualmente imputata o indiziata di reato; (b) da persona la quale sia nel frattempo esaminata; (c) da persona che sia morta o della quale sia impossibile l'esame per assoluta irreperibilità o per sopravvenuta infermità di mente. Nell'ipotesi di cui alla lettera (b) il giudice dispone, anche d'ufficio, l'esame.

(6) I documenti di cui ai precedenti commi, nonché ogni altra cosa pertinente secondo l'articolo 69, possono essere prodotti a iniziativa delle parti o di altri soggetti. In caso di non pertinenza o non rilevanza, il giudice, con ordinanza, sentiti il procuratore del fisco e i difensori, dichiara inammissibile la produzione, disponendo la restituzione.

(7) Ai documenti e alle cose di cui al comma 6° si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle cose sequestrate a fini probatori.

(8) La disciplina stabilita nei commi 4° e 5° si applica anche agli scritti integranti denuncia o altra notizia di reato.

Art. 118 – Documenti anonimi – (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 189, i documenti dei quali non sia stato identificato l'autore, e contenenti dichiarazioni, sono inutilizzabili come prova o come indizio. Se l'autore è identificato, si applica l'articolo 117.

Art. 119 – Corpo del reato e documenti per il giudizio sulla personalità – (1) È sempre disposta l'acquisizione di documenti e di cose che costituiscono corpo del reato.

(2) È sempre disposta l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato e per gli altri scopi previsti dalla legge penale. Il certificato suddetto concernente la parte lesa è acquisito, se necessario per l'applicazione della legge penale.

(3) Ai fini individuati nel comma 2° è ammessa l'acquisizione di sentenze e decreti emanati dal giudice sanmarinese con l'efficacia di cui all'articolo 292 commi 1° e 2°.

Art. 120 – Certificazioni e sentenze penali straniere – (1) Nei casi di cui all'articolo 119

comma 2°, le certificazioni di un casellario giudiziale estero sono ammesse, qualora non risulti che i provvedimenti ivi annotati non sarebbero riconoscibili secondo il libro settimo, titolo secondo, sezione quinta. Previo riconoscimento secondo tali disposizioni, possono altresì essere acquisite le sentenze penali straniere.

Art. 121 - Falsità di documenti - (1) Qualora risultino elementi di falsità di un documento sequestrato o altrimenti acquisito, si provvede nelle forme ordinarie secondo l'articolo 224 e, ricorrendone i presupposti, secondo l'articolo 243.

Sez. 6ª - Ispezioni ed esperimenti

Art. 122 - Ispezioni, rilievi ed operazioni tecniche - (1) L'ispezione è disposta, osservato l'articolo 78, per procurare diretta conoscenza di luoghi, di cose o di persone, anche mediante rilievi od operazioni tecniche. Qualora, per tali rilievi od operazioni tecniche, ricorrano i presupposti della perizia, salvo quanto stabilito nell'articolo 209 comma 3°, è vietato provvedere con forme diverse da quelle disciplinate nella sezione ottava del presente titolo.

(2) Il giudice procede direttamente all'ispezione corporale, oppure dispone che la medesima sia eseguita da un medico o da un sanitario.

(3) Copia dell'ordinanza è consegnata, al momento in cui s'inizia l'esecuzione dell'atto, alla persona fatta oggetto dell'ispezione. Allo stesso modo si provvede nei confronti del proprietario o di colui che ha l'attuale disponibilità della cosa o del luogo da ispezionare; se tale persona non è presente, se ne fa menzione nel verbale, il quale è successivamente comunicato alla medesima.

(4) Anche quando non sia dato previo avviso, secondo gli articoli 218, 220 o 221, i soggetti individuati nel comma 3° e la persona imputata o indiziata di reato hanno diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, purchè reperibile seduta stante, senza pregiudizio per l'efficace compimento dell'atto.

(5) Le persone titolari del diritto riconosciuto nel comma 4°, se presenti, sono avvisate, seduta stante, del diritto medesimo.

(6) Per l'ispezione su persona diversa dall'imputato, il giudice può autorizzare anche l'intervento di un medico o di un sanitario, scelto dal difensore dell'imputato e di un medico o di un sanitario, scelto dal procuratore del fisco.

(7) Se si tratta d'ispezione sulla persona imputata, il giudice può autorizzare anche

l'intervento di un medico o di un sanitario, scelto dal procuratore del fisco.

(8) Fermo quanto stabilito negli articoli 72, 208, 209 e 210, il giudice può delegare l'ispezione di cose o di luoghi alla polizia e può provvedere con delega, o farsi assistere, dalla medesima o da altra persona idonea, per i rilievi ed operazioni tecniche di cui al comma 1°; si osservano, anche in caso di delega, le disposizioni dei commi 1°, 3°, 4°, 5°.

(9) Durante l'ispezione di cose o di luoghi, il giudice può disporre che taluno non s'allontani o non comunichi con altri, prima del compimento delle operazioni, e può far impedire coattivamente tali comportamenti. Allo stesso modo può provvedere la polizia, in caso di delega per il compimento dell'ispezione.

Art. 123 - Esperimenti - (1) L'esperimento è disposto qualora occorra riprodurre una situazione concernente cose, luoghi, persone o le modalità di un accadimento.

(2) Nell'ordinanza che dispone l'esperimento, l'oggetto di quest'ultimo e sue modalità di esecuzione possono venir precisate anche attraverso l'individuazione dei risultati che si perseguono.

(3) Qualora occorra l'opera di chi possiede speciali cognizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo 209 comma 3°, si osservano le disposizioni sulla perizia.

Sez. 7ª - Perquisizione e sequestro a fini probatori

Art. 124 - Perquisizioni - (1) La perquisizione locale o personale è disposta qualora occorra procurare la disponibilità del corpo del reato, o di qualsiasi altra cosa pertinente e rilevante, oppure di una persona. La perquisizione per ottenere la disponibilità di una persona è consentita solo nei casi in cui la legge ammette l'accompagnamento coattivo.

(2) La perquisizione è altresì disposta qualora occorra la disponibilità di una persona o di una cosa, per eseguire una misura cautelare o una sentenza.

(3) La perquisizione è disposta ove risultino adeguati elementi (a) di fondatezza della notizia di reato o dell'imputazione e (b) per ritenere che la cosa si trovi in un determinato luogo, o fra altre, o su una determinata persona, o che la persona si trovi in un determinato luogo.

Art. 125 - Provvedimento, delega ed esecuzione della perquisizione - (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 72 o in particolari disposizioni della legge, la perquisizione può

essere delegata alla polizia ed è disposta, osservato l'articolo 78, con ordinanza che stabilisce quanto è ricercato e le persone, cose, luoghi su cui o in cui si effettuerà la ricerca. L'ordinanza è motivata in ordine a tali individuazioni e ai presupposti di cui all'articolo 124.

(2) La perquisizione delegata alla polizia viene eseguita nei tempi stabiliti dal giudice nell'ordinanza o, altrimenti, immediatamente.

(3) Ogniqualvolta lo scopo dell'atto possa essere assicurato con un ordine di consegnare quanto si ricerca, si provvede preliminarmente in tal senso; tale forma d'esecuzione equivale, per ogni effetto, a una perquisizione. In caso di mancata consegna di quanto ricercato, la perquisizione è proseguita nelle forme ordinarie.

(4) S'applica alle perquisizioni l'articolo 122 commi 3°, 4°, 5° e 9°. Oltre a quanto stabilito in tale comma 9°, il giudice, se del caso, dispone che la perquisizione si estenda a persone presenti o che sopraggiungano durante il compimento dell'atto.

(5) Le cose di cui all'articolo 124 comma 1°, rinvenute o consegnate secondo i commi precedenti, sono sequestrate a norma delle disposizioni che seguono.

Art. 126 – Casi ed esecuzione del sequestro a fini probatori – (1) Il sequestro a fini probatori è disposto qualora sussistano adeguati elementi di fondatezza della notizia di reato o dell'imputazione ed occorra assicurare la disponibilità del corpo del reato o di qualsiasi altra cosa pertinente e rilevante. L'ordinanza di sequestro è motivata circa i presupposti individuati nel presente comma e può essere incorporata in quella preveduta nell'articolo 125.

(2) Fermo quanto stabilito nell'articolo 72 o in particolari disposizioni della legge, il sequestro può essere delegato alla polizia giudiziaria.

(3) Si applica l'articolo 122 commi 3°, 4°, 5°.

Art. 127 – Sequestro di originali, di copie o di riproduzioni. Copie o riproduzioni di cose sequestrate – (1) Qualora il sequestro riguardi documenti o altre cose riproducibili, il giudice, se non necessita l'acquisizione dell'originale, dispone anche preventivamente che il sequestro avvenga su copie o riproduzioni.

(2) In ogni caso di documenti sequestrati, fermo quanto stabilito nell'articolo 37, sulle copie rilasciate secondo tale articolo, sull'originale sequestrato in copia secondo il comma 1° del presente articolo e sulle copie, estratti o certificati rilasciati dai sog-

getti a ciò legittimati, è fatta menzione del sequestro in corso.

Art. 128 – Sequestro di corrispondenza – (1) È vietato il sequestro presso chiunque e ogni altra forma di controllo di corrispondenza di qualsiasi tipo fra l'imputato e il proprio difensore, eccettuato il caso in cui risultino ragioni per ritenere che si tratti del corpo del reato. L'ordinanza che dispone il sequestro è specificatamente motivata in ordine a tali ragioni.

(2) È vietato il sequestro di ogni forma di corrispondenza presso uffici postali o telegrafici e comunque prima che la corrispondenza medesima sia stata ricevuta, eccettuati i casi in cui risultino adeguati elementi per ritenere (a) che la corrispondenza provenga o sia diretta alla persona imputata o indiziata di reato, anche sotto nome diverso o per mezzo di intermediari, e sussistano altresì i presupposti di cui all'articolo 113 comma 1°, oppure (b) che si tratti del corpo del reato.

(3) Il giudice provvede con ordinanza specificatamente motivata in ordine ai presupposti di cui al comma 2°; provvede altresì personalmente all'esecuzione del sequestro, curando in ispecie l'osservanza di quanto stabilito negli articoli 131 commi 1° e 2°.

Art. 129 – Inutilizzabilità di cose sequestrate – (1) Ferma ogni altra disposizione in materia di inutilizzabilità o, comunque, d'invalidità, sono inutilizzabili le cose acquisite tramite provvedimenti di perquisizione e di sequestro per i quali ricorra alcuna delle previsioni di cui agli articoli 88 e 89.

art. 130 – Custodia delle cose sequestrate – (1) Le cose sequestrate, qualora non siano direttamente allegate al fascicolo, sono contrassegnate e custodite dal cancelliere. Il giudice, se del caso, provvede secondo l'articolo 28 e può nominare un custode diverso dal cancelliere, il quale è avvertito dei suoi doveri e responsabilità.

(2) Al custode nominato secondo il comma 1° può essere imposta cauzione. Si osservano gli articoli da 154 a 159, in quanto applicabili.

(3) Se le cose sequestrate o comunque acquisite al processo risultano alterabili o deperibili, il giudice provvede, anche d'ufficio, secondo l'articolo 214 o secondo l'articolo 221, affinché si proceda a una descrizione della cosa, ovvero a una sua fotografia o altra riproduzione. Se del caso, dispone perizia.

Art. 131 – Cessazione del sequestro e restituzione delle cose sequestrate – (1) Ove risulti, nel

corso delle operazioni di perquisizione e sequestro, che ricorre un divieto o altra ipotesi d'inutilizzabilità, o che le cose individuate risultano non pertinenti o non rilevanti, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'interruzione delle operazioni in corso.

(2) La restituzione della cosa sequestrata è disposta dal giudice, in ogni momento del processo, anche anteriore alla sentenza ed anche d'ufficio, quando risulti un divieto o altra ipotesi d'inutilizzabilità, o quando il sequestro risulti effettuato su cosa non pertinente e rilevante, o quando la cosa risulti tale successivamente, sempre che il vincolo non debba essere mantenuto ad esecuzione di un diverso provvedimento del giudice penale o civile.

(3) Il giudice dispone il prelievo di campioni e la restituzione del residuo, ogniqualvolta ciò sia possibile e sufficiente ai fini probatori e non occorra mantenere l'integrale vincolo per le ragioni richiamate nella parte finale del comma 2°.

(4) La restituzione è disposta dal giudice nei confronti della persona presso cui avvenne il sequestro.

(5) Il giudice provvede secondo i commi precedenti, con ordinanza, sentite le parti e i soggetti eventualmente interessati.

(6) La restituzione è pure disposta, adottando se del caso le cautele di cui al comma 3° e all'articolo 130 comma 3°, qualora si tratti di cose alterabili o deperibili.

(7) Se occorre, il giudice, con l'ordinanza di restituzione, prescrive che le cose restituite siano conservate per essere presentate ad ogni successiva richiesta e può imporre, a tal fine, cauzione; Si osservano, in tal caso, gli articoli da 154 a 159, in quanto applicabili.

(8) Se non è possibile provvedere alla restituzione nei confronti della persona individuata nel comma 4°, per essere la medesima ignota o per qualsiasi altra eccezionale ragione, si provvede secondo il diritto civile, come per le cose abbandonate o accidentalmente rinvenute.

Art. 132 - Restituzione disposta con la sentenza - (1) La restituzione di cui all'articolo 131 è comunque ordinata con la sentenza di assoluzione o di non doversi procedere, anche di primo grado. L'appello non sospende l'esecuzione; il giudice delle appellazioni può provvedere urgentemente anche secondo gli articoli 127 comma 1° e 130 comma 3°.

(2) Fermo quanto stabilito nell'articolo 131 comma 2°, la restituzione può essere disposta con la sentenza di condanna di primo grado ed è comunque disposta con la sentenza di condanna pronunciata in appello.

(3) Nella fase dell'esecuzione si applica l'articolo 309.

Sez. 8ª - Periti e interpreti

Art. 133 - Perizia del giudice - (1) Qualora l'accertamento di cui all'articolo 69 comporti speciali cognizioni, il giudice nomina, anche d'ufficio, uno o più periti.

(2) Fermo quanto stabilito nell'articolo 75, o in particolari disposizioni della legge, il giudice può provvedere nominando uno o più periti che lo assistano per l'espletamento di qualsiasi mezzo di prova, qualora ricorra, a tale particolare scopo, i presupposti di cui al comma 1°.

Art. 134 - Responso su questioni giuridiche - (1) Qualora occorra il responso su una questione giuridica di speciale rilievo e complessità, si può eccezionalmente provvedere secondo l'articolo 133. In tal caso i quesiti vanno formulati, a pena d'inutilizzabilità, in termini generali ed astratti rispetto all'imputazione o alla notizia di reato.

(2) La disposizione del comma 1° non deroga all'articolo 3 comma 4° della Dichiarazione 8 luglio 1974 n.59, né all'articolo 2 del codice penale, né ad altri principi generali dell'ordinamento.

(3) Ai fini del responso su questioni giuridiche, le disposizioni della presente sezione si osservano in quanto applicabili. Si osserva comunque l'articolo 143.

Art. 135 - Scelta del perito del giudice - (1) Il perito è scelto dal giudice fra iscritti in albi appositi e, comunque, fra esperti di indubitata, specifica competenza.

(2) Possono essere nominati esperti di uno stato estero e, se indispensabile per la natura delle operazioni da compiere, può essere autorizzato lo svolgimento di attività peritali nel territorio estero. A pena d'inutilizzabilità non può essere nominato (a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato; (b) chi non può essere assunto come testimone e chi va assunto come testimone nello stesso processo; (c) chi è stato condannato o è sottoposto a processo penale o a una misura di sicurezza o, comunque, a una misura interdittiva da un pubblico ufficio o dall'esercizio di una professione o di un'arte; (d) l'appartenente a una pubblica amministrazione o ad un ente interessato all'oggetto di accertamento.

(4) Nel caso di cui all'articolo 134, non può esser nominato un cittadino o chiunque presti, a qualunque titolo, stabile servizio nella Repubblica.

(5) Si applicano anche al perito del giudice le disposizioni sull'astensione e ricusa-

zione, in quanto compatibili. La richiesta di ricasazione o di astensione è presentata, a pena d'inammissibilità, non appena conosciuta la nomina e, comunque, prima che il perito abbia iniziato l'espletamento delle operazioni; il giudice provvede, su tale richiesta, con ordinanza, sentiti il procuratore del fisco e i difensori.

(6) Il perito ha obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che ricorra una causa d'incapacità secondo il comma 3°, oppure venga accolta una richiesta di astensione o di ricasazione, oppure risultino non superabili, gravi impedimenti all'accettazione o all'adempimento dell'incarico.

Art. 136 - Conferimento dell'incarico e quesiti - (1) Il giudice fissa l'udienza per il conferimento dell'incarico, secondo l'articolo 215. Il provvedimento di cui agli articoli 211 comma 1° e 215 comma 5° contiene le generalità del perito e individua l'oggetto della perizia e dei quesiti che il giudice si accinge a formulare.

(2) All'udienza il giudice verifica i requisiti e l'assenza di cause d'incapacità secondo l'articolo 135 e secondo l'articolo 141 comma 3°, in caso di contestuale nomina di periti di parte; provvede altresì su eventuali richieste di astensione o ricasazione; comunica gli specifici quesiti da proporre, eventualmente modificando quelli di cui al comma 1°, anche alla stregua delle indicazioni che siano formulate dal perito del giudice e delle richieste avanzate dagli altri soggetti legittimati a intervenire.

(3) Il giudice non accoglie le richieste di parte, circa i quesiti da porre al perito, che risultino pretestuose, o sicuramente superflue, o non pertinenti e rilevanti; l'ordinanza è specificatamente motivata in ordine a tale mancato accoglimento.

(4) Avvertito il perito del giudice sugli obblighi, responsabilità e poteri che gli derivano dall'incarico, il giudice riceve dal medesimo la seguente dichiarazione: "Mi impegno ad adempiere l'ufficio conferitomi, secondo coscienza e verità, consapevole delle responsabilità e degli obblighi stabiliti dalla legge".

(5) Il giudice provvede, anche durante lo svolgimento delle operazioni peritali, impartendo ogni opportuna disposizione per l'effettiva tutela delle parti e dei terzi e per la concreta attuazione del contraddittorio.

Art. 137 - Compimento dell'incarico e adempimenti successivi - (1) Quando non sia possibile provvedere alle operazioni e al responso peritale nell'udienza di cui all'articolo 136, il giudice assegna, per la presentazione di una relazione scritta, il termine più breve

possibile, comunque non superiore a due mesi, eventualmente prorogabile in caso di assoluta necessità.

(2) Il giudice provvede con udienza secondo l'articolo 215, avvisando, secondo l'articolo 211 comma 1°, dell'avvenuta presentazione del responso peritale; all'udienza possono intervenire anche i periti di parte. All'esame del perito si applica l'articolo 97 commi dal 4° al 7°; le domande possono essere poste anche dai periti di parte.

(3) Anziché con l'udienza di cui al comma 2°, il giudice può provvedere secondo l'articolo 214, ma dispone in ogni caso l'udienza, ogniquale volta il procuratore del fisco o un difensore abbia avanzato richiesta in tal senso.

(4) Il giudice può disporre che le operazioni peritali si svolgano in sua assenza. In tal caso il perito informa urgentemente, anche per mezzo del telefono e senz'altra formalità, il giudice di ogni situazione che possa comportare l'intervento o un provvedimento del medesimo.

(5) Qualora, nei limiti dell'incarico affidatogli, il perito debba procedere all'esame di persone in assenza del giudice, le domande sono poste dal perito, ma è comunque vietata l'assunzione e utilizzazione di notizie non strettamente indispensabili per la soluzione dei quesiti proposti.

(6) Il perito del giudice può essere esaminato come testimone su quanto ha conosciuto per conseguenza dell'incarico.

Art. 138 - Divieto di delega per le operazioni peritali - (1) Il perito del giudice non può affidare ad altri, anche in parte, il compimento dell'incarico, o comunque avvalersi di fiduciari, salvo che si tratti di mero ausilio materiale.

Art. 139 - Verbalizzazione delle operazioni peritali - (1) Delle operazioni peritali che si svolgono in assenza del giudice si redige verbale, ove il giudice disponga in tal senso. Provvede il perito del giudice e si osservano gli articoli 40 e 41 in quanto applicabili.

Art. 140 - Sostituzione del perito del giudice - (1) Qualora durante l'espletamento o dopo il compimento dell'incarico peritale risulti necessario proporre nuovi quesiti nella stessa materia, o richiedere chiarimenti, i relativi incarichi sono affidati, a pena d'inutilizzabilità, allo stesso perito.

(2) La sostituzione del perito del giudice con riproposizione degli stessi quesiti, o per gli scopi individuati nel comma 1°, è disposta, con ordinanza specificatamente motivata sul punto, e a pena d'inutilizzabilità, esclusivamente in caso di mancato adempi-

mento dell'incarico o di ritardo inescusabile, oppure qualora risultino gravi ragioni che dimostrino l'ingiustificata lacunosità del responso precedente.

(3) La sostituzione è pure disposta qualora sopravvenga o si rilevi una causa d'incapacità secondo l'articolo 135, oppure sia accolta una richiesta d'astensione o di ricusazione.

(4) In caso di nuovi quesiti e di sostituzione del perito del giudice, si osservano gli articoli da 135 a 139, in quanto applicabili.

(5) Il provvedimento di sostituzione, ove la condotta tenuta dal perito comporti una responsabilità disciplinare, è comunicato agli organi a ciò demandati, nonché a quelli incaricati di redigere gli albi di cui all'articolo 135 comma 1°.

(6) Al perito sostituito può essere richiesto di consegnare, oltre ai documenti e cose ricevute per l'espletamento dell'incarico, anche gli elaboratori o la documentazione di operazioni effettuate.

Art. 141 - Periti di parte - (1) Anche nei casi in cui il giudice non provveda a nominare un proprio perito, il procuratore del fisco e i difensori delle parti private possono nominare uno o due propri periti.

(2) Il soggetto che si avvale del potere di cui al comma 1° comunica, a pena d'invalidità degli accertamenti peritali di parte, contestualmente alla nomina e, comunque, prima della produzione di elaborati, la nomina medesima al giudice e la notifica a quanti hanno diritto a nominare un proprio perito.

(3) Si applica anche ai periti di parte l'articolo 135 commi 2° e 3° lettere (a), (b), (c); appena sia rilevata una delle cause ivi previste, il giudice la dichiara con ordinanza, comunicata alla persona nominata dalla parte e a quest'ultima, la quale può provvedere a sostituzione.

(4) Il perito di parte può essere esaminato come testimone, su quanto ha conosciuto per conseguenza di tale incarico,

esclusivamente a richiesta del soggetto che provvede alla nomina.

(5) La disciplina dei precedenti commi e dell'articolo 142 comma 2° non si applica qualora le parti producano e utilizzino pareri di esperti su questioni giuridiche.

Art. 142 - Poteri dei periti di parte - (1) Anche nell'ipotesi in cui non risulti nominato un perito del giudice, i periti di parte sono autorizzati, dal giudice, alle indispensabili operazioni e ad attività che comportino esame di cose, luoghi, o persone, purché ciò non ostacoli lo svolgimento del processo e non determini ingiustificato sacrificio di diritti individuali. Il giudice provvede con ordinanza, sentiti il procuratore del fisco e i difensori.

(2) Qualora sia nominato un perito del giudice, i periti di parte possono partecipare all'udienza di conferimento dell'incarico e a quelle successive inerenti alla perizia, nonché alle operazioni compiute dal perito del giudice, esercitando i poteri di cui al comma precedente e agli articoli 136 commi 2° e 5°, 139 e 206.

Art. 143 - Valutazione della perizia - (1) Il giudice valuta i responsi dei periti, con motivazione specifica, sia in caso di adesione, sia in caso di dissenso o di responsi fra loro contrastanti.

Art. 144 - Interpreti - (1) Qualora occorra esaminare un documento redatto in lingua straniera, o una persona che non comprenda o non si esprima in lingua italiana, è nominato un interprete, anche se taluno dei soggetti processuali abbia conoscenza della lingua straniera da utilizzare. Si osservano le disposizioni sulla perizia, in quanto applicabili.

(2) Il giudice dispone che l'ausilio dell'interprete si estenda ad assistere la persona che non comprenda o non si esprima in lingua italiana, curando che ciò valga a dare consapevolezza circa il contenuto degli atti cui la persona partecipa, in specie con riguardo ai diritti che le sono riconosciuti.

LIBRO QUARTO – MISURE CAUTELARI

TITOLO I – MISURE DI COERCIZIONE PERSONALE

Sez. 1ª – Principi generali

Art. 145 – Riserva di legge e di giurisdizione – (1) Nessuno può essere sottoposto a misure di coercizione personale, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, secondo le modalità da questa consentite e, salvo quanto stabilito nella sezione quarta, con provvedimento motivato del giudice.

Art. 146 – Principi di stretta necessità e di adeguatezza – (1) Le misure di coercizione personale sono disposte solo se strettamente necessarie per le finalità stabilite dalla legge ed in relazione alle concrete esigenze del caso.

(2) Le misure di coercizione personale non possono essere disposte e ne va ordinata la cessazione se, allo stato degli atti, già risulta una causa che estingue il reato o esclude la punibilità. Nei casi in cui può essere applicata una misura di sicurezza e ricorrono esigenze cautelari, fermo quanto stabilito nei commi 3° e 4°, si provvede secondo l'articolo 180.

(3) È adottata la misura cautelare meno grave per la persona e per la sua famiglia, purché in concreto sufficiente rispetto allo scopo.

(4) La misura deve comunque risultare proporzionata all'entità del fatto e alla pena o misura di sicurezza che sarebbe da applicare nel caso di specie, tenuto conto anche dell'eventuale sospensione condizionale della pena. Tali elementi sono valutati allo stato degli atti.

Art. 147 – Presupposti delle misure – (1) Nessuno può essere sottoposto a misure di coercizione personale, se non risultano adeguati elementi probatori che, allo stato, facciano ritenere responsabile la persona per i fatti per cui si procede e configurabile il reato per cui la legge prevede l'adozione della misura.

(2) Se il reato è perseguibile a querela, il giudice ne verifica la valida proposizione.

Art. 148 – Finalità delle misure – (1) Salva l'eccezionale previsione dell'articolo 149, per disporre una misura di coercizione personale, è necessario che risultino adeguate ragioni per temere che, senza di essa, sussisterebbe nel caso di specie pericolo (a) per l'efficace compimento delle indagini, oppure (b) per l'esecuzione delle statuizioni penali della sentenza.

(2) Le ragioni di pericolo di cui al comma 1° debbono essere desunte da elementi specifici.

(3) Fermo quanto stabilito, per l'accompagnamento coattivo, nell'articolo 99, le misure di coercizione personale non possono comunque essere disposte per ottenere la partecipazione al processo e dichiarazioni dell'imputato.

Art. 149 – Misure a tutela della collettività – (1) In caso di assoluta necessità, le misure di coercizione personale, compreso l'arresto provvisorio, possono essere disposte, anche in deroga all'articolo 148, ma fermo quanto dispongono gli articoli 145, 146 e 147, qualora risultino indispensabili per interrompere la condotta criminosa in atto o evitare la commissione di un reato, purché, in tal caso, il reato per cui si procede e quello temuto siano puniti con prigionia non inferiore al terzo grado.

(2) La motivazione del provvedimento, a pena di nullità, indica altresì specificamente l'oggetto della prevenzione e gli elementi probatori su cui si basa, nel caso concreto, la valutazione di pericolo.

Art. 150 – Colloqui con il difensore – (1) La persona sottoposta a carcerazione cautelare o ad altra misura di coercizione personale ha diritto di conferire immediatamente con il difensore, anche prima dell'interrogatorio.

(2) Qualora sussistano eccezionali ra-

gioni concernenti indagini a carico di altre persone, il giudice, su richiesta del procuratore del fisco, può differire i colloqui con il difensore alla conclusione del primo interrogatorio, oppure per un termine non superiore a cinque giorni.

(3) Il giudice provvede, sulla richiesta di cui al comma 2°, con decreto specificatamente motivato in ordine alle ragioni ivi individuate.

(4) In caso di differimento dei colloqui, il giudice avverte, prima che l'interrogatorio abbia inizio, che il difensore può, seduta stante, rendere consigli all'assistito, circa l'esercizio di suoi diritti.

Sez. 2ª – Modalità della coercizione

Art. 151 – Interdizione cautelare – (1) Con il provvedimento d'interdizione cautelare, la persona è privata temporaneamente (a) di un pubblico ufficio o servizio, o (b) della potestà di genitore, o (c) dell'incarico di tutore o di curatore, o (d) del diritto di esercitare una professione, un mestiere, un'arte, un'industria, un commercio.

(2) La misura è disposta esclusivamente qualora l'esercizio delle funzioni, incarichi o attività di cui al comma 1°, in rapporto all'imputazione, ponga in pericolo le finalità di cui agli articoli 148 e 149, purché il reato per cui si procede sia stato commesso con abuso delle medesime funzioni, incarichi o attività, oppure con violazione dei doveri a esse inerenti, e purché il reato sia punito con prigionia, fermo quanto stabilito nell'articolo 149 comma 1°.

(3) L'interdizione cautelare eseguita secondo i commi precedenti si considera come parte già scontata dell'interdizione, di specie corrispondente, di cui all'articolo 82 del codice penale; la disposizione si applica anche nelle ipotesi di misure cautelari interdittive disposte congiuntamente con altre misure di coercizione personale.

(4) La disposizione di cui al comma 3° si applica anche quando l'imputato viene assolto per il reato in ordine al quale era stata disposta l'interdizione cautelare e deve scontare l'interdizione a titolo di pena per altro reato commesso anteriormente all'inizio della misura cautelare.

(5) È abrogato l'articolo 35 della legge n. 98 del 1981.

Art. 152 – Obbligo o divieto di soggiorno e altri obblighi o divieti cautelari – (1) Con il provvedimento di obbligo o di divieto di soggiorno viene prescritto alla persona di non allontanarsi, senza apposita autorizza-

zione del giudice, (a) dal territorio della Repubblica, o (b) da una determinata parte di esso, o da un edificio, o da un appartamento, o (c) se le condizioni fisiche o mentali della persona lo richiedono, da un luogo di cura, oppure viene posto il divieto di soggiornare o di recarsi in uno dei luoghi indicati nella lettera (b).

(2) Il provvedimento, se del caso, contiene l'obbligo accessorio di presentarsi a un determinato ufficio di polizia a scadenze prefissate.

(3) Con il provvedimento di cui al comma 1° possono altresì essere posti divieti o limiti all'utenza telefonica, oppure il divieto d'incontrare determinate persone, o di comunicare altrimenti con esse.

(4) Il provvedimento è comunicato alla polizia che ha il dovere di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni. Il giudice può disporre specifiche forme di sorveglianza e ordinare alla polizia giudiziaria di accedere nei luoghi indicati nel comma 1°, per esigenze di controllo, esclusivamente limitato all'osservanza delle prescrizioni.

(5) In caso di trasgressione che metta in pericolo le finalità cautelari, la persona può essere arrestata provvisoriamente secondo l'articolo 165. Nella stessa ipotesi si provvede, se del caso, con una misura più grave, secondo l'articolo 173.

(6) Il giudice, qualora ciò risulti sufficiente per le finalità cautelari, può, con motivazione specifica, disporre solo taluna fra le prescrizioni di cui ai commi 2°, 3° e 4°.

(7) Fermo quanto stabilito nell'articolo 149 comma 1°, le misure previste nel presente articolo possono essere disposte se il reato per cui si procede è punito con prigionia non inferiore al secondo grado.

Art. 153 – Carcerazione cautelare – (1) Con il provvedimento di carcerazione cautelare il giudice ordina la cattura e la custodia della persona in carcere, separatamente dai detenuti in esecuzione di condanna, o in altro luogo idoneo.

(2) Fermo quanto stabilito nell'articolo 149 comma 1°, la carcerazione cautelare può essere ordinata solo se il reato per cui si procede è punito con prigionia non inferiore al secondo grado e quando ogni altra misura risulti insufficiente secondo quanto stabilito nell'articolo 146.

Art. 154 – Cauzione ed obbligazione di pagamento – (1) La cauzione consiste nel deposito vincolato di una somma in denaro, in titoli, o di altri beni per un importo determinato.

(2) L'obbligazione di pagamento può essere ammessa in luogo della cauzione o ad

integrazione della stessa fino al suo ammon-tare, se del caso con fideiussione di una o più persone, con garanzia su beni mobili o im-mobili

(3) La cauzione e l'obbligazione di paga-mento possono essere ammesse in sostituzio-ne delle misure di cui agli articoli 152 e 153, escluse quelle eccezionalmente adottate se-condo l'articolo 149.

(4) La cauzione e l'obbligazione di paga-mento possono altresì essere disposte in ag-giunta alle misure previste nell'articolo 152, per assicurare l'osservanza delle relati-ve prescrizioni.

Art. 155 – Provvedimento di sottoposizione a cauzione – (1) Il giudice, nel disporre una delle misure previste nell'articolo 154 comma 3°, o con ordinanza successiva, stabi-lisce che la misura possa essere sostituita da cauzione od obbligazione di pagamento, ove tale sostituzione risulti sufficiente ad assicu-rare le esigenze cautelari.

(2) Se la sostituzione riguarda la misura della carcerazione cautelare, possono essere altresì imposte le prescrizioni di cui all'arti-colo 152.

(3) La sostituzione ha effetto quando la cauzione sia stata integralmente versata, o quando i titoli o gli altri beni di cui all'artico-lo 154 comma 1° o le garanzie personali o reali siano stati valutati idonei; il giudice provvede con ordinanza. Se le garanzie ven-gono meno, la sostituzione è revocata, salvo che le garanzie medesime siano reintegrate nei modi e nel termine stabiliti dal giudice.

(4) Quando viene aggiunta a una delle misure previste nell'articolo 152, la cau-zione od obbligazione di pagamento può es-sere imposta con la stessa ordinanza che di-spone la misura suddetta, o con ordinanza successiva. Se la cauzione, l'obbligazione e le garanzie non sono prestate nei modi e ter-mini stabiliti dal giudice, si provvede, se del caso, con altra adeguata misura di coercizio-ne personale secondo l'articolo 173. Nello stesso modo si provvede, se le garanzie pre-stare vengono meno, salvo che le medesime siano reintegrate nei modi e nel termine sta-biliti dal giudice.

Art. 156 – Ammontare della cauzione e ido-neità delle garanzie – (1) L'ammontare della cauzione è determinato in misura ragione-vole, in base al criterio di cui all'articolo 146 comma 3° e in rapporto alle condizioni eco-nomiche della persona. Secondo gli stessi criteri il giudice decide se ammettere l'obbli-gazione di pagamento in luogo o ad integra-zione della cauzione.

(2) Il giudice decide senza ritardo sull'i-doneità dei titoli, dei beni e delle garanzie

offerte, eventualmente avvalendosi di uno stimatore.

Art. 157 – Doveri dei fideiussori – (1) I fi-deiussori rispondono solidalmente dell'ob-bligazione di pagamento.

(2) Contestualmente all'assunzione del-la garanzia, i fideiussori eleggono domicilio, nel territorio della Repubblica, per la notifi-cazione dei provvedimenti che li riguarda-no.

(3) I fideiussori hanno l'onere di comu-nicare al procuratore del fisco ogni fondato motivo di temere che l'obbligato stia per te-nere una condotta contraria alle prescrizio-ni impartite a titolo di misura cautelare, o al-le finalità per cui la medesima fu disposta. Se il tempestivo adempimento di tale onere consente di provvedere efficacemente in via cautelare, il giudice, con ordinanza, può li-berare dall'obbligazione il fideiussore che lo richieda.

(4) Il fideiussore può revocare la pro-pria garanzia, ma resta liberato solo dopo che il giudice ha disposto in tal senso con or-dinanza.

Art. 158 – Perdita della cauzione e condan-na al pagamento – (1) Se l'imputato si è dato alla fuga o ha violato le prescrizioni impartite a titolo di misura cautelare, il procuratore del fisco richiede al giudice di accertarlo, di-sponendo, a favore della eccellentissima Ca-mera, la devoluzione della somma deposita-ta, o condannando al pagamento della som-ma stabilita, o disponendo l'esecuzione sui beni oggetto di garanzia. Il giudice prov-vede con ordinanza che, tuttavia, può essere differita alla conclusione del grado di giudi-zio in corso.

(2) Se occorre, si provvede a una diver-sa misura cautelare secondo l'articolo 173.

(3) Se, al momento in cui occorre dare esecuzione alle statuizioni penali della sen-tenza, risulta che il condannato si è sottratto all'esecuzione medesima, competente ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1°, è il commissario della legge.

(4) Il giudice provvede, secondo i com-mi 1° e 3°, sentite le parti e i soggetti even-tualmente interessati, se ciò non reca pre-giudizio alle esigenze cautelari, altrimenti l'ordinanza è notificata a tali soggetti.

(5) Contro l'ordinanza adottata dal commissario della legge, secondo i commi 1° e 3°, può essere immediatamente proposto appello al giudice delle appellazioni penali; tale giudice differisce, se del caso, la decisio-ne alla conclusione del processo di primo grado.

(6) L'appello di cui al comma 5° sospen-de l'esecuzione del provvedimento. Resta in

ogni caso impregiudicata l'efficacia della diversa misura cautelare di cui comma 2°.

(7) L'ordinanza del giudice penale costituisce titolo esecutivo. Se occorre agire in via esecutiva, provvede il giudice civile.

Art. 159 - Restituzione della cauzione e liberazione dall'obbligazione di pagamento - (1) Il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza la restituzione della cauzione e la liberazione dall'obbligazione di pagamento e dalle garanzie accessorie, nei casi in cui la misura di coercizione sostituita, o quella cui le garanzie ed obbligazioni medesime sono aggiunte, vengano revocate o perdano comunque efficacia.

(2) Si provvede secondo il comma 1° in ogni altro caso in cui la cauzione, l'obbligazione di pagamento e le garanzie non siano più necessarie o abbiano esaurito la propria funzione.

Sez. 3ª - Applicazione delle misure

Art. 160 - Procedura per le misure di coercizione personale - (1) Le misure di coercizione personale sono disposte dal giudice, con ordinanza, su richiesta del procuratore del fisco.

(2) Ove non si sia già provveduto in proposito, l'imputazione è formulata, dal procuratore del fisco, nella richiesta di cui al comma 1°.

(3) Il giudice provvede urgentemente e comunque entro cinque giorni, dopo avere interrogato o convocato a tal fine la persona da sottoporre a coercizione e sentito il suo difensore, ove ciò non rechi pregiudizio all'efficace esecuzione del provvedimento. Se non è possibile procedere in tal modo, il giudice dispone affinché l'interrogatorio si compia entro tre giorni dall'esecuzione del provvedimento.

(4) In caso d'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3°, la misura cautelare perde efficacia e non può essere iterata né può esserne disposta una più grave per lo stesso fatto, salvo che siano sopravvenuti elementi diversi da quelli già valutati. Il giudice provvede con motivazione specifica sui presupposti che consentono la nuova misura.

(5) Il giudice può disporre una misura diversa da quella richiesta dal procuratore del fisco, purché meno grave.

(6) Si applica l'articolo 207, qualora il giudice, nei casi preveduti dalla legge, debba provvedere, in materia di misure di coercizione personale, anche secondo la sezione quinta del presente titolo, in assenza di una richiesta del procuratore del fisco.

(7) Le disposizioni dei commi 1°, 3° e 4° si applicano anche in caso di sostituzione o di modificazione della misura con forme di coercizione più gravi.

Art. 161 - Criteri per la decisione - (1) Il giudice decide sull'applicazione delle misure di coercizione personale, in base ai principi stabiliti nell'articolo 146, considerata l'entità delle esigenze cautelari di cui all'articolo 148 o all'articolo 149. Tiene conto altresì della cittadinanza, della dimora, dell'età, dello stato di salute fisica e mentale della persona e dell'eventuale stato di gravidanza o di puerperio.

(2) Il giudice, entro i limiti fissati dalla legge, dispone quelle speciali modalità esecutive delle misure che risultino conformi al criterio di cui all'articolo 146 comma 3°.

(3) Nei limiti e per i fini di cui ai precedenti commi, fermo quanto stabilito nell'articolo 160 comma 1°, possono essere disposte più misure congiuntamente.

Art. 162 - Computo della pena - (1) Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari si tiene conto della pena stabilita dalla legge per ciascuno dei reati per cui si procede.

(2) Si tiene conto altresì di ogni elemento che determini aumenti o diminuzioni di pena, se, allo stato degli atti, risultano adeguate ragioni circa la loro sussistenza.

Art. 163 - Forma e contenuto dei provvedimenti - (1) Fermo quanto stabilito in via generale per i provvedimenti del giudice, le ordinanze che dispongono una misura di coercizione personale contengono a pena di nullità: (a) le generalità o quanto valga ad individuare con certezza la persona; (b) l'imputazione; (c) l'individuazione del tipo di misura da applicare, con enunciazione specifica delle eventuali prescrizioni imposte.

(2) Sempre a pena di nullità, le ordinanze di cui al comma 1° sono specificatamente motivate con riferimento: (a) agli elementi probatori di cui all'articolo 147 comma 1°; (b) alle esigenze cautelari, fra quelle individuate nell'articolo 148, che ricorrono nel caso di specie, fermo quanto stabilito nell'articolo 149 comma 3°; (c) alle ragioni concernenti la scelta della misura.

Art. 164 - Esecuzione dei provvedimenti - (1) Le ordinanze che dispongono la carcerazione cautelare sono eseguite dalla polizia giudiziaria; copia del provvedimento è contestualmente consegnata alla persona. Si redige processo verbale.

(2) Le ordinanze che dispongono le altre misure si eseguono mediante notificazione. Nello stesso modo si procede quando i

provvedimenti riguardano una persona già detenuta per altra causa.

(3) Nel provvedimento che dispone l'obbligo di soggiorno possono essere prescritte alla polizia forme di accompagnamento e di sorveglianza, secondo l'articolo 152 comma 4°, per l'inizio della misura.

(4) Copia del provvedimento, non appena quest'ultimo è stato eseguito, viene notificata al difensore.

Sez. 4ª - Arresto provvisorio

Art. 165 - Arresto provvisorio -

(1) Nei casi di urgenza tale da non consentire che il procuratore del fisco richieda al giudice un provvedimento di coercizione personale, la polizia giudiziaria può procedere, anche di propria iniziativa, all'arresto provvisorio della persona nei cui confronti sussistano con evidenza (a) i presupposti che legittimerebbero la carcerazione cautelare, nonché (b) le esigenze di cui agli articoli 148 oppure 149. Dall'arresto provvisorio è data immediata comunicazione al procuratore del fisco col mezzo più sollecito disponibile.

(2) I poteri di cui al comma 1°, nei limiti ivi stabiliti, possono essere esercitati dal procuratore del fisco, mediante ordine impartito alla polizia.

(3) Qualora si tratti di reato perseguibile a querela, per procedere all'arresto provvisorio è necessario che il soggetto legittimato dichiarare di sporgere querela; si redige verbale secondo l'articolo 191 comma 2°.

(4) L'arrestato viene custodito dalla polizia giudiziaria fino a quando il giudice non abbia provveduto, secondo l'articolo 171, alle misure da adottare.

Art. 166 - Fermo per identificazione -

(1) Nei casi di urgenza tale da non consentire tempestive indagini dell'autorità giudiziaria in proposito, la polizia giudiziaria può fermare le persone che debbono essere identificate in quanto indiziate di reato, o perché la loro presenza occorre per acquisizioni probatorie.

(2) Il fermo di cui al comma 1° è consentito se la persona rifiuta di farsi identificare, o se risultano sufficienti elementi per ritenere inattendibili le generalità dichiarate o i documenti di identificazione.

(3) La persona, se occorre coattivamente, viene accompagnata, trattenuta e sorvegliata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre le ventiquattro ore.

(4) Del fermo è data immediata comunicazione al procuratore del fisco con il mezzo più sollecito possibile.

(5) La persona fermata per identificazione può essere arrestata secondo l'articolo 165, ove ricorrano i presupposti ivi individuati ma, in tal caso, il termine di cui all'articolo 170 comma 4° decorre dal momento del fermo.

Art. 167 - Facoltà dei privati - (1) Si considera in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere un reato, oppure è sorpreso in fuga o con cose o tracce, così da risultare con evidenza che abbia commesso il reato immediatamente prima.

(2) In caso di flagranza e se ricorrono i presupposti individuati nell'articolo 165 comma 1°, la persona può essere fermata da chiunque e trattenuta per il tempo strettamente indispensabile al sopraggiungere della polizia che deve essere avvertita immediatamente.

(3) Chi ha eseguito il fermo può provvedere a mantenere immutato lo stato del luogo e delle tracce del reato, nei limiti di cui al comma 2°.

(4) La polizia, se ne ricorrono i presupposti, procede all'arresto provvisorio secondo l'articolo 165. Delle operazioni si redige verbale secondo l'articolo 169 comma 1°: vengono riportate anche le dichiarazioni dell'autore del fermo.

Art. 168 - Immediata liberazione - (1) Nei casi disciplinati negli articoli 165, 166, 167, il procuratore del fisco e la polizia dispongono l'immediata liberazione della persona, se risulta che c'è stato errore, o che mancano i presupposti stabiliti dalla legge, o se sono decorsi i termini previsti a pena di caducazione del provvedimento. Si redige verbale.

Art. 169 - Doveri della polizia e del procuratore del fisco in caso di arresto provvisorio e di fermo per identificazione - (1) L'agente di polizia che ha proceduto al fermo per identificazione o all'arresto provvisorio redige seduta stante processo verbale, con indicazione dell'ora, del luogo e dei motivi del provvedimento. Se il procuratore del fisco è presente, il verbale è redatto sotto la sua direzione.

(2) In ogni caso la persona deve essere informata, con menzione nel verbale, che non è tenuta a rendere dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle sulle proprie generalità e che può nominare un difensore, il quale viene subito avvertito, anche telefonicamente.

(3) Le eventuali dichiarazioni spontanee della persona arrestata sono registrate nel verbale per i fini di cui all'articolo 104.

(4) Con il consenso dell'arrestato o fermato, viene data notizia a un prossimo con-

giunto, tale secondo l'articolo 85, indicato dalla persona; se l'arrestato o fermato è un minorenne, chi esercita la potestà di genitore viene avvertito indipendentemente dal consenso del minorenne. Di tali adempimenti si dà atto nel verbale.

(5) Se il procuratore del fisco non è presente, il verbale gli è fatto pervenire immediatamente e, comunque, entro dodici ore dall'arresto o dal fermo.

Art. 170 - Udienda per i provvedimenti cautelari in caso di arresto provvisorio - (1) Il procuratore del fisco trasmette al giudice, senza ritardo, i verbali di cui all'articolo 169.

(2) In caso d'arresto provvisorio secondo l'articolo 165, qualora non debba provvedere alla liberazione della persona, il procuratore del fisco richiede al giudice di fissare udienda secondo l'articolo 211. In deroga ai commi 1° e 2° di tale articolo, i soggetti ivi individuati, diversi dal procuratore del fisco, dall'arrestato e dal suo difensore, sono avvertiti e possono partecipare all'udienza solo se il giudice dispone in tal senso.

(3) Il termine di cui all'articolo 211 comma 3° non si osserva e può essere fissato, dal giudice, ad ore. Al difensore può essere dato avviso, secondo l'articolo 55, anche telefonicamente.

(4) L'udienza si tiene con assoluta urgenza e comunque, a pena di caducazione dell'arresto provvisorio, entro tre giorni da quando la misura medesima fu eseguita, salva la proroga di cui al comma 5°.

(5) Se l'arrestato non intende partecipare all'udienza, si procede in sua assenza, salvo quanto stabilito nell'articolo 99. Qualora la mancata partecipazione dell'arrestato sia dovuta a legittimo impedimento e il medesimo lo richieda, il giudice dispone un rinvio, prorogando l'arresto fino a tale udienda; qualora non sia presente il difensore di fiducia, nominato secondo l'articolo 169 comma 2° o successivamente, il giudice nomina, seduta stante, un difensore d'ufficio.

Art. 171 - Provvedimenti del giudice successivi all'arresto provvisorio - (1) Il procuratore del fisco formula le proprie richieste in ordine alla coercizione della persona, sulle quali vengono sentiti l'arrestato, se presente, e il suo difensore.

(2) Le richieste del procuratore del fisco sono formulate indipendentemente dalla legittimità dell'arresto provvisorio, ma il giudice verifica comunque tale legittimità. In ogni caso, anche se l'arresto non risulti legittimo, sulle richieste di cui al comma 1° il giudice provvede contestualmente, secondo l'articolo 160.

(3) Fermo quanto stabilito nell'articolo

217, in caso di flagranza, il procuratore del fisco può richiedere che il giudice, in deroga all'articolo 225 comma 2° e al termine stabilito nell'articolo 227 comma 4°, fissi l'udienza decisoria dibattimentale contestualmente all'udienza di cui all'articolo 170 comma 2°.

(4) Nell'udienza decisoria fissata secondo il comma 3° il giudice, se l'imputato ne fa richiesta, concede un termine a difesa.

Sez. 5ª - Modificazione ed estinzione delle misure

Art. 172 - Revoca del provvedimento e immediata cessazione delle misure - (1) Il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza la revoca del provvedimento o la cessazione della misura di coercizione personale, non appena risulti che difettavano o che sono venuti meno i presupposti stabiliti dalla legge oppure le esigenze cautelari che avevano reso necessaria la misura. Nello stesso modo provvede, non appena la misura stessa abbia perso efficacia secondo gli articoli 160, 174, o 175.

Art. 173 - Sostituzione delle misure - (1) Se, in qualunque momento, i presupposti di legge o le esigenze cautelari risultano modificati, si provvede secondo l'articolo 160, e si sostituisce la misura con altra idonea, ovvero se ne variano le modalità di esecuzione.

(2) Il giudice provvede anche d'ufficio, se si tratta di applicare una misura o modalità esecutive meno gravi.

(3) Se la richiesta di sostituzione o di revoca è avanzata dalla persona sottoposta alla misura o dal suo difensore, il giudice decide senza ritardo e comunque entro cinque giorni. In tal caso non si applica l'articolo 160 comma 3°.

Art. 174 - Riesame periodico - (1) Decorso tre mesi dall'emissione del provvedimento che ha applicato la misura, il giudice verifica, anche d'ufficio, se perdurano le esigenze cautelari; se la coercizione personale deve proseguire, provvede con ordinanza di conferma.

(2) Se, entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma 1°, il giudice non provvede, la misura perde efficacia e la persona può essere nuovamente sottoposta a coercizione, per lo stesso fatto, solo se sono sopravvenuti elementi diversi da quelli già valutati. Il giudice provvede con motivazione specifica sui presupposti che consentono la nuova misura.

(3) Se la misura è confermata, decorrono nuovamente successivi termini di tre mesi secondo il comma 1°. Quando la misura viene sostituita secondo l'articolo 173, i ter-

mini decorrono dall'emissione del provvedimento di sostituzione.

Art. 175 - Durata massima della coercizione - (1) Le misure di coercizione personale della carcerazione cautelare e dell'obbligo di non allontanarsi da un edificio o da un appartamento o da un luogo di cura perdono efficacia e il giudice ne dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la cessazione, quando la loro durata complessiva abbia superato la metà dei termini stabiliti nell'articolo 54 del codice penale. Si applica l'articolo 162.

(2) Se è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, il termine di cui al comma 1° è aumentato sino ai tre quarti del termine stabilito nell'articolo 54 del codice penale.

(3) Il termine di cui ai precedenti commi non può comunque oltrepassare i tre anni.

(4) Non si tiene conto dei periodi in cui la misura è stata sostituita secondo l'articolo 154 comma 3°.

(5) I termini di cui ai commi precedenti si applicano altresì a ciascuna delle residue misure di cui all'articolo 152 e a ciascuna delle misure interdittive di cui all'articolo 151, partitamente considerate.

(6) Dopo la cessazione della misura, secondo i commi precedenti, non possono essere adottate misure di coercizione personale nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto. Tuttavia, se l'imputato è condannato in primo grado e sussiste concreto pericolo che si sottragga all'esecuzione, possono essere applicate, con la sentenza, le misure di cui all'articolo 152. Il giudice motiva in ordine agli specifici elementi che dimostrano tale pericolo.

(7) Fermo quanto stabilito nell'articolo 146, la cessazione delle misure di coercizione personale è altresì disposta, e non ne è consentita ulteriore applicazione, non appena la loro durata complessiva sia pari alla prigionia irrogata con la sentenza di condanna di primo grado.

(8) La cessazione delle misure interdittive non pregiudica l'esercizio di poteri che la legge attribuisce ad altre autorità della Repubblica.

Art. 176 - Decorrenza delle misure - (1) Le misure di coercizione decorrono dal momento dell'esecuzione secondo l'articolo 164. In caso di arresto provvisorio, o di fermo per identificazione seguito da arresto provvisorio, la decorrenza inizia dal primo atto di coercizione.

(2) Se nei confronti di una persona sono successivamente emessi, per lo stesso fatto, più provvedimenti di coercizione, anche di contenuto diverso, fra quelli di cui all'articolo

175 comma 1°, la decorrenza inizia dall'esecuzione del primo, mentre la durata viene computata per il tempo in cui la coercizione ha effettivamente avuto luogo.

(3) Per gli effetti di cui all'articolo 96 e 97 del codice penale, alla carcerazione cautelare è equiparato l'obbligo di non allontanarsi da un edificio o da un appartamento o da un luogo di cura. In ogni caso le misure si computano una sola volta e la loro durata non può essere detratta, se sono eseguite durante il tempo in cui la persona è, per un altro reato, detenuta in esecuzione di pena o internata per misure di sicurezza.

Art. 177 - Effetti della sentenza - (1) Con la sentenza di assoluzione o di non doversi procedere il giudice provvede secondo l'articolo 172. Se è applicata una misura di sicurezza e permangono esigenze cautelari, fermo quanto stabilito nell'articolo 146 commi 3° e 4°, si provvede secondo l'articolo 180.

(2) La disposizione del comma 1° si applica altresì se la sentenza di condanna ha disposto la sospensione condizionale della pena.

Art. 178 - Reclamo al giudice delle appellazioni - (1) Contro ogni provvedimento, diverso dalla sentenza, con cui il commissario della legge decide sull'applicazione, sulla modificazione, sulla revoca o sulla cessazione delle misure di coercizione personale, può essere proposto reclamo immediato, al giudice delle appellazioni, dal procuratore del fisco e dalla persona sottoposta alla misura o dal suo difensore.

(2) Il reclamo di cui al comma 1° può essere altresì proposto qualora il giudice abbia ommesso, in violazione della legge, di provvedere.

(3) Contestualmente all'atto di reclamo o successivamente possono essere presentati motivi.

(4) Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si osservano, in quanto applicabili e non derogati, gli articoli 266, 267, 274 e le altre disposizioni del libro sesto, titolo secondo.

Art. 179 - Procedura e decisione del giudice delle appellazioni - (1) Il giudice delle appellazioni decide con urgenza e comunque entro sette giorni dalla proposizione del reclamo.

(2) Il giudice delle appellazioni, esaminato il fascicolo, ma senza compimento di ulteriori atti istruttori, decide con ordinanza, anche nel merito, anche per ragioni diverse da quelle cui si riferiscano i motivi eventualmente proposti.

(3) Si applica l'articolo 160 comma 6°. Qualora ciò non rechi alcun pregiudizio al-

l'efficace esecuzione della decisione da adottare, il giudice delle appellazioni, nel rispetto del termine stabilito nel comma 1°, dispone che del reclamo del procuratore del fisco sia dato avviso con urgenza, secondo l'articolo 55, al difensore della persona cui la misura di coercizione si riferisce, fissando un termine per la presentazione di memorie e richieste. L'avviso può essere dato anche telefonicamente.

(4) Il giudice delle appellazioni, se non deve dichiarare l'inammissibilità del reclamo, può annullare il provvedimento, disponendo contestualmente la cessazione della misura; può revocare, confermare o riformare il provvedimento, anche sostituendo la misura con altra; può applicare misure di coercizione provvedendo direttamente nel caso preveduto dall'articolo 178 comma 2°. Si applica l'articolo 278 comma 3°.

(5) Qualora il giudice delle appellazioni abbia disposto annullamento revoca o riforma secondo il comma 4°, la misura non può essere iterata, nè può esserne disposta una più grave nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, salvo che siano sopravvenuti elementi diversi da quelli già valutati. Il commissario della legge provvede con motivazione specifica sui presupposti che consentono la nuova misura.

Sez. 6ª – Applicazione cautelare
di misure di sicurezza

Art. 180 – Procedura per l'applicazione cautelare di misure di sicurezza – (1) Qualora non sia sufficiente provvedere secondo l'articolo 151, si applicano a titolo cautelare, le misure di cui all'articolo 130 del codice penale. Si osservano le disposizioni del presente titolo primo, sezioni prima, terza e quinta.

TITOLO II – MISURE DI COERCIZIONE
PATRIMONIALE

Art. 181 – Disposizioni applicabili – (1) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, per le misure di coercizione patrimoniale si osservano, in quanto applicabili, i principi generali di cui al titolo primo, sezione prima.

Sez. 1ª – Sequestro per fini cautelari penali

Art. 182 – Presupposti del sequestro per fini cautelari penali – (1) Può essere disposto il sequestro delle cose confiscabili secondo l'articolo 147 del codice penale, quando risultano adeguati elementi probatori sui presupposti che obbligano o consentano la confisca, e

sulla necessità del vincolo cautelare per assicurare l'efficacia del provvedimento definitivo.

(2) Possono inoltre essere sequestrati i beni materiali o immateriali che siano causa o strumento dell'azione criminosa, purchè risultino adeguati elementi probatori circa il reato per cui si procede e il vincolo sul bene sia indispensabile per interrompere il comportamento criminoso o impedire ulteriori conseguenze del reato.

(3) Nei casi di cui ai commi precedenti, il giudice provvede, anche secondo l'articolo 28, facendo salvi i diritti dei terzi incolpevoli.

(4) L'articolo 146 comma 2° si applica, salvo che ricorra il caso disciplinato nell'articolo 147 comma 2° del codice penale.

Art. 183 – Procedura e provvedimenti del giudice – (1) Il sequestro per fini cautelari penali è richiesto al giudice dal procuratore del fisco.

(2) Il giudice provvede con ordinanza, in caso di accoglimento della richiesta, disponendo il sequestro, ovvero impartendo, in luogo di esso, le prescrizioni sostitutive di cui all'articolo 184. Il giudice provvede sentite le parti e i soggetti eventualmente interessati, se ciò non reca pregiudizio all'efficacia della decisione, altrimenti l'ordinanza è notificata a tali soggetti.

(3) L'ordinanza che dispone il sequestro o prescrizioni sostitutive è adottata secondo l'articolo 163 comma 1° ed è motivata, a pena di nullità, con riferimento specifico agli elementi probatori di cui all'articolo 182 commi 1° e 2° e alle ragioni per cui il sequestro o le prescrizioni sostitutive risultano indispensabili.

(4) Qualora sorga controversia sui diritti del terzo incolpevole, la decisione può essere rimessa al giudice civile. Il sequestro nel frattempo può essere mantenuto dal giudice penale, fintantochè il giudice civile non abbia provveduto a tale specifico proposito.

(5) Per l'esecuzione della misura si osservano le disposizioni sul sequestro a fini probatori, in quanto applicabili.

Art. 184 – Prescrizioni sostitutive del sequestro – (1) Con l'ordinanza di cui all'articolo 183 comma 2° o con successiva ordinanza emanata anche d'ufficio, sentite le parti, il giudice può disporre, in luogo del sequestro, l'adempimento di specifiche prescrizioni idonee a soddisfare le esigenze cautelari. Il giudice può provvedere, secondo l'articolo 28, imponendo, se del caso, cauzione od obbligazione di pagamento.

(2) Se le prescrizioni sostitutive non sono adempiute nei termini e modi stabiliti dal

giudice, il sequestro viene disposto o ripristinato.

(3) Si osservano gli articoli da 154 a 159, in quanto applicabili.

(4) Per la modifica delle prescrizioni sostitutive o del provvedimento di sequestro, si osserva l'articolo 173, in quanto applicabile.

Art. 185 – Revoca e cessazione del sequestro – (1) In ogni momento del processo, anche anteriore alla sentenza, il giudice dispone, secondo l'articolo 172, la revoca o la cessazione del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate.

(2) La misura perde efficacia e il giudice ne dispone con ordinanza la cessazione, quando la durata del sequestro abbia superato un anno o, in caso d'intervenuta sentenza di condanna in primo grado, diciotto mesi. Si osserva l'articolo 160 comma 6°.

(3) Con la sentenza di assoluzione o di non doversi procedere, anche di primo grado, è comunque disposta la cessazione del sequestro, salvo che sia ordinata la confisca secondo l'articolo 147 comma 2° del codice penale.

(4) Il provvedimento di cui al comma 1° può essere adottato anche con la sentenza di condanna in primo grado.

(5) Nei casi di cui ai commi 3° e 4°, l'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(6) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla misura sostitutiva di cui all'articolo 184.

(7) Se è pronunciata sentenza di condanna in appello, gli effetti del sequestro permangono a titolo di confisca, se quest'ultima è ordinata; negli altri casi è ordinato il dissequestro o la cessazione della misura sostitutiva di cui all'articolo 184.

Art. 186 – Reclamo al giudice delle appellazioni – (1) I soggetti individuati nell'articolo 183 comma 2°, compresi i terzi interessati che non siano stati sentiti o che non abbiano ricevuto la notificazione ivi preveduta, possono proporre reclamo immediato contro i provvedimenti, diversi dalla sentenza, con i quali il commissario delle legge decide sul

sequestro per fini cautelari penali, anche secondo l'articolo 184.

(2) Si osservano gli articoli 178 e 179, in quanto applicabili.

(3) I terzi interessati di cui al comma 1° possono proporre appello contro il capo della sentenza che provvede sul sequestro per fini cautelari penali.

Sez. 2ª – Misure per fini cautelari civili

Art. 187 – Misure cautelari per obbligazioni civili da reato – (1) Le disposizioni del libro primo, titolo sesto del codice penale sono integrate e modificate dalle seguenti.

(2) Nell'articolo 145 comma 1° del codice penale è abrogato l'inciso: "o dalla parte civile".

(3) Alle misure cautelari per le obbligazioni di cui agli articoli 140 numeri 2 e 3 e 146 del codice penale provvede, se del caso, il giudice civile anche in pendenza del processo penale.

(4) Fermo quanto stabilito nell'articolo 145 comma 1° del codice penale, come modificato, l'iscrizione anticipata del privilegio ipotecario e il sequestro sono disposti quando risultino adeguati elementi probatori circa il reato da cui derivano le obbligazioni civili. L'ordinanza è specificamente motivata in ordine a tali presupposti.

(5) Fermo quanto stabilito nell'articolo 181, alle misure cautelari per obbligazioni civili da reato diverse da quelle di cui al comma 3° si applica anche l'articolo 183 commi 2°, 4° e 5°. La cessazione di tali misure cautelari per obbligazioni civili da reato è disciplinata dall'articolo 185 comma 1°. La restituzione o la cancellazione del privilegio sono comunque ordinate con la sentenza di assoluzione o di non doversi procedere, anche di primo grado. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Qualora l'assoluzione sia pronunciata per estinzione del reato, il giudice provvede secondo l'articolo 143 del codice penale.

(6) L'articolo 145 comma 3° del codice penale è integrato dagli articoli da 154 a 159 del presente codice, in quanto applicabili.

LIBRO QUINTO – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

TITOLO I – FASE PRELIMINARE

Sez. 1ª – Notizia di reato

Art. 188 – Acquisizione della notizia di reato – (1) Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che, nell'esercizio delle funzioni, ha conoscenza di fatti costituenti un reato perseguibile d'ufficio, è obbligato a presentare immediata denuncia scritta al procuratore del fisco, con indicazione o allegazione di ogni elemento utile, nonché della data di conoscenza del fatto.

(2) La disposizione del comma 1º si applica anche al giudice civile o amministrativo; per i processi penali in corso si osserva l'articolo 224 commi 1º, 2º e 3º.

(3) La disposizione del comma 1º si applica, nel limite di cui all'articolo 370 del codice penale, agli esercenti professioni sanitarie.

(4) Qualora, ai fini della denuncia, la normativa vigente stabilisca competenze funzionali interne ad uffici, i pubblici ufficiali o pubblici impiegati ad essi appartenenti debbono provvedere con immediata segnalazione al soggetto individuato dalle speciali disposizioni, al quale si applica il comma 1º.

(5) Ogni persona che ha conoscenza di fatti costituenti un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia al procuratore del fisco o alla polizia giudiziaria; se la denuncia è formulata oralmente, si redige verbale. Al denunziante che ne faccia richiesta viene rilasciata certificazione circa il compimento dell'atto.

(6) La denuncia o, comunque, la notizia di reato, si considera tale, anche ai fini disciplinati nell'articolo 193 comma 1º, quali che siano le denominazioni utilizzate nell'atto medesimo.

(7) Fermo quanto stabilito nell'articolo 224, il procuratore del fisco, se ha diretta conoscenza di fatti costituenti un reato perseguibile d'ufficio, redige verbale che equivale a denuncia.

Art. 189 – Denunce anonime – (1) Le denunce delle quali non è identificato l'autore non sono annotate nel registro di cui all'articolo 193, nè allegate al fascicolo, ma sono conservate e annotate in apposito registro, dal procuratore del fisco, con osservanza del termine stabilito nell'articolo 193 comma 1º. Si applica l'articolo 193 comma 3º.

(2) In caso di denuncia della quale non sia identificato l'autore, si applica l'articolo 23. Ai fini probatori si applica l'articolo 118.

(3) Gli articoli 356 e 357 del codice penale si applicano alle denunce disciplinate dal presente codice, comunque denominate, comprese quelle anonime o sottoscritte con nome falso.

Art. 190 – Notizia di reato e informazioni della polizia giudiziaria – (1) La polizia giudiziaria trasmette al procuratore del fisco immediatamente, e comunque entro la giornata successiva alla ricezione o alla conoscenza, le notizie di reato ricevute secondo l'articolo 188 e denuncia scritta su ogni altra notizia di reato comunque conosciuta.

(2) L'articolo 188 comma 6º si applica anche alle notizie di reato fornite di propria iniziativa dalla polizia.

(3) Fermo quanto stabilito negli articoli 88 comma 3º e 208 comma 4º, la polizia comunica senza ritardo al procuratore del fisco ogni informazione utile per le richieste di acquisizioni probatorie e per l'espletamento delle sue funzioni. La disposizione si applica anche per i fini di cui agli articoli 198 e 283 comma 1º lettera (a).

(4) Fermo quanto stabilito nel comma 3º, la polizia ha obbligo di comunicare al giudice ogni informazione utile per acquisizioni probatorie favorevoli all'imputato; il giudice può provvedere all'acquisizione anche d'ufficio.

Art. 191 – Querela – (1) Il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato e si esercita, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con manifestazione di vo-

lontà diretta al promovimento dell'azione penale.

(2) La querela è presentata in forma scritta al procuratore del fisco o alla polizia giudiziaria; se la dichiarazione è resa oralmente, si redige verbale.

(3) L'eventuale indicazione del titolo di reato, da parte del querelante, non preclude una diversa imputazione, anche se quest'ultima concerne altro reato procedibile a querela.

(4) Per i minorenni, per gli interdetti, per gli inabilitati, per gli enti morali, il diritto di querela è esercitato rispettivamente, anche tramite procuratore speciale, da chi esercita la potestà di genitore, dal tutore, dal curatore, dal legale rappresentante. Qualora manchino i soggetti in tal senso legittimati o sussista conflitto d'interessi, il commissario della legge designato alle funzioni penali nomina con decreto un curatore speciale, al quale viene notificato il decreto medesimo.

(5) In caso di pluralità di persone offese, si procede anche se la querela è proposta solo da taluna fra esse.

(6) Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Se la morte sopravviene alla querela già proposta, possono rimettere la querela medesima, secondo l'articolo 192, gli eredi, allorchè tutti vi consentano.

(7) La querela non è ammessa, decorsi sei mesi dalla conoscenza certa del fatto e del suo autore, oppure dalla notificazione del decreto di cui al comma 4°, parte finale. Il giudice accerta anche d'ufficio l'osservanza del termine.

Art. 192 – Rinuncia alla querela e remissione – (1) Anteriormente al suo esercizio e successivamente al fatto, è ammessa la rinuncia al diritto di querela. La querela può essere rimessa successivamente alla sua proposizione.

(2) La persona offesa e i soggetti indicati nel comma 4° dell'articolo 191 possono rinunciare o rimettere la querela, nonchè accettare la remissione, secondo l'articolo 60 del codice penale, con dichiarazione espressa personalmente o mediante procuratore speciale.

(3) Si considera rinuncia, remissione, accettazione, ogni comportamento che manifesti con certezza la volontà del soggetto legittimato. Si considera altresì rinuncia alla querela, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento o le restituzioni, o la conclusione di transazione su tale oggetto.

(4) La rinuncia, la remissione e l'accettazione non producono effetto, se sono sottoposte a condizione.

Art. 193 – Registro delle notizie di reato –

(1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 189, il procuratore del fisco cura che tutte le notizie di reato, comprese quelle contro ignoti e le querele, siano annotate, su apposito registro, immediatamente e comunque entro il giorno successivo a quello in cui gli sono pervenute; è fatto obbligo di annotare il giorno, l'ora della registrazione, il nome della persona indiziata di reato e, se risulta, della parte lesa. Il procuratore del fisco indica altresì, allo stato degli atti, e fa registrare la qualificazione giuridica del fatto.

(2) La registrazione di cui al comma 1° è aggiornata e completata, qualora successivamente all'iscrizione di cui al comma 1° risultino il nome della persona indiziata di reato o della parte lesa, o di ulteriori persone indiziate e parti lese, nonchè notizie di reato o imputazioni aggiuntive, e qualora la notizia di reato o l'imputazione risultino modificate. Anche per tali adempimenti si osserva un termine identico a quello fissato nel comma 1°.

(3) Il commissario della legge controlla il registro e l'osservanza di quanto stabilito nei precedenti commi, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge.

(4) Anche se si provvede secondo gli articoli 218, 219 e 220, la persona denunciata ha diritto di richiedere e di essere informata dal cancelliere circa le annotazioni che la riguardano e che risultano dal registro di cui ai commi precedenti, oppure da quello disciplinato nell'articolo 189 comma 1°.

Art. 194 – Attività conseguenti alla notizia

di reato – (1) In ogni momento successivo alla registrazione della notizia di reato, il giudice cura, secondo le disposizioni della legge, che i diritti delle parti e l'adempimento delle funzioni d'accusa e di difesa siano concretamente e tempestivamente assicurati e osservati ed, in particolare, che le ragioni dell'accusa e della difesa siano manifestate quanto prima in udienze di trattazione o con le modalità previste dalla legge. Fermo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, cura che la formazione delle prove avvenga in contraddittorio; che il procuratore del fisco provveda il più rapidamente possibile a esercitare l'azione con formulazione dell'imputazione, oppure a richiedere l'archiviazione; che successivamente all'esercizio dell'azione, si provveda il più sollecitamente possibile agli atti conclusivi della fase preliminare.

(2) Il procuratore del fisco, dopo la registrazione della notizia di reato, provvede secondo l'articolo 11. Fermo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, è fatto comunque obbligo al procuratore del fisco

di formulare il più prontamente possibile l'imputazione, ove non si debba procedere ad archiviazione; di contestare o richiedere che sia contestata prontamente l'imputazione medesima; di pervenire il più sollecitamente possibile agli atti conclusivi della fase preliminare.

Art. 195 - Comunicazione giudiziaria -

(1) Entro dieci giorni dalla registrazione della notizia di reato, il commissario della legge invia alla persona indiziata di reato e a chi eventualmente già risulti parte lesa, una comunicazione con adeguata individuazione della qualificazione giuridica del fatto annotata nel registro; in luogo di tale atto, o in aggiunta ad esso, può disporre che sia comunicata copia della denuncia. Se le qualificazioni di persona indiziata di reato e di parte lesa emergono in momenti successivi, i termini decorrono rispettivamente da tali momenti.

(2) Le disposizioni del comma 1° si osservano a pena di nullità dei successivi atti, secondo l'articolo 63 comma 1° per quanto concerne la comunicazione da inviare alla persona indiziata di reato, e secondo l'articolo 65 per quanto concerne la comunicazione da inviare alla parte lesa.

(3) La comunicazione giudiziaria è notificata in piego chiuso, oppure è inviata in piego raccomandato chiuso, con ricevuta di ritorno, tramite il servizio postale.

Art. 196 - Atti equipollenti ed eccezioni all'obbligo di comunicazione giudiziaria -

(1) Equivale alla comunicazione di cui all'articolo 195 ogni atto comunicato ai soggetti ivi individuati nel comma 1°, purché tale atto determini, senza incertezze, la conoscenza della notizia di reato secondo il medesimo comma 1°.

(2) La comunicazione giudiziaria non integra, di per sé, esercizio dell'azione penale; può essere differita nei casi e secondo la disciplina di cui agli articoli 219 e 220.

(3) L'obbligo della comunicazione giudiziaria non sussiste per le notizie di reato disciplinate nell'articolo 189 comma 1° e non sussiste qualora, entro il termine di cui all'articolo 195 comma 1°, già risulti una richiesta di archiviazione. In tale ultimo caso, qualora il commissario della legge provveda secondo l'articolo 199, la comunicazione è inviata entro dieci giorni dal decreto previsto nel comma 2° di tale articolo.

Sez. 2ª - Archiviazione e azione penale

Art. 197 - Archiviazione della notizia di reato - (1) Fermo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, se la notizia di reato risulta manifestamente infondata, o se

risulta ignoto l'autore del reato, il procuratore del fisco richiede al commissario della legge di disporre, con decreto motivato, l'archiviazione.

(2) Alla persona indiziata di reato e, qualora ne risulti l'esistenza, alla parte lesa è dato avviso dell'adottato decreto di archiviazione.

(3) L'archiviazione non è ammessa dopo l'esercizio dell'azione penale o dopo che si sia provveduto ad acquisizione di prove, salvo che si tratti di quelle disciplinate negli articoli 208 comma 2°, 209 e 210, della testimonianza del denunziante, dell'interrogatorio della persona indiziata di reato, dell'acquisizione di documenti in forme diverse dalla perquisizione.

(4) La preclusione per acquisizioni probatorie, di cui al comma 3°, non opera qualora si provveda perché risulta ignoto l'autore del reato.

(5) Qualora il decreto di archiviazione risulti precluso secondo il comma 3°, il procuratore del fisco richiede, se ne ricorrano i presupposti, sentenza di assoluzione secondo l'articolo 226, oppure secondo l'articolo 227.

(6) Qualora venga richiesto decreto di archiviazione e quest'ultimo risulti precluso secondo il comma 3°, il commissario della legge lo dichiara con decreto, disponendo che il procuratore del fisco provveda per conseguenza.

(7) Il decreto di archiviazione è inoppugnabile. È tuttavia ammesso l'appello della persona indiziata di reato e del suo difensore, per inosservanza della preclusione di cui al precedente comma 3°. In tal caso il termine di cui all'articolo 267 decorre dal ricevimento dell'avviso previsto nel comma 2°.

(8) Il giudice delle appellazioni, se accoglie l'impugnazione di cui al comma 7°, annulla il decreto di archiviazione, disponendo che il procuratore del fisco provveda per conseguenza.

Art. 198 - Revoca del decreto di archiviazione -

(1) L'azione penale per il medesimo fatto viene esercitata, successivamente a decreto di archiviazione, qualora risultino nuove prove o nuove ragioni; il commissario della legge, a richiesta del procuratore del fisco, revoca con decreto il precedente provvedimento. Di tale decreto è data comunicazione entro dieci giorni, secondo gli articoli 195 e 196.

(2) Il decreto adottato secondo il comma 1° è annotato nel registro di cui all'articolo 193.

Art. 199 - Procedura per il rigetto della richiesta di archiviazione - (1) Il commissario

della legge, se la richiesta di archiviazione non può essere accolta, fissa con decreto un termine adeguato, disponendo che il procuratore del fisco riesamini la notizia di reato e ulteriormente provveda sulla medesima.

(2) Decorso il termine di cui al comma 1° senza che il procuratore del fisco abbia promosso l'azione penale, oppure senza che abbia nuovamente richiesto, per motivate ragioni, decreto di archiviazione, il commissario della legge, d'ufficio, dispone con decreto motivato che si proceda, formulando l'imputazione. Sempre d'ufficio dispone altresì, se del caso e secondo la disciplina ordinaria, acquisizioni probatorie, udienze di trattazione, oppure l'udienza decisoria dibattimentale secondo l'articolo 227. Le acquisizioni probatorie e le udienze di trattazione possono essere disposte anche al fine di formulare successivamente l'imputazione.

(3) Qualora, nel termine di cui al comma 1°, il procuratore del fisco richieda nuovamente decreto di archiviazione, il commissario della legge, se non accoglie la ulteriore richiesta, provvede secondo la disciplina del comma 2°.

Art. 200 - Azione penale e imputazione -

(1) L'azione penale, fermo quanto stabilito negli articoli 199 e 201, è esercitata dal procuratore del fisco.

(2) Il procuratore del fisco ha obbligo di esercitare e di proseguire l'azione penale. I casi di sospensione del processo sono espressamente previsti dalla legge.

(3) Se è richiesta la querela o altra condizione per il promovimento dell'azione penale, quest'ultima non può essere esercitata sinché la condizione non si sia verificata.

(4) Integra esercizio dell'azione penale l'atto con cui il procuratore del fisco eleva imputazione a carico di taluno, accusandolo di un fatto costituente reato. L'imputazione contiene una adeguata descrizione del fatto medesimo, con indicazione del titolo del reato, delle circostanze d'aggravamento della pena o che possono comportare misure di sicurezza e di ogni circostanza o qualificazione della persona che, secondo la legge penale, comporti effetti sanzionatori sfavorevoli alla medesima.

(5) Il procuratore del fisco ha obbligo di formulare il più prontamente possibile l'imputazione, richiedendo al commissario della legge di notificare, alla persona, un avviso apposito, o un altro atto del quale l'imputazione costituisca elemento.

(6) Fermo quanto stabilito nell'articolo 56, il procuratore del fisco può altresì contestare l'imputazione nel corso di una udienza cui partecipi la persona.

Art. 201 - Provvedimenti per la formulazione dell'imputazione - (1) Qualora il procuratore del fisco ritardi ingiustificatamente nel formulare l'imputazione, o nel provvedere sulla notizia di reato, il commissario della legge fissa con decreto un termine adeguato per tali adempimenti.

(2) Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1°, se del caso prorogato, il commissario della legge provvede secondo l'articolo 199 comma 2°.

Art. 202 - Divieto di ulteriore promovimento dell'azione penale - (1) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, l'azione penale non può essere ulteriormente esercitata contro la stessa persona e per lo stesso fatto, neppure a titolo di una diversa qualificazione giuridica.

(2) Qualora la nuova imputazione si sarebbe potuta cumulare, a titolo di concorso materiale o formale di reati, o di reato continuato o complesso, ad una precedentemente giudicata, con condanna definitiva secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, il giudice, in caso di condanna, provvede secondo la disciplina del codice penale, computando le sanzioni già applicate.

Art. 203 - Effetti delle decisioni meramente procedurali -

(1) Le sentenze le quali dichiarano che l'azione non doveva essere iniziata o proseguita per difetto di querela o di un'altra condizione di procedibilità non precludono un ulteriore esercizio dell'azione per il medesimo fatto, contro la stessa persona, qualora la condizione si sia successivamente verificata.

Sez. 3ª - Attività istruttoria e di acquisizione della prova

Art. 204 - Consultazione del fascicolo processuale - (1) Salve le limitazioni espressamente previste dalla legge, i difensori hanno diritto di esaminare presso il cancelliere il fascicolo processuale nella sua completezza, in ogni momento del processo e dopo la sua definizione secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°. La legge prevede i casi in cui comunque devono essere eseguiti avvisi e notificazioni circa atti compiuti.

(2) Il diritto riconosciuto nel comma 1° sussiste anche qualora il fascicolo sia a disposizione del giudice o del procuratore del fisco o di altri soggetti, per l'espletamento di funzioni loro demandate. In tal caso il giudice, con decreto motivato, può differire la consultazione, in tutto o in parte, per il tempo assolutamente indispensabile.

(3) Il procuratore del fisco ha il potere di esaminare i fascicoli processuali senza li-

mitazione alcuna e, se necessario, di disporre copie integrali o parziali, tramite il cancelliere. Tale potere si estende agli atti richiamati nell'articolo 205.

(4) Fermo quanto specificato in apposite disposizioni della legge, il diritto di esame di cui ai precedenti commi si estende alle cose acquisite al processo e custodite altrimenti.

(5) Le facoltà previste nel presente articolo non fanno venir meno i divieti posti nell'articolo 222, fermo quanto ivi stabilito nel comma 3°.

Art. 205 – Disciplina per gli atti in regime di segretezza – (1) Nei casi e secondo la disciplina degli articoli 218, 219 e 220, il giudice provvede, tramite il cancelliere, alla custodia riservata, in separato fascicolo, degli atti disposti in regime di segretezza e dell'ordinanza che dispone in tal senso. A tali atti e per il periodo individuato nell'articolo 220, non si applicano le disposizioni dell'articolo 204 commi 1°, 2°, 4° e dell'articolo 37.

(2) Le disposizioni dell'articolo 204 commi 1°, 2°, 4° e dell'articolo 37 non si applicano altresì agli atti stralciati secondo l'articolo 74.

Art. 206 – Memorie e richieste delle parti –

(1) Le parti, la parte lesa non costituita e i soggetti interessati possono presentare al giudice, in ogni momento del processo, memorie od osservazioni, nelle forme di cui agli articoli 38 e 39.

(2) Le parti possono presentare, secondo il comma 1°, richieste, sulle quali il giudice provvede sollecitamente e comunque entro dieci giorni con ordinanza.

(3) I soggetti individuati nel comma 1° possono presentare al procuratore del fisco memorie, osservazioni e richieste.

Art. 207 – Pareri e richieste del procuratore del fisco – (1) Salvi i casi eccettuati dalla legge, il giudice non può deliberare, qualora il procuratore del fisco non sia stato sentito. Il giudice può assegnare un termine adeguato e provvedere dopo che esso sia decorso inutilmente.

(2) I pareri e le richieste del procuratore del fisco sono formulati in termini motivati e specifici; nel corso delle udienze sono proposti oralmente con contestuale verbalizzazione, altrimenti sono presentati in forma scritta.

(3) Fermo quanto stabilito in ulteriori disposizioni della legge, la disciplina del comma 1° e quella del comma 2° concernente la forma scritta o la verbalizzazione si osserva a pena di nullità.

Art. 208 – Attività immediate della polizia giudiziaria – (1) Oltre alle attività di informazione previste negli articoli 23 comma 1° e 190, la polizia giudiziaria cura che lo stato dei luoghi e le tracce del reato restino immutati, affinché siano assicurate le successive acquisizioni probatorie nelle forme ordinarie.

(2) Entro il termine di cui all'articolo 190 comma 1°, la polizia giudiziaria provvede alle acquisizioni probatorie integrate dai primi rilievi sullo stato dei luoghi e sulle tracce del reato, anche in materia d'infortuni nella circolazione stradale, d'infortuni sul lavoro o di violazione delle relative norme di prevenzione, nonché alle acquisizioni probatorie integrate da rilievi dattiloscopici. Si osservano gli articoli 73 e 122 commi 4° e 5°.

(3) Dopo che è stata ricevuta la notizia di reato, il giudice può delegare l'esecuzione di atti di acquisizione probatoria e richiedere l'assistenza di appartenenti alla polizia giudiziaria, nei casi e secondo le disposizioni dettate nel libro terzo.

(4) I verbali delle acquisizioni probatorie compiute dalla polizia secondo la disciplina del comma 2° sono trasmessi al procuratore del fisco assieme alla denuncia. I verbali degli atti compiuti, nei casi stabiliti dalla legge, successivamente alla notizia di reato, sono trasmessi al giudice.

Art. 209 – Accertamenti tecnici della polizia in speciali materie – (1) Prima dell'emergere della notizia di reato, fermi gli obblighi di cui all'articolo 190, le acquisizioni probatorie integrate da verifiche in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o nelle materie per le quali è prevista un'attività di controllo e vigilanza amministrativa e le acquisizioni probatorie integrate da prelievi ed analisi in materia di sostanze alimentari o inquinanti sono compiute a iniziativa della polizia.

(2) La polizia provvede alle verifiche e ai prelievi di cui al comma 1°, con le garanzie di cui all'articolo 122 commi 4° e 5°; per le operazioni di analisi in materia di sostanze alimentari o inquinanti, a pena d'inutilizzabilità, è dato avviso alla persona interessata con termine di almeno ventiquattro ore e con avvertimento che la medesima può far partecipare un proprio esperto. Si osservano gli articoli 73 e 208 comma 4°.

(3) Alle acquisizioni probatorie di cui ai precedenti commi e di cui all'articolo 208 comma 2°, la polizia provvede direttamente, oppure con l'ausilio di tecnici o di appartenenti a istituti idonei i quali provvedono secondo l'articolo 73.

Art. 210 – Acquisizioni probatorie della polizia giudiziaria in via di assoluta urgenza. Pote-

ri del procuratore del fisco - (1) Nei casi d'urgenza determinata dal pericolo di dispersione della prova, tale da impedire l'acquisizione nelle forme ordinarie, la polizia giudiziaria avverte il giudice, che può autorizzare, anche telefonicamente ma con ordinanza da redigere contestualmente a pena d'inutilizzabilità, l'acquisizione, nell'immediatezza, di prove diverse dall'interrogatorio, dalle testimonianze e dai confronti. Si applica l'articolo 221 comma 3°.

(2) La polizia provvede di propria iniziativa, nelle forme di cui all'articolo 221, qualora l'urgenza di cui al comma 1° non consenta neppure l'avvertimento con contestuale autorizzazione anche telefonica del giudice.

(3) Fermi i divieti di cui agli articoli 88 comma 3° e 73, le prove di cui ai commi precedenti sono utilizzabili e possono essere acquisite mediante verbali e testimonianza dell'appartenente alle forze di polizia, solo qualora il giudice, anche d'ufficio, verifichi senza incertezze la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge; la disposizione si applica anche qualora il giudice abbia in precedenza concesso autorizzazione nelle forme di cui al comma 1°. Il giudice provvede alla verifica, secondo l'articolo 215, con ordinanza motivata sulle specifiche circostanze del caso.

(4) Si osserva l'articolo 208 comma 4°.

(5) Il procuratore del fisco esercita se del caso, qualora l'urgenza non consenta in alcun modo l'intervento del giudice secondo la disciplina ordinaria, gli stessi poteri che i commi 1° e 2° attribuiscono alla polizia. A pena d'inutilizzabilità, la documentazione degli atti è trasmessa immediatamente, e comunque entro il giorno successivo, al giudice.

Art. 211 - Udienze istruttorie e di trattazione - (1) Quando la legge prevede un'udienza diversa da quella decisoria dibattimentale, fermo quanto stabilito in particolari disposizioni, il giudice provvede con decreto con il quale, individuato l'oggetto specifico dell'udienza, convoca, secondo l'articolo 55, il procuratore del fisco e i difensori.

(2) Il decreto contiene l'avvertimento che si procederà anche in assenza dei soggetti validamente convocati, salvo quanto stabilito nel comma 4° e nell'articolo 212.

(3) Il termine per l'udienza è fissato in modo da consentire ai soggetti convocati un adeguato lasso di tempo e da non recare pregiudizio alle esigenze di concentrazione e di sollecita conduzione del processo. Salvo che la legge disponga diversamente, tale termine non può essere inferiore a cinque giorni.

(4) La persona imputata o indiziata di reato e la parte lesa sono ammesse a partecipare all'udienza, ove lo richiedano. Il giudice può altresì ammettere i soggetti interessati.

Art. 212 - Svolgimento dell'udienza - (1) Il giudice può rinviare l'udienza, quando taluno fra i soggetti convocati o ammessi a partecipare risulti giustificatamente e gravemente impedito.

(2) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, anche con riguardo all'ordine degli interventi, il giudice provvede, anche oralmente, circa lo svolgimento e la disciplina dell'udienza, in rapporto alla natura degli atti da compiere e alle esigenze del processo.

(3) Si applica l'articolo 36 commi 1° e 2° e si redige verbale secondo il titolo primo, sezione terza del libro secondo.

(4) Qualora siano intervenuti tutti i soggetti convocati secondo l'articolo 211 comma 1° ed i medesimi non si oppongano, il giudice amplia, se del caso, l'oggetto dell'udienza.

Art. 213 - Sanzioni - (1) Fermo quanto stabilito da altre disposizioni della legge, si osserva a pena di nullità la disciplina dell'articolo 212 comma 4° e dell'articolo 211 commi 1° e 3°.

Art. 214 - Tutela del contraddittorio anche in forme diverse dall'udienza - (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 207, qualora la legge preveda di sentire le parti, oppure il procuratore del fisco e i difensori, senza prescrivere la fissazione di una udienza, il giudice provvede secondo gli articoli 211, 212 e 213, oppure fissa, con le forme e secondo quanto stabilito negli articoli medesimi, un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, memorie o richieste. Si applica l'articolo 206 comma 2°.

(3) Il giudice può altresì fissare, anche d'ufficio, una udienza o un termine per la presentazione di osservazioni, memorie, richieste, ogniquale volta ciò necessiti per le esigenze del processo.

(3) Del provvedimento eventualmente emanato a seguito della procedura preveduta nei precedenti commi o a seguito di udienza, ma dopo che quest'ultima si è conclusa, è dato avviso ai soggetti convocati o avvertiti secondo il comma 1° o secondo l'articolo 211 comma 1°.

Art. 215 - Udienze concernenti le acquisizioni probatorie - (1) Ferme le disposizioni dettate nel libro terzo per i diversi mezzi di prova, il giudice provvede con udienza all'esame delle parti e dei testimoni; ai confronti

e alle ricognizioni; alle ispezioni, eccettuate quelle personali; alle perizie ed esperimenti.

(2) Ferme le disposizioni dettate negli articoli 104 comma 2°, 210 comma 3° e nel libro terzo per i diversi mezzi di prova, per le acquisizioni probatorie diverse da quelle previste nel comma 1°, comprese quelle compiute con regime di segretezza o di urgenza, il giudice provvede, dopo il compimento dell'atto, secondo l'articolo 214.

(3) Ferma la disciplina sanzionatoria stabilita nel libro terzo o in altre particolari disposizioni della legge, sono inutilizzabili le prove acquisite senza che i diritti delle parti siano stati assicurati secondo i commi precedenti.

(4) Salvo quanto stabilito nell'articolo 221, e in deroga all'articolo 211 comma 3°, per le udienze previste nel presente articolo il giudice fissa un termine non inferiore a ventiquattro ore.

(5) In deroga all'articolo 211 comma 1°, le udienze per acquisizioni probatorie sono disposte con ordinanza.

Art. 216 - Tutela dei terzi interessati -

(1) Chiunque vanti diritti o interessi in ordine a provvedimenti da adottare, comunque informato circa il processo in corso, può significare tale situazione al giudice, anche al fine degli interventi che possono essere autorizzati dal giudice, nei casi previsti dalla legge.

Art. 217 - Cumolo di questioni e di udienze -

(1) Nell'osservanza di quanto la legge prescrive per i diversi tipi di udienza o per la tutela del contraddittorio in forme diverse dall'udienza, anche con riguardo ai termini, il giudice provvede a concentrare le questioni da trattare e le udienze da svolgere, in modo che sia assicurata la migliore e più sollecita conduzione del processo.

(2) Il giudice può altresì fissare, secondo il comma 1°, udienze istruttorie, di trattazione, di acquisizione probatoria, oppure il termine di cui all'articolo 214 comma 1°, per la stessa giornata in cui viene fissata l'udienza decisoria dibattimentale.

Art. 218 - Acquisizioni probatorie e atti in regime di temporanea segretezza - (1) Nei confronti delle parti private e dei loro difensori si procede sempre in regime di segretezza alle perquisizioni, ai sequestri, alle intercettazioni telefoniche e captazioni foniche nonché alle misure cautelari di cui agli articoli 153, 182 e 187, fermo quanto stabilito negli articoli 160 comma 3°, 183 comma 2° o in altre particolari disposizioni della legge.

(2) Il giudice, a richiesta del procura-

re del fisco e in deroga alla disciplina ordinaria, dispone il regime di segretezza nei confronti delle parti private o di taluna fra esse, e dei loro difensori, con riguardo ad atti anteriori all'udienza decisoria dibattimentale, diversi da quelli individuati nel comma 1°, se ciò risulta assolutamente indispensabile per le esigenze del processo.

(3) Per l'interrogatorio e i confronti cui partecipi l'imputato, il regime di segretezza non può essere disposto nei confronti del difensore della persona interrogata o convocata per un confronto.

(4) Se risultano gravi ed evidenti necessità di tutela della sicurezza personale, compatibili con le esigenze del processo, il regime di segretezza può essere disposto anche a richiesta della persona interessata.

Art. 219 - Disciplina della comunicazione giudiziaria in caso di temporanea segretezza -

(1) Negli stessi casi e forme di cui all'articolo 218 comma 2°, il giudice può eccezionalmente disporre che la comunicazione giudiziaria sia ritardata fino al compimento di uno o più atti per i quali sia stabilito dalla legge o sia disposto dal giudice il regime di temporanea segretezza.

Art. 220 - Provvedimento del giudice, durata del regime di segretezza e sanzioni - (1) Il regime di segretezza di cui all'articolo 218 commi 2° e 4° e di cui all'articolo 219 è disposto con ordinanza anteriore al compimento dell'atto, specificatamente motivata circa gli elementi che in concreto rendono assolutamente indispensabile il regime medesimo.

(2) Fermo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, il regime di segretezza perdura sino all'avvenuta esecuzione dell'atto, salvo che il giudice, secondo la disciplina di cui ai commi 1°, 3° e 5° e di cui all'articolo 218, disponga diversamente.

(3) Quando il regime di segretezza è stato validamente instaurato, il giudice, a richiesta del procuratore del fisco o avanzata secondo l'articolo 218 comma 4°, può disporre la proroga con ordinanza specificatamente motivata circa il perdurare in concreto delle esigenze riconosciute dalla legge.

(4) Terminato il regime di segretezza, il giudice dispone che sia dato avviso circa l'avvenuto compimento dell'atto, che sia inviata la comunicazione giudiziaria, ove si sia provveduto secondo l'articolo 219, e che cessi contestualmente il temporaneo regime stabilito nell'articolo 205 comma 1°.

(5) Le disposizioni dei precedenti commi e degli articoli 218 commi 2° 3° e 4° e 219 si osservano a pena di nullità assoluta degli atti compiuti in regime di segretezza o con omissione della comunicazione giudiziaria.

Art. 221 – Acquisizioni probatorie disposte con procedura d'urgenza – (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 210, il giudice dispone che ad un atto di acquisizione probatoria, diverso dall'interrogatorio o dal confronto cui partecipi l'imputato, si provveda senza il rispetto dei termini fissati dalla legge, o da un precedente provvedimento, qualora ciò risulti indispensabile per ragioni di assoluta urgenza. A pena d'inutilizzabilità della prova, il giudice provvede con ordinanza anteriore al compimento dell'atto, specificatamente motivata circa gli elementi che in concreto rendono indispensabili tali modalità.

(2) Il giudice dispone che sia dato avviso secondo l'articolo 55, anche a mezzo del telefono, ai soggetti la cui convocazione sarebbe altrimenti preveduta dalla legge, salvo che le circostanze rendano impossibile anche tale avviso; si redige verbale.

(3) L'ordinanza adottata secondo il comma 1° non comporta il regime di segretezza disciplinato nell'articolo 218 e gli aventi diritto possono comunque partecipare all'atto, senza ritardo per il suo compimento.

(4) Il giudice dispone che sia dato avviso, dopo il compimento dell'atto, ai soggetti che non poterono essere avvertiti e che non parteciparono secondo il comma 3°.

Art. 222 – Divieto di pubblicazione di atti e divieto di comunicazioni alle parti private – (1) I magistrati e tutti i soggetti chiamati a compiere o a conoscere atti del processo hanno obbligo di non divulgare o comunque pubblicare in qualsiasi forma gli atti del processo, la documentazione, in unico esemplare, acquisita e il loro contenuto, fino a quando sia stata emanata la sentenza di cui all'articolo 226, o fino a quando sia aperta l'udienza decisoria dibattimentale, purchè, in tal caso, il giudice non abbia provveduto secondo l'articolo 228 comma 2° o non ricorra il caso disciplinato nell'articolo 258 comma 5°.

(2) I magistrati e tutti i soggetti chiamati a compiere o a conoscere comunque atti del procedimento hanno obbligo di segretezza, per quanto concerne gli atti medesimi e il loro contenuto, anche nei confronti delle parti e dei soggetti processuali per i quali e nei casi in cui il diritto alla conoscenza dell'atto non è preveduto dalla legge.

(3) In deroga al comma 1° e anche in caso di decreto di archiviazione, il giudice può autorizzare con decreto motivato, a richiesta delle parti o dei soggetti interessati di cui all'articolo 37 comma 3°, la pubblicazione di atti, ponendo, se del caso, limitazioni.

Art. 223 – Sanzioni per l'indebita comunicazione o pubblicazione di atti – (1) La violazione degli obblighi e divieti stabiliti nei commi

1° e 2° dell'articolo 222, o stabiliti dal giudice secondo il comma 3° del medesimo articolo è punita secondo l'articolo 377 del codice penale, ancorchè il responsabile non sia pubblico ufficiale o pubblico impiegato.

Art. 224 – Nuovi fatti integranti reato e modifica dell'imputazione – (1) Ogniqualvolta, anteriormente all'apertura dell'udienza decisoria dibattimentale, emergano fatti ulteriori, per i quali si deve procedere a carico di persona già imputata o indiziata di reato nello stesso processo, o a carico di altri, e sussistano i presupposti di cui all'articolo 242, il procuratore del fisco richiede al commissario della legge di procedere secondo tale disposizione.

(2) Qualora non si provveda secondo il comma 1°, il procuratore del fisco comunica al commissario della legge di aver acquisito la nuova notizia di reato.

(3) La disciplina dei commi 1° e 2° non comporta deroga a ogni altra disposizione concernente la notizia di reato, la comunicazione giudiziaria e l'imputazione.

(4) Ogniqualvolta, entro il termine di cui al comma 1°, il fatto o la sua qualificazione giuridica risultino diversi da quelli individuati nella precedente comunicazione giudiziaria o nella precedente imputazione, si provvede a una nuova comunicazione giudiziaria o a una nuova contestazione dell'imputazione secondo la disciplina ordinaria.

Art. 225 – Provvedimenti conclusivi della fase preliminare – (1) Compiuti gli atti preliminari disciplinati nel presente titolo, conseguenti all'esercizio dell'azione penale, il procuratore del fisco richiede al commissario della legge di provvedere secondo l'articolo 227 oppure 226, specificando, nella richiesta medesima, l'imputazione.

(2) A pena di nullità dei successivi atti, non si può provvedere alla convocazione per l'udienza decisoria dibattimentale, qualora l'imputazione, come specificata nella richiesta di cui al comma 1°, o secondo il comma 3°, non sia stata contestata e qualora, sulla medesima, l'imputato non sia stato interrogato o posto in condizione di rendere l'interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 230 in quanto applicabili.

(3) Il commissario della legge, anche d'ufficio, qualora gli atti preliminari previsti nel presente titolo, conseguenti all'esercizio dell'azione penale, risultino esauriti e ingiustificatamente non gli sia pervenuta la richiesta conclusiva del procuratore del fisco, fissa con decreto un termine adeguato per tale adempimento e per gli eventuali atti ulteriori ritenuti necessari dal procuratore del fisco. Decorso inutilmente tale termine,

procede d'ufficio alla convocazione di cui all'articolo 227, specificando l'imputazione secondo il comma 1°.

(4) La disciplina del comma 3° si applica anche quando risultino con evidenza gli elementi per provvedere con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere secondo l'articolo 237 commi 1°, 2° e 3°.

Art. 226 – Sentenza anticipata di assoluzione – (1) Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non è preveduto dalla legge come reato, il giudice, senza procedere alla convocazione di cui all'articolo 227, lo dichiara con sentenza di assoluzione, enunciando la causa nel dispositivo, qualora il procuratore del fisco abbia avanzato richiesta in tal senso secondo l'articolo 225 comma 1° e, se vi è stata costituzione di parte lesa, qualora tale parte abbia esposto le proprie ragioni nelle forme di cui all'articolo 214.

(2) La sentenza è notificata alle parti.

(3) Si procede alla convocazione dell'udienza decisoria dibattimentale secondo l'articolo 227, qualora la sentenza debba comunque contenere disposizioni sfavorevoli all'imputato. Si procede altresì a tale convocazione, oppure a ulteriori atti secondo la disciplina ordinaria, qualora il giudice reputi che la richiesta del procuratore del fisco secondo il comma 1° non debba essere accolta, o che debba essere accolta la richiesta di convocazione avanzata dalla parte lesa secondo il comma 1°.

(4) Per ogni effetto, e salvo quanto stabilito nei commi precedenti, si applicano le disposizioni che disciplinano le sentenze pronunziate a seguito di udienza decisoria dibattimentale.

TITOLO II – UDIENZA DECISORIA DIBATTIMENTALE

Art. 227 – Convocazione per l'udienza decisoria dibattimentale – (1) Ricevuta la richiesta di cui all'articolo 225 comma 1° e quando, nei casi previsti dalla legge, l'udienza decisoria dibattimentale va convocata d'ufficio o a richiesta di parte privata, il commissario della legge provvede col decreto di cui al comma 3°. Tale decreto è emanato senza ritardo e con precedenza, rispetto ad altre udienze, allorché risultino in corso misure di coercizione personale o altre misure cautelari.

(2) Il commissario della legge cura che delle udienze decisorie dibattimentali sia tenuto, a opera del cancelliere, apposito registro.

(3) Il decreto di convocazione per l'u-

dienza decisoria dibattimentale contiene (a) le generalità o le altre indicazioni idonee a identificare senza incertezza l'imputato; (b) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza; (c) l'imputazione, specificata secondo l'articolo 225; (d) l'avvertimento circa la possibilità del giudizio in contumacia; (e) la data e la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

(4) Il termine per la convocazione di cui al comma 3° non può essere inferiore a quindici giorni. Il decreto medesimo, nel rispetto di tale termine, è notificato alle parti; la fissazione dell'udienza è altresì notificata a chi risulti essere parte lesa, benché non costituita.

(5) La convocazione è nulla, qualora, per inosservanza delle precedenti disposizioni, non siano identificati con certezza l'imputato, l'imputazione, l'autorità davanti alla quale si deve comparire, il giorno e l'ora. È nulla altresì, in caso di notificazione omessa, invalida, od effettuata senza rispetto del termine per comparire.

Art. 228 – Pubblicità dell'udienza decisoria dibattimentale – (1) Il pubblico può presenziare alle udienze decisorie dibattimentali di primo e di secondo grado.

(2) Il giudice può disporre che le udienze decisorie dibattimentali o parte di esse si svolgano a porte chiuse, solo qualora ciò risulti assolutamente indispensabile per le esigenze del processo; il giudice provvede, sentite le parti, con decreto motivato, copia del quale è affissa all'ingresso della sala di udienza. È comunque pubblica la lettura della sentenza.

(3) Fermo quanto stabilito nell'articolo 42 comma 5°, l'uso di strumenti fotografici, o di registrazione destinata alla diffusione, o di trasmissione fonica, o televisiva, deve essere autorizzato dal giudice, il quale può anche imporre prescrizioni o limitazioni al riguardo.

Art. 229 – Disciplina dell'udienza, direzione del dibattimento e redazione del verbale – (1) Il giudice e, in sua assenza, il procuratore del fisco provvedono alla disciplina dell'udienza.

(2) Ove qualche persona del pubblico tenga comportamenti tali da nuocere alle esigenze del processo, il giudice, o in sua assenza il procuratore del fisco, ne ordina l'allontanamento anche coattivo.

(3) La disposizione del comma 2° si applica, nei confronti dell'imputato, dopo che è stata disposta una momentanea sospensione dell'udienza, e solo in caso di perdurante, grave pregiudizio alle esigenze suddette; il giudice provvede, in tal caso, con ordinanza.

(4) Il giudice dirige il dibattimento, provvedendo anche secondo la parte iniziale dell'articolo 194 comma 1° e reprimendo ogni eccesso.

(5) Si applica l'articolo 36 commi 1° e 2° e, a pena di nullità, si redige verbale dell'udienza; si osservano gli articoli 40 e 41.

Art. 230 – Partecipazione dell'imputato – (1) L'imputato, anche se sottoposto a misure di coercizione personale, può astenersi dall'intervenire, in tutto o in parte, all'udienza decisoria dibattimentale e può espressamente rendere dichiarazione in tal senso.

(2) Qualora risulti un impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza decisoria dibattimentale e il medesimo non abbia reso la dichiarazione di cui al comma 1°, il giudice, compiuti, se del caso, accertamenti, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, rinviando l'udienza, quando l'impedimento risulta giustificato. Si applica, ricorrendone i presupposti, l'articolo 242 commi 3° e 4°.

(3) In caso di rinvio, se possibile viene fissata, seduta stante, la nuova data. Si applica, in tal caso, l'articolo 46.

(4) Il giudice può provvedere secondo la disciplina dei commi 2° e 3°, anche se risulta probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.

(5) Il giudice dispone anche d'ufficio che sia rinnovata la notificazione del decreto di convocazione per l'udienza decisoria dibattimentale, quando è provato o probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza.

(6) Qualora reputi non comprovato o non giustificato l'impedimento di cui al comma 2°, il giudice provvede secondo l'articolo 255.

Art. 231 – Partecipazione delle altre parti – (1) La partecipazione del procuratore del fisco e del difensore dell'imputato all'udienza decisoria dibattimentale è obbligatoria. Si provvede secondo l'articolo 230 commi 2° e 3°, qualora sia assente il procuratore del fisco e risulti impossibile una sostituzione secondo gli articoli 2 e 12, o qualora risulti che l'assenza di un difensore dipende da assoluta impossibilità d'intervenire per grave e giustificato impedimento.

(2) La disposizione del comma 1°, parte finale, non si applica se l'imputato richiede che si proceda.

(3) Qualora non si debba disporre rinvio secondo il comma 1°, è nominato un difensore d'ufficio secondo l'articolo 25 comma 1°.

(4) Qualora sia assente il difensore della parte lesa costituita e non si debba disporre

rinvio secondo il comma 1°, il giudice, anche d'ufficio, sentiti il procuratore del fisco e gli altri difensori, dichiara con decreto motivato tale parte esclusa dall'ulteriore corso del processo.

Art. 232 – Adempimenti preliminari e apertura dell'udienza – (1) Il giudice, dopo aver verificata la regolare convocazione dell'udienza e la presenza dei soggetti che debbono partecipare ad essa, invita le parti e i soggetti presenti a compiere gli atti per i quali la legge pone come termine l'apertura dell'udienza decisoria dibattimentale.

(2) Dopo aver provveduto secondo il comma 1°, il giudice fa dar lettura del capo d'imputazione. Tale lettura costituisce l'apertura dell'udienza medesima.

(3) Prima che si proceda alla discussione secondo l'articolo 233, il giudice richiede all'imputato se intende rendere dichiarazioni.

Art. 233 – Discussione – (1) Dopo che si è provveduto sulle eventuali questioni preliminari ed a quanto preveduto nell'articolo 232 commi 2° e 3°, il procuratore del fisco procede alla requisitoria che si conclude con richieste specifiche in ordine a ogni disposizione da adottare con la sentenza. Successivamente intervengono il difensore della parte lesa e, quindi, dell'imputato, i quali espongono le rispettive ragioni e conclusioni.

(2) Il procuratore del fisco e i difensori hanno diritto di replicare. A pena di nullità, l'imputato e il suo difensore, se lo richiedono, hanno la parola per ultimi.

(3) Il giudice modera gli interventi e le repliche, impedendo ogni ingiustificata prolissità e ripetizione, e impedendo altresì ogni scorrettezza e ogni digressione non pertinente; può, anche preliminarmente, invitare le parti ad approfondire la discussione di talune questioni.

(4) Esaurita la discussione, il giudice dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in camera di consiglio per deliberare seduta stante.

Art. 234 – Svolgimento e rinvio dell'udienza – (1) L'udienza decisoria dibattimentale si svolge senza interruzione fino alla pronuncia della sentenza, salvo che il giudice, per le esigenze del processo, disponga uno o più intervalli, fissando l'ora o, se occorre, il giorno e l'ora di ripresa.

(2) Quando se ne verifica l'assoluta necessità, il giudice dispone il rinvio dell'udienza decisoria dibattimentale, la cui nuova convocazione è disposta secondo l'articolo 227.

Art. 235 - Acquisizioni probatorie nell'udienza decisoria dibattimentale - (1) L'udienza decisoria dibattimentale non può essere interrotta per l'acquisizione di prove, se non in caso di assoluta necessità che emerga dal corso della discussione. Qualora risulti tale necessità, il giudice, se possibile, dispone che si provveda seduta stante, secondo gli articoli 215 e 221 comma 1°, altrimenti provvede con rinvio secondo l'articolo 234.

(2) La disposizione del comma 1° non deroga alla disciplina che concerne il regime di pubblicità e di partecipazione ai diversi tipi di udienza.

Art. 236 - Modificazione del fatto e della sua qualificazione giuridica. Declaratoria di falsità - (1) Se il titolo del reato o altre qualificazioni giuridiche risultano diverse da quelle contestate nel decreto di convocazione per l'udienza decisoria dibattimentale, senza che ciò comporti altresì una modificazione del fatto, il giudice provvede alla modificazione in sentenza, applicando le conseguenti sanzioni e disposizioni della legge secondo l'articolo 238.

(2) Fermo quanto disposto nel comma 1°, se il fatto risulta diverso da quello contestato nel decreto di convocazione per l'udienza decisoria dibattimentale, il giudice lo dichiara con decreto motivato, affinché il procuratore del fisco provveda ulteriormente, secondo le disposizioni ordinarie, sul fatto diverso.

(3) Il decreto di cui al comma 2° non comporta l'inutilizzabilità delle prove acquisite e l'inefficacia delle misure cautelari eventualmente disposte, purchè non incompatibili con la nuova imputazione.

(4) Le disposizioni dei commi precedenti circa la modificazione del fatto si osservano a pena di nullità della sentenza.

(5) L'accertata falsità in un atto pubblico o in una scrittura privata è dichiarata nel dispositivo della sentenza. Il giudice provvede con separata ordinanza, circa la riforma del documento e le modalità di essa.

Art. 237 - Sentenza di assoluzione o di non doversi procedere - (1) Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, enunciandone la causa nel dispositivo, se il fatto non sussiste; se l'imputato non lo ha commesso; se il fatto non è previsto dalla legge come reato; se si tratta di persona non imputabile; se la persona non è punibile perchè il fatto non costituisce reato o per altra causa prevista dal codice penale; se il reato è estinto perchè viene concesso perdono giudiziale o per altra causa.

(2) L'assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha com-

messo è adottata sia quando risulta la prova in tal senso, sia quando manca totalmente la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

(3) Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo, se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita.

(4) Ferme le regole decisorie stabilite nel libro terzo, il giudice assolve per insufficienza di prove, in ogni ipotesi di residuo dubbio sugli elementi del reato, o sulle cause che escludono la punibilità, o che estinguono il reato; dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, se residua il dubbio su una condizione di procedibilità. Il giudice enuncia, nel dispositivo, l'insufficienza di prove e l'oggetto di essa.

(5) Quando risulta una pluralità di cause tra quelle previste nei commi precedenti, il giudice adotta la decisione più favorevole all'imputato.

(6) La disposizione del comma 5° si osserva anche quando risulta una pluralità di cause di estinzione del reato.

(7) Nel dispositivo della sentenza di assoluzione o di non doversi procedere, il giudice provvede, secondo le disposizioni della legge penale e dei libri terzo e quarto del presente codice, sulle misure di sicurezza; sugli effetti derivanti dal reato; sulle misure cautelari; sul sequestro a fini probatori. Il giudice adotta ogni altro provvedimento previsto dalla legge.

Art. 238 - Sentenza di condanna - (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 236, se l'imputato risulta colpevole per il reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna, con la quale, indipendentemente dalle richieste del procuratore del fisco, applica le pene e le misure di sicurezza, dispone circa gli altri effetti derivanti dal reato, provvede alle dichiarazioni concernenti le qualificazioni del colpevole e alla applicazione dei benefici previsti dal codice penale per il condannato.

(2) Il giudice provvede, con la sentenza di condanna, in ordine alle misure cautelari in corso e al sequestro per fini probatori e adotta ogni altro provvedimento previsto dalla legge.

Art. 239 - Provvedimenti sulle spese - (1) La sentenza di condanna dichiara l'obbligo del condannato al pagamento delle spese per il processo, comprese quelle per l'esecuzione di misure cautelari e per acquisizioni probatorie.

(2) L'obbligo di cui al comma 1° è dichiarato in relazione ai reati cui la condanna si riferisce; sono obbligati in solido i condan-

nati per lo stesso reato, altrimenti l'obbligazione ha carattere solidale per le sole spese comuni.

Art. 240 – Requisiti e nullità della sentenza –

(1) Le sentenze sono pronunziate in nome della Serenissima repubblica e contengono (a) l'intestazione dell'autorità che ha deliberato; (b) le generalità od ogni elemento per identificare senza incertezze l'imputato; (c) l'imputazione, eventualmente modificata secondo l'articolo 236 comma 1°; (d) l'esauriente motivazione in fatto e in diritto, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; (e) il dispositivo; (f) la data e la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

(2) La sentenza è nulla, oltre che nei casi preveduti negli articoli 34 e 35, o in altre particolari disposizioni della legge, se l'imputato non è identificato senza incertezze; se manca l'imputazione; se manca il dispositivo.

Art. 241 – Pubblicazione del dispositivo e motivazione – (1) Il dispositivo è scritto e firmato dal giudice che ne dà immediata lettura, nell'aula di udienza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 228 comma 2° e 258 comma 5°, secondo la disciplina ivi rispettivamente stabilita.

(2) Il giudice, se possibile, redige la motivazione contestualmente al dispositivo e, in tal caso, né da lettura secondo il comma 1°, oppure inserisce la motivazione medesima nel fascicolo, dando di ciò comunicazione ai presenti.

(3) Salvo quanto stabilito nell'articolo 255 comma 3°, le letture e comunicazioni di cui ai commi 1° e 2° equivalgono a notificazione a tutti i soggetti validamente convocati per l'udienza decisoria dibattimentale, seppure non presenti alla lettura.

(4) Alla parte lesa esclusa dal processo anteriormente all'udienza decisoria dibattimentale è notificato avviso dell'avvenuta pubblicazione della sentenza secondo i commi precedenti.

(5) Qualora non abbia provveduto alla motivazione con le modalità stabilite nel comma 2°, il giudice redige la medesima senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla lettura del dispositivo, con apposizione della data di tale completamento della sentenza, con ulteriore firma e con inserimento nel fascicolo. Dell'avvenuto completamento della sentenza è notificato un avviso alle parti, nonché alla parte lesa esclusa dal processo.

TITOLO III – CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI, QUESTIONI PREGIUDIZIALI E CONFLITTI

Art. 242 – Connessione di regiudicande.

Riunione e separazione di procedimenti – (1) Si ha connessione di regiudicande qualora la cognizione congiunta delle medesime giovi all'applicazione della legge penale o agli accertamenti da compiere.

(2) Ove ricorra il vincolo di connessione di cui al comma 1°, il giudice dispone la trattazione unitaria dei processi, oppure, se questi furono iniziati separatamente e si trovino attualmente nello stesso grado, la riunione dei medesimi.

(3) Il giudice dispone la separazione di processi anteriormente riuniti, qualora, pur ricorrendo il caso preveduto nel comma 1°, si possa pervenire prontamente alla decisione solo rispetto a talune persone imputate o indiziate di reato, oppure a talune imputazioni o notizie di reato, e purchè la trattazione unitaria non risulti indispensabile.

(4) Il giudice provvede anche d'ufficio, secondo quanto stabilito nei commi 2° e 3°, sentite le parti, con decreto motivato, in ogni momento del processo di primo grado o d'appello, anteriore all'apertura delle rispettive udienze decisorie dibattimentali.

(5) Qualora non sia disposta la trattazione unitaria, il giudice accerta ugualmente il vincolo di connessione di cui al comma 1°, qualora dalla sussistenza del medesimo derivino altri effetti preveduti dalla legge.

(6) Quando per taluna delle regiudicande sono dettate particolari disposizioni procedurali, le medesime si osservano anche in caso di processi riuniti.

Art. 243 – Questioni penali pregiudiziali –

(1) Qualora l'accertamento di un elemento che costituisce o esclude il reato dipenda dalla definizione di un altro processo penale e non sia disposta la trattazione riunita secondo l'articolo 242, il giudice, se ciò risulta conforme alle esigenze del processo, ne dispone la sospensione, fino a che l'altro sia stato definito secondo l'articolo 292 commi 1° e 2° oppure, in esso, si sia provveduto con decreto di archiviazione.

(2) Qualora non si provveda a trattazione riunita o alla sospensione di cui al comma 1°, il giudice risolve altresì la questione penale pregiudiziale; allo stesso modo provvede, qualora risulti che sulla questione medesima non si può più compiere l'accertamento in via autonoma.

Art. 244 – Efficacia dell'accertamento penale e del decreto di archiviazione in altri processi penali – (1) L'accertamento del giudice pena-

le contenuto nei provvedimenti di cui all'articolo 292 commi 1° e 2° e il decreto di archiviazione hanno efficacia vincolante in altri processi penali, salvo che in essi risultino nuove prove o nuove ragioni. Il giudice motiva specificamente, a pena di nullità, in ordine alle nuove prove o alle nuove ragioni.

Art. 245 – Questioni pregiudiziali sullo stato delle persone – (1) Le questioni sullo stato delle persone sono devolute in via esclusiva al giudice civile. Qualora la definizione del processo penale dipenda da una questione di tale genere, il giudice dispone la sospensione del processo, fino a che non sia intervenuto accertamento irrevocabile del giudice civile.

(2) L'accertamento del giudice civile sullo stato delle persone fa stato in ogni caso, in deroga all'articolo 247, nel processo penale.

(3) Il processo civile di cui al comma 1°, se già instaurato, prosegue con intervento del procuratore del fisco; altrimenti viene promosso e proseguito da tale organo.

Art. 246 – Altre questioni civili o amministrative pregiudiziali – (1) Salvo quanto stabilito nell'articolo precedente o in particolari disposizioni della legge, qualora la definizione del processo penale dipenda dalla risoluzione di una questione attribuita al giudice civile o al giudice amministrativo e non risulti già applicabile l'articolo 247 comma 1°, il giudice penale ha il dovere di risolvere anche tale questione, se essa risulta di facile soluzione, oppure se risulta che, nel processo civile o di giurisdizione amministrativa, l'accertamento si deve compiere, nel caso di specie, secondo regole di valutazione o con limiti probatori diversi da quelli stabiliti dalla legge penale, oppure se si tratta di questione civile o amministrativa che rileva su elementi diversi da quelli che costituiscono o escludono il reato.

(2) Qualora non si debba provvedere secondo l'articolo 245 o secondo il comma 1° del presente articolo, il giudice penale risolve altresì la questione civile o amministrativa pregiudiziale, oppure, se ciò risulta conforme alle esigenze del processo penale e se quello civile o di giurisdizione amministrativa è in corso, sospende il processo, fino a che non sia intervenuto accertamento irrevocabile del giudice civile o amministrativo.

(3) La sospensione di cui al comma 2° è revocata, se l'accertamento pregiudiziale non interviene, per qualsiasi ragione, entro un termine ragionevole. A tale ultimo riguardo, il decreto con cui è disposta la sospensione può fissare un termine.

Art. 247 – Efficacia dell'accertamento civile o amministrativo irrevocabile nel processo penale –

(1) L'accertamento irrevocabile del giudice civile o amministrativo su una questione pregiudiziale diversa da quelle disciplinate nell'articolo 245 ha efficacia vincolante nel processo penale, salvo che, in quest'ultimo, risultino nuove prove o nuove ragioni. Il giudice motiva specificamente, a pena di nullità, in ordine alle nuove prove o alle nuove ragioni.

(2) L'efficacia vincolante di cui al comma 1° è altresì esclusa, qualora, nel processo civile o di giurisdizione amministrativa, l'accertamento risulti compiuto secondo regole di valutazione o con limiti probatori diversi da quelli stabiliti dalla legge penale.

Art. 248 – Efficacia dell'accertamento penale e del decreto di archiviazione nei processi di giurisdizione civile o amministrativa – (1) L'accertamento del giudice penale contenuto nei provvedimenti di cui all'articolo 292 commi 1° e 2° e il decreto di archiviazione hanno efficacia vincolante nei processi civili e di giurisdizione amministrativa, salvo che in essi risultino nuove prove o nuove ragioni.

(2) L'efficacia vincolante di cui al comma 1° è altresì esclusa, qualora l'accertamento civile o amministrativo si debba compiere, nel caso di specie, secondo regole di valutazione o con limiti probatori diversi da quelli stabiliti dalla legge penale.

(3) Qualora l'accertamento penale risulti pregiudiziale alla definizione di un processo civile o di giurisdizione amministrativa, tale processo è sospeso fino a che quello penale sia stato definito secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, o fino a che sia intervenuto decreto di archiviazione.

(4) Il giudice civile può disporre, con il provvedimento di sospensione o successivamente, una condanna parziale, provvisoriamente esecutiva, e può disporre misure cautelari, ove risultino, anche dal corso del processo penale, sufficienti elementi probatori per tali provvedimenti.

(5) Il giudice penale può disporre con decreto motivato la trasmissione al giudice civile di copia degli atti rilevanti per i provvedimenti di cui al comma 4°.

(6) Il giudice civile o amministrativo provvede all'accertamento della penale illicità del fatto, nei casi in cui esso risulti rilevante ai fini della giurisdizione civile o amministrativa e non si possa più compiere in sede penale.

Art. 249 – Procedimenti per responsabilità disciplinare e amministrativi – (1) Le disposizioni dell'articolo 248 si applicano anche ai

procedimenti per responsabilità disciplinare e ai procedimenti amministrativi a natura non giurisdizionale.

Art. 250 – Trattazione dei processi pregiudiziali – (1) I processi penali, civili, e di giurisdizione amministrativa, pregiudiziali a processo penale sono trattati con priorità assoluta.

Art. 251 – Questione di legittimità di una norma – (1) Qualora la legittimità di una norma da applicare nel processo in corso risulti dubbia, il giudice provvede, anche d'ufficio, rimettendo la questione al Consiglio grande e generale, secondo quanto prevede l'articolo 16 della Dichiarazione 8 luglio 1974 n. 59.

(2) Qualora la questione di cui al comma 1° sia posta da una parte, il giudice provvede con decreto motivato, sentite le parti, o con la sentenza.

(3) Il giudice espone le ragioni per cui la questione è giudicata palesemente non fondata o non rilevante, altrimenti, nel rimettere la medesima al Consiglio grande e generale, trasmette le richieste e le memorie eventualmente presentate dalle parti, nonché agli atti rilevanti, oppure copia dei medesimi.

(4) Il giudice, compiuti gli atti indispensabili, che risultano indipendenti dalla questione pregiudiziale, sospende il processo in corso fino a che il Consiglio grande e generale non abbia provveduto.

(5) La richiesta di parte preveduta nel comma 2°, può essere proposta in qualsiasi momento nel processo e, se è stata rigettata, può essere riproposta in appello, anche se non fu ricompresa nei motivi d'impugnazione.

Art. 252 – Conflitti di giurisdizione, di attribuzioni di funzioni – (1) Ogniqualvolta nel corso del processo si rilevi un conflitto attuale con un organo della giurisdizione civile, oppure fra il potere giurisdizionale penale ed un altro potere della Repubblica, oppure fra due organi della giurisdizione, conflitto non altrimenti eliminabile ed inerente alle rispettive attribuzioni o funzioni, la risoluzione del conflitto medesimo è demandata al Consiglio grande e generale.

(2) Il giudice penale che, d'ufficio o su denuncia di parte, rilevi l'attuale sussistenza di un conflitto secondo il comma 1°, procede sentite le parti e avvertito l'organo rispetto al quale risulta il conflitto medesimo, fissando un termine entro il quale provvederà.

(3) Scaduto il termine di cui il comma 2° senza che il conflitto sia cessato, il giudice penale investe della questione il Consiglio

grande e generale con decreto motivato, trasmettendo copia degli atti necessari alla risoluzione, delle richieste o memorie delle parti, dei provvedimenti e delle osservazioni ricevute dall'organo in conflitto. Può altresì indirizzare al Consiglio grande e generale proprie osservazioni.

(4) Se del caso, il giudice penale sospende il processo in corso.

(5) Il giudice rigetta con decreto motivato la denuncia di conflitto che provenga da una parte privata e che risulti infondata. Qualora invece la denuncia provenga dal procuratore del fisco e il conflitto riguardi le funzioni del medesimo, oppure qualora il difetto di giurisdizione o di potere del giudice penale sia affermato dal giudice civile o da altro potere della Repubblica, il giudice penale ha comunque obbligo di rimettere la questione al Consiglio grande e generale.

(6) Il Consiglio grande e generale può sospendere il processo penale in corso, qualora il giudice non abbia provveduto, in tal senso, secondo il comma 4°. Il provvedimento è notificato, con urgenza, al giudice e alle parti.

(7) Il provvedimento con cui viene risolto il conflitto produce effetti vincolanti ed è immediatamente comunicato agli organi in conflitto e alle parti.

Art. 253 – Disposizioni comuni in caso di sospensione del processo – (1) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni, per la sospensione del processo si osserva la disciplina dei seguenti commi.

(2) Il giudice dispone la sospensione anche d'ufficio, sentite le parti, con decreto motivato, con le medesime forme il provvedimento può essere revocato. Il giudice verifica, anche d'ufficio, il perdurare della causa di sospensione.

(3) Il corso della prescrizione del reato e dei termini processuali è sospeso, anche in deroga all'articolo 56 comma 1° del codice penale, durante il periodo nel quale risulta dichiarata la sospensione del processo.

(4) Durante la sospensione del processo il giudice può disporre, con ordinanza, l'acquisizione di prove, misure cautelari e il compimento di altri atti, esclusivamente in caso di eccezionale e assoluta necessità. Il giudice motiva specificamente in ordine alle ragioni che non consentono dilazione rispetto a ciascun atto.

(5) Le misure cautelari in corso e i sequestri a fini probatori non perdono efficacia solo qualora il giudice disponga in tal senso, con ordinanza specificamente motivata in ordine alla perdurante necessità; in ordine alla compatibilità delle misure suddette con la causa di sospensione; in ordine

alla mancata sostituzione con misure meno gravose.

(6) Qualora la sospensione del processo sia stata disposta da un organo diverso dal giudice che sta procedendo, tale giudice può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi 4° e 5°, con le forme e nei casi ivi previsti, solo se l'organo diverso ha dato previa autorizzazione in proposito.

(7) Le disposizioni dei commi 4°, 5°, 6° si osservano a pena di nullità.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 254 - Disposizioni applicabili - (1) Ai processi in contumacia, per decreto di condanna e per reati commessi da minorenni si applica la disciplina ordinaria, ove non derogata dalle seguenti, o da altre particolari disposizioni della legge. Al decreto penale di condanna si applicano le disposizioni sulla sentenza, ove non derogate.

Art. 255 - Processo in contumacia -

(1) Qualora non risulti, secondo l'articolo 230, un giustificato impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza decisoria dibattimentale, oppure una sua assenza volontaria, il giudice, compiuta la verifica di cui l'articolo 232 comma 1° e sentiti il procuratore del fisco e i difensori, dispone con ordinanza che si proceda all'udienza in contumacia dell'imputato.

(2) Se il contumace compare nel corso dell'udienza, se ne fa menzione nel verbale, con conseguenze cessazione degli effetti dell'ordinanza preveduta nel comma 1°. L'imputato è informato, dal giudice, sugli atti compiuti nella precedente parte dell'udienza ed è ammesso ad esercitare i diritti riconosciuti negli articoli 232 comma 3° e 233 comma 2°.

(3) In deroga all'articolo 241 comma 3°, all'imputato contumace è notificata la sentenza, oppure, qualora la motivazione venga differita secondo il comma 5° del richiamato articolo 241, il dispositivo e successivamente l'avviso preveduto in tale comma 5°.

(4) I termini di cui all'articolo 267 decorrono dalla notificazione preveduta nella prima parte del comma 3°, oppure dalla seconda notificazione, in caso di motivazione differita.

Art. 256 - Decreto penale di condanna -

(1) Il procuratore del fisco, qualora reputi che la persona imputata o indiziata di reato debba essere condannata con applicazione della multa a lire o a giorni, senza altre misure o effetti sfavorevoli, diversi da quelli stabiliti nel comma 4°, può richiedere al com-

missario della legge, in deroga alla disciplina ordinaria, di emettere decreto penale di condanna, specificando nella richiesta medesima, l'imputazione e l'entità della pena richiesta.

(2) Il commissario della legge, se accoglie la richiesta, provvede con il decreto di cui al comma 3°, se del caso applicando una multa di entità diversa da quella richiesta; altrimenti respinge la richiesta con decreto motivato e si procede secondo le disposizioni ordinarie.

(3) Il decreto di condanna, a pena di nullità, contiene l'avvertimento che la persona condannata può proporre opposizione entro venti giorni dalla notificazione preveduta nel comma 5° e che, in caso di mancata opposizione, il decreto medesimo sarà dichiarato esecutivo.

(4) Con il decreto, il commissario della legge pone a carico del condannato le spese per il processo; ordina, se del caso, la pubblicazione del decreto secondo quanto stabilito negli articoli 141 e 147 del codice penale; applica altresì i benefici previsti dalla legge per il condannato.

(5) Copia del decreto è notificata al procuratore del fisco, al condannato e al suo difensore, se già nominato. Qualora risulti l'irreperibilità della persona condannata, il commissario della legge, con decreto, revoca la precedente condanna e dispone che si proceda con le forme ordinarie.

(6) Il commissario della legge provvede secondo la parte finale del comma 5°, quando è provato o probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva e tempestiva conoscenza del decreto di condanna.

(7) Nei casi previsti dall'articolo 215, il commissario della legge avvisa, con il decreto di condanna, che ogni questione, richiesta e verifica preveduta dalla legge circa le acquisizioni probatorie potrà essere proposta contestualmente all'eventuale atto di opposizione.

Art. 257 - Opposizione al decreto penale di condanna - (1) Nel termine di venti giorni dalla notificazione del decreto, il procuratore del fisco, il condannato, anche per mezzo di procuratore speciale, oppure il difensore di fiducia, precedentemente o contestualmente nominato, possono proporre opposizione.

(2) L'opposizione è ammissibile anche se non sono proposti motivi a sostegno della medesima. Si osservano, tuttavia, gli articoli 265 e 266.

(3) Qualora non sia proposta opposizione, il commissario della legge dichiara esecutivo il decreto di condanna.

(4) Qualora sia proposta opposizione,

ma la medesima risulti inammissibile, il commissario della legge lo dichiara con ordinanza, notificata alle parti.

(5) Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'opposizione, le parti possono proporre appello; in caso di accoglimento, il giudice delle appellazioni annulla l'ordinanza e il commissario della legge procede secondo il comma 7°.

(6) In caso di decreto di condanna emanato a carico di più persone, l'opposizione validamente proposta da taluna fra esse produce gli effetti di cui al comma 7° nei confronti di tutti gli imputati.

(7) Il commissario della legge, se l'opposizione risulta ammissibile, revoca con ordinanza il decreto di condanna e dispone che si proceda con le forme ordinarie. Le precedenti richieste del procuratore del fisco e il precedente decreto di condanna non spiegano alcun effetto sulle successive richieste del procuratore del fisco e sulla sentenza.

(8) In caso di richieste avanzate secondo l'articolo 256 comma 7°, il commissario della legge provvede secondo gli articoli 215 e 217.

(9) Il commissario della legge revoca in ogni tempo, con ordinanza, il decreto di condanna dichiarato esecutivo secondo il comma 3° e dispone che si proceda secondo le forme ordinarie, se risulta certo che la persona non ebbe effettiva e tempestiva conoscenza del decreto di condanna.

Art. 258 - Processo per reato commesso da minorenni - (1) Qualora risulti notizia di un reato commesso da un minorenne, tale secondo l'articolo 10 del codice penale, il giudice può consultare, senz'altra formalità, un esperto, anche circa le indagini da espletare; allo stesso modo può interpellare chi esercita la potestà di genitore, o chi ha la custodia della persona minorenne imputata o indiziata di reato.

(2) La comunicazione giudiziaria e la convocazione per l'udienza decisoria dibattimentale sono inviate, a pena di nullità, anche a chi esercita la potestà di genitore o a chi ha la custodia della persona minorenne, imputata o indiziata di reato. Il giudice può ammettere tali soggetti a partecipare ad ogni altro atto a cui possa partecipare la persona minorenne imputata o indiziata di reato.

(3) Qualora occorra una misura di coercizione cautelare personale nei confronti di chi, al momento di tale atto, non abbia compiuto i diciotto anni, il giudice, sempreché non sia sufficiente misura meno gravosa, dispone l'obbligo di soggiorno di cui all'articolo 152 anche in un idoneo istituto.

(4) Se è inevitabile la misura della carcerazione cautelare secondo l'articolo 153, il giudice dispone forme di custodia separata. In ogni caso in cui il minorenne viene sottoposto a misura di coercizione personale, è dato avviso ai soggetti indicati nel comma 2°.

(5) Le udienze decisorie dibattimentali per reati commessi da un minorenne si tengono interamente a porte chiuse, compresa la lettura della sentenza secondo l'articolo 241; possono essere ammessi i soggetti di cui al comma 2°. Il giudice, sentite le parti, può disporre con decreto motivato che l'udienza si tenga in assenza del minorenne.

(6) Il giudice può convocare per l'udienza decisoria dibattimentale il perito precedentemente nominato; in tal caso hanno diritto di intervenire all'udienza anche i periti di parte. Il giudice, nel corso dell'udienza o prima di ritirarsi per la deliberazione, può ulteriormente interpellare i periti, senza formulazione di quesiti nuovi. La presente disposizione non deroga all'articolo 233 comma 2°.

Art. 259 - Sentenza anticipata per reato commesso da minorenni - (1) Quando l'imputazione concerne un reato commesso da minorenne, l'articolo 226 si applica anche qualora il procuratore del fisco richieda, senz'altri provvedimenti sfavorevoli all'imputato, sentenza di assoluzione per cause diverse da quelle elencate nel medesimo articolo 226 comma 1°, oppure sentenza di non doversi procedere, oppure sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena.

(2) Se la richiesta formulata dal procuratore del fisco secondo il comma 1° non può essere accolta, il commissario della legge dispone con decreto che si proceda secondo le forme ordinarie.

(3) Il commissario della legge, se reputa che la richiesta formulata dal procuratore del fisco secondo il comma 1° vada accolta, dispone con decreto la notificazione della richiesta medesima all'imputato, al suo difensore, ai soggetti di cui all'articolo 258 comma 2°, alla parte lesa costituita, o a chi già risulti parte lesa, benché non costituita; col decreto assegna un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di richieste o memorie.

(4) La sentenza di cui al comma 1° non può essere pronunciata e il commissario della legge dispone con decreto che si proceda con le forme ordinarie, qualora l'imputato o il suo difensore abbiano avanzato richiesta in tal senso; allo stesso modo il commissario della legge può provvedere, viste le eventuali richieste avanzate dagli altri soggetti individuati nel comma 3°.

MASSIMO NOBILI

(5) Le disposizioni dei commi 3° e 4° si osservano a pena di nullità della sentenza.

(6) Il divieto di cui all'articolo 222 comma 1° opera, per i soggetti diversi dall'imputato e dal suo difensore, anche nelle ipotesi di sentenza emanata, secondo il comma 1° o a seguito di udienza dibattimentale, per cause diverse da quelle previste nell'art. 226.

LIBRO SESTO – LE IMPUGNAZIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 260 – Principio di tassatività – (1) Le impugnazioni sono ammesse solamente se proposte nei casi, con il mezzo e dai soggetti previsti dalla legge.

TITOLO II – APPELLO

Art. 261 – Provvedimenti appellabili – (1) Le sentenze del commissario della legge sono sempre appellabili.

(2) Le ordinanze emanate dal commissario della legge anteriormente alla sentenza sono appellabili, in via differita, con l'atto d'impugnazione della sentenza. L'atto di appello, se proposto immediatamente, produce comunque effetto in via differita, scaduti i termini per appellare la sentenza.

(3) Sono appellabili i provvedimenti, comunque denominati nel caso di specie, che per legge si sarebbero dovuti adottare nella forma di quelli individuati nei commi 1° e 2°.

Art. 262 – Appello per vizi procedurali – (1) L'appello, nei casi previsti dalla legge, può esser proposto anche per vizi procedurali sanzionati a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, nonché per esercizio di poteri non consentiti all'autorità giudiziaria o per altra abnormità del provvedimento.

(2) Nei casi di cui al comma 1°, l'appello è ammesso anche se i vizi riguardano atti diversi da quelli individuati nell'articolo 261, purché ne derivi un vizio od errore della sentenza o di un altro provvedimento appellabile; l'appello è proponibile, in via differita, secondo l'articolo 261 comma 2°.

Art. 263 – Soggetti legittimati e interesse – (1) Salvo quanto stabilito nel comma 3° o in particolari disposizioni della legge, sono le-

gittimate a proporre appello le parti e, fra esse, solamente quelle che vi abbiano interesse.

(2) Il procuratore del fisco è legittimato ad appellare, quali che siano state le sue determinazioni e conclusioni anteriori, anche per la corretta applicazione della legge.

(3) La parte lesa non è legittimata a proporre appello, ma può, anche in caso di sua esclusione dal processo, presentare istanza motivata al procuratore del fisco, affinché questi proponga l'impugnazione. Il procuratore del fisco, quando non propone appello, provvede con decreto motivato del quale è dato avviso a chi rivolse l'istanza.

Art. 264 – Appello nell'interesse dell'imputato – (1) L'imputato può proporre appello personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nominato anche anteriormente all'emanazione del provvedimento da impugnare.

(2) L'appello cui è legittimato l'imputato sottoposto a tutela può essere proposto anche dal tutore.

(3) L'appello cui è legittimato l'imputato minorenni può essere proposto anche da chi esercita la potestà di genitore.

(4) È legittimato a proporre appello nell'interesse dell'imputato, chi risulta in precedenza nominato suo difensore, oppure il difensore nominato per l'appello.

Art. 265 – Atto d'appello – (1) L'appello è proposto con atto scritto dal quale risultino (a) l'individuazione del provvedimento che si impugna; (b) l'indicazione delle parti di esso cui l'appello si riferisce; (c) gli specifici motivi; (d) le eventuali richieste per acquisizioni probatorie secondo l'articolo 277; (e) le richieste conclusive.

(2) Gli elementi e requisiti di cui al comma 1° possono anche risultare da atti presentati separatamente, purché entro i termini stabiliti dalla legge.

(3) La disposizione del comma 2° si applica anche in caso di pluralità di atti d'im-

pugnazione presentati, per lo stesso imputato, dai soggetti individuati nell'articolo 264.

Art. 266 - Presentazione dell'atto d'appello

(1) L'atto d'appello è presentato dal soggetto lettimato, personalmente oppure a mezzo di un incaricato, nella cancelleria del commissario della legge; può altresì essere ivi spedito a mezzo del servizio postale, anche con telegramma, oppure essere presentato nelle forme di cui all'articolo 39.

(2) In caso di spedizione a mezzo del servizio postale o di presentazione a mezzo di un incaricato, l'autenticità della sottoscrizione, se proviene da soggetto diverso dal difensore, deve risultare secondo l'articolo 29.

(3) In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, l'appello si considera proposto nella data di spedizione.

(4) Il cancelliere appone, sottoscrivendola, l'indicazione del giorno di ricezione e della persona che ha presentato l'atto; in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale, allega altresì al fascicolo, contrassegnandola, la busta.

(5) Il cancelliere, se richiesto, rilascia attestazione della ricezione.

Art. 267 - Termine - (1) L'appello si propone, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla legale e integrale conoscenza del provvedimento: nel caso in cui la sentenza sia completata secondo l'articolo 241 comma 5°, il termine decorre dall'esecuzione della notificazione ivi preveduta; in caso di contumacia dell'imputato, si applica l'articolo 255 commi 3° e 4°.

(2) Per l'appello dell'imputato e del difensore, nonché in caso di pluralità di imputati o di difensori, opera, per tutti, il termine che scade per ultimo.

Art. 268 - Notificazione degli atti d'appello

(1) Scaduti i termini di cui all'articolo 267, il cancelliere provvede senza ritardo, affinché un avviso con indicazione degli appelli proposti sia notificato alle altre parti e alla parte lesa che sia stata esclusa dal processo.

Art. 269 - Motivi aggiunti - (1) Fermo quanto stabilito nel comma 2° dell'articolo 265, fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delle appellazioni, la parte che propone appello può presentare motivi in aggiunta a quelli formulati con l'atto d'impugnazione; l'inammissibilità di quest'ultimo si estende a tali motivi aggiunti.

(2) Il termine di cui al comma 1° si osserva a pena di decadenza.

Art. 270 - Rinuncia - (1) Chi propone l'appello può rinunciare al medesimo fino

all'inizio della discussione d'appello secondo l'articolo 233.

(2) Nei casi di cui all'articolo 264, prevale la rinuncia effettuata dall'imputato e gli altri soggetti ivi individuati non possono rinunciare all'appello proposto dall'imputato; nel caso ivi preveduto al comma 2°, la volontà di rinunciare espressa dall'imputato è efficace solo ove risulti il consenso del tutore.

(3) La rinuncia si effettua con atto scritto presentato secondo l'articolo 244, oppure in udienza. L'imputato può provvedere anche tramite procuratore speciale.

Art. 271 - Limiti oggettivi del giudizio - (1)

L'oggetto del giudizio d'appello è limitato alle parti del provvedimento cui si riferiscono i motivi proposti.

(2) Quando l'appello risulta ammissibile, il giudice indipendentemente dai motivi proposti, (a) dichiara altresì le invalidità e decide le questioni rilevabili d'ufficio; (b) ha comunque obbligo di provvedere con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere, ove ne ricorrano i presupposti.

(3) Il giudice delle appellazioni adotta, anche d'ufficio, ogni decisione conseguenziale rispetto a quelle di cui ai commi 1° e 2°.

Art. 272 - Partecipazione al procedimento ed effetti estensivi della decisione - (1) Fermi i limiti oggettivi di cui all'articolo 271, tutte le parti private, anche se non appellanti, hanno diritto di partecipare al procedimento d'impugnazione.

(2) Il giudice delle appellazioni estende agli imputati che non proposero appello, anche se non parteciparono al relativo procedimento, ogni decisione favorevole, purché non fondata su ragioni o elementi riferibili esclusivamente a posizioni diverse.

Art. 273 - Ammissione ed esclusione della parte lesa in appello - (1) La parte lesa, in caso di esclusione dal processo, dichiarata erroneamente dal commissario della legge, può richiedere di essere ammessa al grado d'appello validamente instaurato dai soggetti legittimati.

(2) La richiesta di esclusione della parte lesa, rigettata dal commissario della legge, può essere rinnovata per il grado d'appello.

(3) Le richieste di cui ai commi 1° e 2° sono proposte e decise anteriormente all'inizio della discussione di appello secondo l'articolo 233. Entro lo stesso termine il giudice delle appellazioni dichiara d'ufficio l'esclusione dal processo della parte lesa la cui costituzione risulti inammissibile.

(4) Il giudice delle appellazioni prov-

vede secondo i commi precedenti con ordinanza, sentite le parti.

(5) L'ordinanza di cui al comma 4° non determina in alcun caso regressione del processo.

Art. 274 - Inammissibilità dell'appello - (1) L'appello è inammissibile quando è proposto (a) fuori dai casi consentiti; (b) da soggetto non legittimato o carente d'interesse; (c) quando non risultano gli specifici motivi posti a fondamento dell'impugnazione; (d) quando non è individuabile il provvedimento appellato; (e) quando non sono osservate le disposizioni circa la forma scritta, o i termini, o i modi e luoghi di presentazione dell'atto d'appello, salvo quanto stabilito nel comma 2°; (f) quando vi è stata rinuncia.

(2) L'appello è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data da chi lo propone, o da una erronea indicazione circa il giudice dell'impugnazione; in caso di presentazione a un giudice diverso da quello individuato dalla legge, si applica l'articolo 266 comma 4° e l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice delle appellazioni.

(3) L'inammissibilità dell'appello è dichiarata esclusivamente dal giudice delle appellazioni.

(4) Quando risulta omessa o invalidamente eseguita la notificazione di cui all'articolo 268, il giudice delle appellazioni dispone che la medesima sia eseguita o rinnovata, rinviando, se necessario, l'udienza, affinché siano osservati i termini per comparire secondo l'articolo 275 comma 2°.

Art. 275 - Procedimento - (1) In grado d'appello si osservano, in quanto applicabili e non derogate, le disposizioni relative al procedimento di primo grado.

(2) Il termine di convocazione di cui all'articolo 227 comma 4° non può essere inferiore a trenta giorni da quando risultano eseguite le notificazioni di cui all'articolo 268; il decreto di convocazione è esteso e notificato a tutte le parti del procedimento di primo grado, anche se non appellanti, nonché alla parte lesa che sia stata esclusa dal processo.

(3) Qualora risulti da accogliere una richiesta per l'acquisizione di prove secondo l'articolo 277 o l'acquisizione vada disposta d'ufficio, il giudice delle appellazioni può provvedere secondo l'articolo 215 contestualmente al decreto con cui fissa l'udienza decisoria dibattimentale, oppure con successiva ordinanza.

(4) Conclusa la discussione secondo l'articolo 233, il giudice delle appellazioni può disporre un rinvio non superiore a ven-

ti giorni, fissando il giorno e l'ora di ripresa, per la pubblicazione della sentenza secondo l'articolo 241 comma 2°. Non occorrono ulteriori avvisi e notificazioni, fermo quanto stabilito nell'articolo 255 comma 3°.

Art. 276 - Inammissibilità dichiarata in apertura dell'udienza - (1) Il giudice delle appellazioni, qualora l'appello risulti inammissibile, può avvertire le parti nel decreto con il quale provvede comunque alla citazione, oppure in apertura dell'udienza; sentite le parti, può poi dichiarare, con ordinanza, l'inammissibilità in apertura dell'udienza medesima. Il giudice delle appellazioni può altresì rinviare la decisione, per provvedere in proposito con la sentenza, secondo l'articolo 279 comma 1°.

Art. 277 - Acquisizioni probatorie nel procedimento d'appello - (1) Entro i limiti oggettivi di cui all'articolo 271 e salvo quanto stabilito nel comma 2°, il giudice dispone anche d'ufficio, secondo l'articolo 70, l'acquisizione di prove ulteriori, o sopravvenute, o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e la rinnovazione di acquisizioni probatorie già compiute in, primo grado.

(2) Le richieste di prova secondo l'articolo 70 commi 1° e 2° sono avanzate, dalla parte che propone l'atto d'impugnazione, entro il termine fissato per la presentazione di quest'ultimo e, dalle altre parti, almeno dieci giorni prima dell'udienza, salvo che la possibilità o la necessità di proporre la richiesta si sia verificata successivamente.

(3) I termini di cui al comma 2° si osservano a pena di decadenza.

(4) Fermo quanto stabilito nell'articolo 275 comma 3°, alla acquisizione di prove si procede immediatamente; in caso d'impossibilità, il giudice delle appellazioni provvede secondo l'articolo 234.

Art. 278 - Limiti alla decisione del giudice delle appellazioni - (1) In grado d'appello non può esser giudicato alcun fatto che non abbia costituito oggetto del procedimento di primo grado.

(2) Il giudice delle appellazioni, fermo il limite di cui al comma 3°, può modificare con la sentenza il titolo del reato, qualora ciò non comporti altresì una modificazione del fatto.

(3) Se il procuratore del fisco non propone appello a tal fine, il giudice delle appellazioni non può riformare il provvedimento impugnato con decisioni meno favorevoli all'imputato.

Art. 279 - Sentenza e casi di regressione del processo in primo grado - (1) Il giudice delle

appellazioni pronuncia sentenza con cui, se non deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello, conferma o riforma in tutto o in parte il provvedimento impugnato.

(2) Il giudice delle appellazioni, in caso di riforma parziale, dichiara quali parti del provvedimento di primo grado sono confermate.

(3) Il giudice delle appellazioni, quando dichiara, con riguardo ad atti del procedimento di primo grado, una inutilizzabilità o un'altra invalidità, anche secondo l'articolo 35, se non deve provvedere direttamente alla rinnovazione dell'atto secondo l'articolo 68, provvede con la sentenza.

(4) In deroga al comma 3°, il giudice, dichiarata la nullità del provvedimento impugnato, dispone la regressione del processo al momento in cui in primo grado è stato compiuto l'atto invalido, (a) qualora il vizio riguardi la costituzione del giudice, o (b) l'iniziativa del procuratore del fisco nell'esercizio dell'azione penale, o (c) la convocazione dell'imputato, del suo difensore o dei suoi difensori per l'udienza decisoria dibattimentale.

(5) Il giudice dichiara con sentenza la nullità della sentenza impugnata, disponendo secondo l'articolo 236 comma 2°, parte finale, qualora si sia giudicato, in primo grado, su un fatto diverso da quello contestato; allo stesso modo provvede, anche se la diversità del fatto risulta dal procedimento d'appello.

(6) Il giudice delle appellazioni dispone la regressione secondo il comma 4°, anche fuori dai casi ivi stabiliti e in deroga alla disciplina precedente, quando ciò necessiti per il grave pregiudizio che altrimenti deriverebbe alle parti.

Art. 280 - Disciplina da applicare - (1) All'appello proposto per le obbligazioni civili e per gli altri effetti derivanti dal reato si applica la disciplina sull'appello concernente i provvedimenti in materia penale.

Art. 281 - Condanna alle spese - (1) Con il provvedimento che rigetta in tutto o che dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che propone l'appello e i coimputati che parteciparono al procedimento secondo l'articolo 272 comma 1° sono condannati alle ulteriori spese del grado. Si osserva l'articolo 239.

(2) Con la sentenza che, in riforma di quella anteriore, dispone condanna penale, i soggetti indicati nel comma 1° sono condannati anche alle spese del precedente grado. Si osserva l'articolo 239.

Art. 282 - Provvedimenti soggetti a revisione - (1) Dopo che il processo è stato definito secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, è ammessa, nei soli casi previsti dall'articolo 283, a favore della persona giudicata, la revisione delle sentenze o decreti penali di condanna e delle sentenze di assoluzione con applicazione di misure di sicurezza o di confisca, anche se la pena, misura di sicurezza o confisca è già stata eseguita o è intervenuta estinzione della pena.

(2) Dopo che il processo è stato definito secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, è altresì ammessa la revisione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale diversi da quelli nel comma 1°, per il solo motivo e con il limite stabilito nell'articolo 283 comma 2°.

(3) La revisione non è comunque ammessa qualora al provvedimento possa essere posto rimedio, secondo le previsioni della legge, dal commissario della legge o dal giudice delle appellazioni.

Art. 283 - Casi di revisione - (1) La richiesta di revisione è ammessa (a) se sono sopravvenute o si scoprono prove nuove, o se si scopre la pertinenza o rilevanza di prove non acquisite, le quali dimostrino che si deve provvedere secondo l'articolo 284; (b) se il provvedimento venne emanato per conseguenza di una falsità o di altro reato accertato secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°.

(2) La richiesta di revisione, purché il richiedente vi abbia interesse, è ammessa anche in caso di esercizio di poteri non consentiti all'autorità giudiziaria o di altra abnormità.

Art. 284 - Limiti del giudizio - (1) La richiesta di revisione secondo l'articolo 283 comma 1° non è ammessa se gli elementi posti a suo fondamento non sono idonei a dimostrare, se accertati, che, in conformità con l'articolo 237 commi 1°, 2° e 3°, la persona deve essere assolta, o che l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, o, salvo quanto stabilito nell'articolo 305, che difettavano i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza o della confisca.

(2) La richiesta non è ammessa e la sentenza di revisione non può essere emanata alla stregua di una diversa valutazione delle prove già acquisite nel precedente procedimento.

Art. 285 - Soggetti legittimati - (1) Sono legittimati alla richiesta di revisione (a) la persona condannata o assolta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, oppure i soggetti individuati nell'articolo

264 commi 2° e 3° nei casi ivi preveduti; (b) se la persona condannata o assolta è morta, un suo prossimo congiunto o un erede; (c) il procuratore del fisco, anche secondo l'articolo 263 comma 2°.

Art. 286 – Richiesta di revisione – (1) La richiesta di revisione è proposta con atto scritto dal quale risultino l'individuazione del provvedimento impugnato; i motivi, con specifica indicazione delle prove e delle ragioni su cui la richiesta medesima si basa; la dichiarazione di domicilio, nei casi preveduti dall'articolo 285 lettere (a), (b).

(2) Con la richiesta di revisione, o successivamente, i soggetti individuati nell'articolo 285 lettere (a), (b) possono nominare un difensore di fiducia.

(3) La richiesta è presentata, con allegata ogni eventuale documentazione, nella cancelleria del giudice che emanò il provvedimento.

(4) Il giudice che emanò il provvedimento può trasmettere, assieme agli atti o comunque anteriormente all'adunanza fissata dal Consiglio dei XII per la decisione, un proprio parere, non vincolante, in ordine alla richiesta di revisione.

Art. 287 – Sospensione dell'esecuzione – (1) Il giudice che emanò il provvedimento può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una misura cautelare secondo l'articolo 152; trasmette comunque con urgenza la richiesta e gli atti, con gli eventuali provvedimenti adottati, al Consiglio dei XII.

(2) Il Consiglio dei XII può provvedere secondo la prima parte del comma 1°.

Art. 288 – Inammissibilità della richiesta – (1) La richiesta di revisione, oltreché nei casi espressamente previsti dalla legge, è inammissibile se proposta fuori dai casi consentiti, o da soggetto non legittimato, o senza l'osservanza delle forme e dei requisiti di cui all'articolo 286 comma 1°.

(2) L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata solo dal Consiglio dei XII.

Art. 289 – Procedimento avanti al consiglio dei XII – (1) Il Consiglio dei XII, qualora la richiesta risulti manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto motivato, anche senza procedere alla nomina dell'esperto e a quant'altro prevedono i commi successivi.

(2) Il Consiglio dei XII può nominare un difensore d'ufficio al richiedente, ove questi non ne abbia nominato uno di fiducia secondo l'articolo 286 comma 2°.

(3) Il Consiglio dei XII provvede, se occorre, all'acquisizione di prove, osservata la disciplina dell'articolo 215, in quanto applicabile, e adottata, secondo l'articolo 28, ogni opportuna disposizione in proposito.

(4) Il Consiglio dei XII fissa con decreto l'adunanza per la decisione, facendone dare avviso al procuratore del fisco, al soggetto che propose la richiesta e al suo difensore, se nominato, alla parte lesa costituita nell'antecedente procedimento, nonché ai soggetti individuati nell'articolo 272 comma 2°, ove possa ricorrere il caso disciplinato nell'articolo 290 comma 3°.

(5) Il procuratore del fisco presenta la propria requisitoria scritta per l'adunanza di decisione o nel termine eventualmente fissato a tal fine dal Consiglio dei XII; entro lo stesso termine i soggetti indicati nel comma 4° possono presentare memorie e istanze.

(6) Il Consiglio dei XII, anteriormente alla procedura di acquisizione probatoria di cui al comma 3° o successivamente, nomina un esperto, affinché renda un proprio parere scritto, non vincolante, sulla richiesta di revisione.

(7) Nel procedimento di revisione si osserva la disciplina del titolo secondo del presente libro, in quanto applicabile e non derogata.

Art. 290 – Decisione del consiglio dei XII –

(1) Il Consiglio dei XII, nell'adunanza fissata a tal fine secondo l'articolo 289 comma 4°, decide tenuto conto del parere reso dall'esperto, della requisitoria del procuratore del fisco, delle memorie e istanze presentate secondo l'articolo 289 comma 5°, nonché del parere eventualmente ricevuto secondo l'articolo 286 comma 4°.

(2) Il Consiglio dei XII, salvo quanto stabilito nell'articolo 289 comma 1°, provvede con sentenza: se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, rigetta la medesima, oppure l'accoglie.

(3) In caso d'accoglimento della richiesta di revisione, il Consiglio dei XII dichiara gli effetti dell'accoglimento medesimo, anche secondo l'articolo 272 comma 2°, revocando il provvedimento impugnato e adottando espressamente ogni decisione conseguenziale.

(4) In caso di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità, il Consiglio dei XII può condannare il soggetto privato che propose la richiesta di revisione al pagamento delle spese processuali; se fu ordinata la sospensione secondo l'articolo 287, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

LIBRO SETTIMO - L'ESECUZIONE E I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON L'ESTERO

TITOLO I - L'ESECUZIONE

Sez. 1ª - Efficacia esecutiva dei provvedimenti

Art. 291 - Disposizione generale - (1) La disciplina della presente sezione si applica salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge.

Art. 292 - Efficacia esecutiva delle sentenze e dei decreti di condanna - (1) Le sentenze del commissario della legge hanno efficacia esecutiva quando è inutilmente decorso il termine per proporre l'appello o il medesimo è dichiarato inammissibile; le sentenze del giudice delle appellazioni hanno immediata efficacia esecutiva.

(2) Il decreto di condanna ha efficacia esecutiva quando il commissario della legge, in caso di mancata opposizione, lo dichiara secondo l'articolo 257 comma 3º, o quando è inutilmente decorso il termine per proporre appello contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'opposizione, o tale appello è stato rigettato o dichiarato inammissibile dal giudice delle appellazioni.

(3) Le decisioni favorevoli all'imputato e comunque quelle in materia di libertà personale, contenute in sentenze di assoluzione, o di non doversi procedere, o di condanna, o nel decreto penale di condanna, sono immediatamente eseguite, anche in deroga ai commi 1º e 2º.

Art. 293 - Efficacia esecutiva dei provvedimenti diversi dalle sentenze e dai decreti di condanna - (1) I provvedimenti diversi da quelli individuati nell'articolo 292, emanati nel corso del processo di cognizione o dopo la sua definizione, sono immediatamente eseguiti, anche se opponibili, soggetti a reclamo, o ad appello.

Art. 294 - Opposizioni e procedure incidentali anteriori alla definizione del processo di cognizione - (1) Prima che il processo di cognizione sia definitivo con sentenza o decreto

secondo l'articolo 292 commi 1º e 2º, il giudice che ha emanato il provvedimento da eseguire procede secondo l'articolo 214, ogniqualvolta sia proposta una opposizione o, comunque, questione concernente il titolo esecutivo. Sono legittimate le parti e i soggetti interessati.

(2) Si procede secondo il comma 1º, solo se il provvedimento non è immediatamente appellabile o reclamabile; in tale ultimo caso, decide il giudice delle appellazioni.

(3) L'opposizione o questione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente con decreto motivato.

(4) Il giudice decide con ordinanza anche in ordine alla inammissibilità e legittimazione.

Art. 295 - Appello concernente le opposizioni e le procedure incidentali - (1) L'ordinanza emanata dal commissario della legge secondo l'articolo 294 comma 4º, è appellabile, dai soggetti ivi individuati nel comma 1º, in via differita secondo l'articolo 261 comma 2º.

(2) L'appello di cui al comma 1º è proponibile indipendentemente dall'appello contro la sentenza; le notificazioni previste negli articoli 241, 268 e 275 comma 2º sono estese ai soggetti interessati che abbiano proposto l'opposizione o questione secondo l'articolo 294 comma 1º.

(3) L'appello non sospende l'esecuzione, salvo che il commissario della legge o il giudice delle appellazioni, ricevuti gli atti, dispongano diversamente con decreto motivato.

Sez. 2ª - Fase dell'esecuzione conseguente alla definizione del processo di cognizione

Art. 296 - Organi competenti e loro ausiliari - (1) Dopo che il processo di cognizione è stato definito con sentenza o decreto secondo l'articolo 292 commi 1º e 2º, provvedono alla fase dell'esecuzione, nei modi previsti

dalla legge, il procuratore del fisco e il commissario della legge, anche se il processo di cognizione fu definito dal giudice delle appellazioni.

(2) Il giudice delle appellazioni è competente per i reclami proposti secondo l'articolo 310.

(3) La legge determina le attribuzioni, per la fase dell'esecuzione, del consiglio di aiuto sociale e dell'educatore giudiziario.

(4) Sono abrogati i commi 1° e 2° dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1974 n.86.

Art. 297 - Composizione del consiglio di aiuto sociale - (1) Il consiglio di aiuto sociale è presieduto dal commissario della legge. Ne fanno parte di diritto: (a) il direttore del centro di igiene mentale; (b) il direttore dell'ufficio di assistenza e previdenza; (c) il preside del liceo-ginnasio o il preside della scuola media o il direttore didattico; (d) il direttore dell'ufficio del lavoro; (e) un rappresentante nominato dai Capitani reggenti pro tempore; (f) l'educatore giudiziario interessato al caso.

(2) I componenti di diritto individuati nelle lettere (a), (b), (c), (d) del comma 1° possono farsi sostituire da persona del loro ufficio, previa intesa con il commissario della legge.

(3) È facoltà del commissario della legge chiamare a far parte del consiglio di aiuto sociale cittadini benemeriti delle attività sociali o che ricoprono cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro.

Art. 298 - Funzioni del consiglio di aiuto sociale - (1) Oltre a quelle attribuitegli in materia di esperimento probatorio, il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti funzioni: (a) organizza attività scolastiche, di istruzione professionale, lavorative, culturali e ricreative all'interno della casa di prevenzione e di pena della Repubblica; (b) procura alle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena o da altro istituto di stato estero, ai condannati ammessi alla semilibertà ovvero sottoposti ad esperimento probatorio, un'attività lavorativa o scolastica idonea al loro reinserimento sociale; (c) segnala agli uffici pubblici ed alle associazioni private che operano nel settore, le necessità, anche economiche, delle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena e quelle delle famiglie dei prigionieri od internati per misura di sicurezza; (d) cura il mantenimento delle relazioni fra prigionieri ed internati e le loro famiglie, ed altresì che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorirne, con opportuni consigli ed aiuti, il reinserimento nella vita sociale; (e) esprime parere

al commissario della legge per l'ammissione alla semilibertà preveduta nell'articolo 106 del codice penale; (f) esprime al Consiglio grande e generale parere sulle richieste di grazia.

Art. 299 - Funzioni del procuratore del fisco - (1) Il procuratore del fisco cura d'ufficio l'esecuzione dei decreti penali di condanna, delle sentenze e, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni della legge, degli altri provvedimenti emanati dal commissario della legge e dal giudice delle appellazioni; richiede i provvedimenti demandati al commissario della legge nella fase dell'esecuzione; propone al giudice delle appellazioni i reclami preveduti dalla legge; interviene in tutti i procedimenti d'esecuzione demandati al commissario della legge e al giudice delle appellazioni.

(2) Il procuratore del fisco cura la tenuta di appositi fascicoli delle esecuzioni penali, intestati a ciascuna persona comunque sottoposta alle medesime.

Art. 300 - Ordini d'esecuzione del procuratore del fisco per l'applicazione delle pene -

(1) Per le condanne alla prigionia e all'arresto, il procuratore del fisco provvede con ordine d'esecuzione, disponendo, se il condannato non è già detenuto, la carcerazione, ovvero l'attuazione di quanto stabilito dal giudice secondo l'articolo 83 comma 2° del codice penale. Se il condannato è detenuto, l'ordine è comunicato alle competenti autorità.

(2) Con l'ordine d'esecuzione di cui al comma 1°, il procuratore del fisco provvede secondo l'articolo 99 del codice penale; applica, se del caso, l'articolo 100 del medesimo codice; specifica l'entità della pena concretamente da eseguire, computandola secondo la disciplina del presente codice e del codice penale.

(3) Per le interdizioni, il procuratore del fisco trasmette, con ordine d'esecuzione, copia della sentenza di condanna o di un suo estratto, agli uffici pubblici, agli ordini professionali e agli ordini cavallereschi rispettivamente competenti.

(4) Il procuratore del fisco provvede con ordine d'esecuzione, curando che la perdita della potestà di genitore, dell'incarico di tutore o curatore, della capacità di testare sia annotata nei registri dello stato civile.

(5) Per la multa a giorni o a lire, il procuratore del fisco provvede con ordine d'esecuzione a favore della eccellentissima Camera. Se occorre agire in via esecutiva, provvede il giudice civile.

(6) Per la riprensione, il procuratore

del fisco, con ordine d'esecuzione, intima al condannato di intervenire alla pubblica udienza all'uopo fissata.

Art. 301 - Altre funzioni del procuratore del fisco - (1) Il procuratore del fisco, con ordini d'esecuzione, cura l'attuazione di quanto stabilito dal giudice in materia di misure di sicurezza, computando, se necessario, l'entità della misura concretamente da applicare secondo la disciplina del presente codice e del codice penale.

(2) Il procuratore del fisco, con ordini d'esecuzione, cura l'attuazione dei provvedimenti che, in materia penale, la legge demanda ai Capitani reggenti e al Consiglio grande e generale.

(3) Il procuratore del fisco cura altresì l'esecuzione dei provvedimenti in materia penale del Consiglio dei XII.

(4) Nei casi diversi da quelli preveduti nei precedenti commi e nell'articolo 300, il procuratore del fisco richiede al commissario della legge di provvedere con ordinanza.

Art. 302 - Notificazione degli ordini d'esecuzione - (1) Il procuratore del fisco dispone che i propri ordini d'esecuzione siano notificati alla persona condannata o comunque sottoposta all'esecuzione, al difensore nominato da quest'ultima o, in mancanza, a un difensore d'ufficio contestualmente da lui nominato.

(2) Alla notificazione di cui al comma 1° si provvede nell'immediatezza, e comunque entro dieci giorni dalla emanazione dell'ordine, senza che ciò determini sospensione o ritardo dell'esecuzione in corso.

Art. 303 - Reclamo avverso gli ordini d'esecuzione - (1) Avverso gli ordini d'esecuzione del procuratore del fisco può esser proposto reclamo dalla persona condannata o comunque sottoposta all'esecuzione, dal suo difensore, dai soggetti interessati.

(2) Il reclamo è proposto al procuratore del fisco, che può revocare o modificare il precedente ordine in conformità del reclamo, curando che l'ordine così modificato, o quello di revoca, sia notificato secondo l'articolo 302.

(3) Contro l'ordine d'esecuzione modificato secondo il comma 2° è ammesso il reclamo di cui al comma 1°.

(4) Il procuratore del fisco, ove non provveda alla revoca o alla modificazione di cui al comma 2°, o in caso di reclamo avverso l'ordine modificato, trasmette senza ritardo il reclamo medesimo al commissario della legge per la decisione secondo l'articolo 308.

(5) Il reclamo non sospende o ritarda l'esecuzione, salvo che il commissario della

legge disponga diversamente con decreto motivato.

Art. 304 - Funzioni del commissario della legge nella fase dell'esecuzione - (1) Dopo che il processo di cognizione è stato definito con sentenza o decreto secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, il commissario della legge è competente (a) per le procedure di reclamo di cui all'articolo 303; (b) per le questioni concernenti il titolo esecutivo disciplinate nell'articolo 309 e per le altre questioni disciplinate negli articoli 305, 306 e 307. È comunque competente (c) ad adottare ogni altra decisione preveduta dalla legge in materia d'esecuzione, modificazione ed estinzione delle pene, delle misure di sicurezza e di effetti penali derivanti dal reato, salvo quanto stabilito negli articoli 299, 300 e 301, o in altre particolari disposizioni della legge, anche sulle attribuzioni in materia penale dei Capitani reggenti e del Consiglio grande e generale.

(2) Nella fase dell'esecuzione individuata dal comma 1°, in particolare il commissario della legge (a) applica l'articolo 3 del codice penale; (b) provvede per conseguenza delle statuizioni del Consiglio grande e generale circa la legittimità di norme secondo l'articolo 16 della Dichiarazione 8 luglio 1974 n. 59; (c) decide sul rinvio facoltativo dell'esecuzione secondo l'articolo 101 del codice penale; (d) dispone o revoca la liberazione condizionale del condannato, nominando l'educatore giudiziario e adotta ogni altra decisione preveduta dalla legge per l'esperimento probatorio; (e) dispone in materia di semilibertà, di licenze e di permessi secondo l'articolo 106 del codice penale; (f) decide sul concorso di pene, di misure di sicurezza, di pene e misure di sicurezza applicate con più sentenze, secondo il libro primo, titolo quinto, capitoli terzo, quinto e sesto del codice penale; (g) provvede sulla conversione della multa in caso d'insolubilità del condannato; (h) decide sulla prosecuzione dell'applicazione di misure di sicurezza; (i) dichiara l'estinzione del reato intervenuta dopo la condanna e l'estinzione della pena, provvedendo conseguentemente anche in ordine alle misure di sicurezza; (l) provvede, secondo l'articolo 139 del codice penale, in caso di sopravvenuta infermità psichica del condannato o persona sottoposta a misura di sicurezza.

Art. 305 - Pluralità di sentenze per lo stesso fatto contro la stessa persona - (1) Qualora più processi di cognizione siano stati definiti con sentenza o decreto secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, e risulti che la stessa persona è stata giudicata ulteriormente per lo stesso

fatto, in violazione dell'articolo 202, il commissario della legge ordina l'esecuzione della sentenza o decreto più favorevole alla persona giudicata, revoca gli altri provvedimenti e adotta ogni statuizione conseguente.

Art. 306 - Questioni sulle spese processuali - (1) Le spese per i procedimenti penali, comprese quelle per l'esecuzione di provvedimenti cautelari o inerenti alle acquisizioni probatorie, sono anticipate dalla Repubblica.

(2) Sulle questioni concernenti il titolo esecutivo della condanna alle spese anticipate secondo il comma 1°, decide il commissario della legge; ogni altra procedura giurisdizionale concernente il recupero delle spese medesime è demandata al giudice civile.

Art. 307 - Questioni concernenti il casellario giudiziale - (1) Il procuratore del fisco vigila sull'ufficio del casellario giudiziale, e su quanto concerne le iscrizioni in esso, le eliminazioni e le certificazioni, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

(2) Su ogni questione concernente il casellario giudiziale provvede il commissario della legge.

Art. 308 - Procedimento per l'adozione di provvedimenti del commissario della legge nella fase dell'esecuzione - (1) Salvo quanto stabilito in particolari disposizioni della legge, nella fase dell'esecuzione il commissario della legge provvede a richiesta del procuratore del fisco, della persona condannata o comunque sottoposta ad esecuzione, del difensore nominato da quest'ultima, dei soggetti eventualmente interessati.

(2) Qualora la questione sia proposta da persona condannata o comunque sottoposta ad esecuzione, che non abbia nominato un difensore di fiducia, il commissario della legge nomina un difensore d'ufficio.

(3) La richiesta di cui al comma 1° non sospende o ritarda l'esecuzione, salvo che il commissario della legge disponga diversamente con decreto motivato.

(4) Il commissario della legge, secondo i casi e le necessità, provvede sull'ammissibilità e sul merito della richiesta (a) direttamente con ordinanza, oppure (b) secondo l'articolo 214, in quanto applicabile.

(5) Il commissario della legge provvede assumendo le opportune informazioni, in specie, nei casi preveduti dalla legge, dall'educatore giudiziario o dal consiglio di aiuto sociale.

(6) Qualora si proceda con udienza secondo gli articoli 211, 212 e 213, la persona

condannata o comunque sottoposta all'esecuzione, se detenuta o internata, ha diritto di essere sentita personalmente: il commissario della legge dà avviso in tal senso e dispone la traduzione.

(7) L'ordinanza di cui al comma 4° lettera (a) è notificata ai soggetti individuati nel comma 1°.

Art. 309 - Questioni sul titolo esecutivo - (1) Dopo che il processo di cognizione è stato definito, dal commissario della legge o dal giudice delle appellazioni, con sentenza o decreto secondo l'articolo 292 commi 1° e 2°, per ogni questione concernente tale titolo esecutivo, anche se diversa da quelle disciplinate nelle precedenti disposizioni, provvede il commissario della legge. Si osserva l'articolo 308, in quanto applicabile.

Art. 310 - Reclamo al giudice delle appellazioni nella fase dell'esecuzione - (1) Contro le ordinanze emanate dal commissario della legge secondo gli articoli 308 e 309 può essere proposto reclamo, al giudice delle appellazioni, dai soggetti individuati nell'articolo 308 comma 1°.

(2) Il reclamo non sospende l'esecuzione, salvo che il commissario della legge, o il giudice delle appellazioni, ricevuti gli atti, disponga diversamente con decreto motivato.

(3) Per la procedura di reclamo al giudice delle appellazioni si osservano le disposizioni dell'articolo 214, nonché quelle del libro sesto, titolo secondo, in quanto applicabili.

Art. 311 - Ulteriori funzioni del commissario della legge - (1) Il commissario della legge sovrintende, d'ufficio, alla casa di prevenzione e di pena della Repubblica, affinché il trattamento penitenziario sia conforme a umanità e imparzialità; affinché abbia luogo nel rispetto della persona e senza discriminazioni; affinché sia diretto alla rieducazione e al reinserimento sociale del prigioniero e degli internati per misura di sicurezza.

(2) Il commissario della legge adotta i provvedimenti disciplinari necessari al mantenimento dell'ordine interno alla casa di prevenzione e di pena della Repubblica.

TITOLO II - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON L'ESTERO

Sez. 1ª - Disposizioni generali

Art. 312 - Norme di diritto internazionale generale e convenzioni internazionali - (1) Le disposizioni del presente titolo si applicano in assenza o ad integrazione delle norme di

diritto internazionale generale e delle convenzioni con efficacia per la Repubblica.

Art. 313 - Garanzia giurisdizionale -

(1) L'estradizione e gli altri atti di collaborazione internazionale disciplinati nel presente titolo non possono essere compiuti senza il rispetto delle attribuzioni che la legge riserva all'autorità giudiziaria della Repubblica.

Sez. 2ª - Estradizione per l'estero

Art. 314 - Limiti alla concessione dell'estradizione per l'estero -

(1) L'estradizione non può essere concessa qualora risulti (a) che ad essa potranno conseguire trattamenti persecutori, discriminatori, o tali da violare i diritti fondamentali della persona, o (b) che il provvedimento in base al quale fu richiesta l'estradizione o le disposizioni legislative da applicare nello stato estero sono contrarie a principi fondamentali della Repubblica, o (c) che la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che viola i diritti fondamentali dell'imputato.

(2) Se per i fatti per i quali è stata richiesta l'estradizione risulta preveduta o applicata, dallo stato estero, la pena di morte, l'estradizione può essere concessa esclusivamente se risulta che, nel caso, tale pena non sarà eseguita.

(3) La domanda di estradizione non può essere accolta, se non si basa su una sentenza di condanna o su un provvedimento cautelare giurisdizionale limitativi della libertà personale.

(4) La domanda deve essere corredata o integrata da copia della sentenza o del provvedimento di cui al comma 3º e dei testi delle disposizioni di legge applicate.

Art. 315 - Poteri del governo - (1) L'estradizione per l'estero è concessa dal governo della Repubblica su ordinanza del commissario della legge, oppure, nel caso di cui all'articolo 318, del giudice delle appellazioni.

(2) L'ordinanza di cui al comma 1º, se favorevole, non vincola il governo a concedere l'estradizione.

(3) Le domande di estradizione alle quali il governo stabilisce di poter dare esecuzione sono trasmesse al procuratore del fisco, con la documentazione ad esse allegata ed eventualmente con un parere del governo, esteso, nell'ipotesi di pluralità di domande nei confronti della stessa persona, all'ordine di precedenza.

(4) Il governo non può concedere l'estradizione senza clausola espressa per cui l'estradato non verrà sottoposto a sanzioni o a provvedimenti cautelari per fatti diversi

da quelli per i quali la domanda fu accolta, se anteriori alla consegna.

Art. 316 - Facoltà d'intervento dello stato estero e atti del procuratore del fisco - (1) È facoltà dello stato estero che richiede l'estradizione intervenire nella procedura, facendosi assistere da un legale legittimato al patrocinio avanti all'autorità giudiziaria della Repubblica.

(2) Il governo della Repubblica, oltre al parere di cui all'articolo 315 comma 3º, può indirizzare, nel corso della procedura, osservazioni al procuratore del fisco.

(3) Il procuratore del fisco presenta senza ritardo al commissario della legge, assieme al proprio parere scritto, la domanda e ogni documentazione ricevuta dal governo.

(4) Il procuratore del fisco, se occorre, richiede al commissario della legge il provvedimento cautelare di cui all'articolo 319 o 320, nonché indagini e acquisizioni, compreso il sequestro a fini probatori; si osserva la disciplina degli articoli 218, 220, 221 e quella dettata in proposito per il processo di cognizione, in quanto applicabili e non derogate.

Art. 317 - Procedimenti avanti al commissario della legge - (1) Ricevute le richieste del procuratore del fisco, e dopo che si è provveduto, se occorre, secondo l'articolo 316 comma 4º, il commissario della legge procede secondo l'articolo 214, in quanto applicabile.

(2) Il decreto di convocazione o per la presentazione di osservazioni, memorie o richieste è notificato, a pena di nullità, col rispetto di un termine di almeno dieci giorni, al procuratore del fisco, alla persona da estradare, al difensore da essa nominato, o a quello che altrimenti il commissario della legge nomina d'ufficio, e al legale eventualmente nominato dallo stato estero secondo l'articolo 316 comma 1º.

(3) Il commissario della legge provvede con ordinanza, decidendo sull'ammissibilità della domanda e sulla possibilità di concedere l'estradizione.

(4) Con l'ordinanza con cui nega l'estradizione, il commissario della legge dispone la revoca della misura cautelare con immediata liberazione della persona e il dissequestro, ove sia sia anteriormente provveduto a tali atti.

Art. 318 - Reclamo al giudice delle appellazioni - (1) Avverso l'ordinanza emanata dal commissario della legge secondo l'articolo 317, il procuratore del fisco, la persona la cui estradizione venne concessa, il suo difenso-

re possono proporre reclamo al giudice delle appellazioni.

(2) Il reclamo non sospende l'esecuzione delle misure cautelari e del sequestro a fini probatori eventualmente disposti.

(3) Per la procedura avanti al giudice delle appellazioni si osservano le disposizioni dell'articolo 317, nonché quelle del libro sesto, titolo secondo, in quanto applicabili e non derogate.

Art. 319 - Misure cautelari personali -

(1) Successivamente alla domanda di estradizione per l'estero, possono essere disposte misure cautelari per assicurare che la persona non si sottragga all'eventuale consegna.

(2) Le misure cautelari non possono essere disposte qualora, allo stato degli atti, già risultino elementi che escludano una decisione favorevole alla concessione dell'estradizione.

(3) Le misure cautelari cessano di avere efficacia e il giudice dispone con decreto la liberazione della persona, qualora, dall'inizio della loro esecuzione, computando l'eventuale periodo di arresto secondo l'articolo 320, siano decorsi quattro mesi senza che sia stato definito il procedimento giurisdizionale concernente l'estradizione.

(4) Si osservano le disposizioni del libro quarto, titolo primo, in quanto applicabili e non derogate.

Art. 320 - Decreto d'arresto - (1) In caso d'incompletezza o di vizi della domanda di estradizione o della documentazione necessaria, il procuratore del fisco può richiedere al commissario della legge di disporre l'arresto immediato della persona, alla stregua degli elementi e ragioni avanzate dallo stato estero e dal governo della Repubblica.

(2) Il commissario della legge provvede con decreto motivato, disponendo l'arresto, qualora gli elementi e ragioni di cui al comma 1° risultino sufficienti. L'arresto perde efficacia, non può essere nuovamente ordinato e il commissario della legge dispone con decreto l'immediata liberazione della persona, qualora, entro quarantacinque giorni dall'esecuzione del provvedimento, non sia pervenuta la domanda o l'integrazione della medesima e non risultino gli elementi per provvedere secondo l'articolo 319.

Art. 321 - Esecuzione dell'estradizione -

(1) Copia dell'ordinanza del commissario della legge o di quella emanata dal giudice delle appellazioni secondo l'articolo 318 è immediatamente trasmessa al governo della Repubblica.

(2) Il governo della Repubblica decide

in merito all'estradizione entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione e dell'ordinanza di cui al comma 1°. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del governo, l'eventuale misura cautelare e il sequestro in corso perdono efficacia.

(3) Nel caso preveduto dal comma 2°, o qualora il governo abbia negato l'estradizione, il commissario della legge dispone con decreto la revoca della misura, con immediata liberazione della persona, e il dissequestro, ove si sia anteriormente provveduto a tali atti.

Art. 322 - Processo di cognizione o esecuzione in corso nella Repubblica - (1) Su richiesta del procuratore del fisco, il governo della Repubblica (a) può sospendere l'esecuzione dell'estradizione, oppure (b) può convenire una consegna solo temporanea allo stato estero, per i fini dell'estradizione, qualora nella Repubblica la persona debba scontare una pena, o essere sottoposta a una misura di sicurezza, o essere giudicata, sempre che, in tale ultimo caso, l'azione penale risulti già esercitata.

(2) Su richiesta del procuratore del fisco, il governo della Repubblica può convenire con lo stato richiedente che la persona estradata sconti in tale stato estero anche la pena o misura di sicurezza altrimenti da eseguire nella Repubblica. Si osserva l'articolo 339.

Art. 323 - Estensione della domanda di estradizione e domanda di riestradizione - (1) La disciplina dell'estradizione per l'estero si osserva anche, in quanto applicabile, per le domande di estensione dell'estradizione precedentemente concessa o richiesta, e per le domande di riestradizione verso un altro stato estero.

Sez. 3ª - Estradizione dall'estero

Art. 324 - Poteri del governo e funzioni del procuratore del fisco - (1) L'estradizione dall'estero è domandata dal governo, a iniziativa del procuratore del fisco, qualora debba essere eseguito un provvedimento limitativo della libertà personale.

(2) Il procuratore del fisco trasmette al governo copia del provvedimento, dalla quale risulti l'efficacia esecutiva del medesimo, e la documentazione necessaria.

(3) Qualora il governo stabilisca di non presentare o di differire la domanda di estradizione, o stabilisca di accettare o di rifiutare le condizioni eventualmente poste dallo stato estero nel concedere l'estradizio-

ne, ne dà comunicazione immediata al procuratore del fisco.

Art. 325 - Condizioni poste dallo stato estero - (1) Il governo può accettare le condizioni eventualmente poste dallo stato estero nel concedere l'extradizione, esclusivamente se esse non contrastano con i principi fondamentali della Repubblica; il governo può richiedere, in proposito, parere ad un esperto, oppure, senz'altra formalità, al commissario della legge.

(2) L'autorità giudiziaria è vincolata alle condizioni e ai limiti eventualmente accettati dal governo della Repubblica, anche qualora si sia provveduto secondo la parte finale del comma 1°.

Art. 326 - Principio di specialità - (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 325 circa le condizioni accettate per l'extradizione dall'estero, la libertà personale della persona non può essere limitata in esecuzione di pena, misura di sicurezza o cautelare, per fatti diversi da quelli per cui l'extradizione venne ottenuta, se anteriori alla consegna.

(2) Il divieto di cui al comma 1° non opera (a) in caso di consenso espresso dello stato estero; (b) qualora la persona consegnata, potendolo, non abbia volontariamente lasciato il territorio della Repubblica, trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione; (c) qualora la persona consegnata abbia fatto volontariamente ritorno nel territorio medesimo.

Art. 327 - Misure cautelari eseguite all'estero - (1) Le misure cautelari eseguite all'estero per conseguenza di una procedura di estradizione sono equiparate, per ogni effetto previsto dalla legge, a quelle eseguite nella Repubblica.

Sez. 4ª - Altri rapporti di collaborazione giudiziaria internazionale

Art. 328 - Disposizione generale - (1) I rapporti d'assistenza giudiziaria con stati esteri, in materia di acquisizione probatorie, compresi quelli disciplinati negli articoli 333, 334 e 335, si compiono tramite il governo della Repubblica, salvo che norme di diritto internazionale con efficacia per la Repubblica prevedano il rapporto diretto fra autorità giudiziarie.

(2) Anche in caso di rapporto diretto fra autorità giudiziarie secondo il comma 1°, si osservano i limiti previsti nella presente sezione e quanto stabilito nell'articolo 312.

(3) Gli atti di assistenza giudiziaria diversi dalle acquisizioni probatorie si posso-

no comunque compiere tramite rapporto diretto fra autorità giudiziarie.

Art. 329 - Acquisizioni probatorie richieste da uno stato estero: funzioni del governo e del procuratore del fisco - (1) Il governo della Repubblica dispone che si dia seguito a richieste ricevute da uno stato estero per atti d'assistenza giudiziaria in materia di acquisizioni probatorie, salvo che il compimento degli atti medesimi comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Repubblica.

(2) Qualora non sia da applicare il comma 1° parte finale, il governo trasmette le richieste di acquisizioni probatorie all'autorità giudiziaria, eventualmente con un proprio parere: può altresì indirizzare osservazioni al procuratore del fisco, le quali sono allegate alla documentazione della procedura.

(3) Il procuratore del fisco, ricevuta la richiesta, formula il proprio parere, trasmettendolo al commissario della legge assieme alla richiesta medesima e ad ogni altra documentazione.

Art. 330 - Intervento dell'autorità giudiziaria estera - (1) Qualora venga richiesto, l'intervento di organi dell'autorità giudiziaria estera ad atti d'acquisizione probatoria è sottoposto ad espressa autorizzazione del governo della Repubblica.

(2) L'ordinanza del commissario della legge che dispone l'esecuzione di atti, secondo l'articolo 331, può consentire l'intervento di organi dell'autorità giudiziaria estera, solo se così è richiesto dallo stato estero e se risulta altresì l'espressa autorizzazione di cui al comma 1°.

Art. 331 - Provvedimento del commissario della legge per gli atti richiesti da uno stato estero - (1) Gli atti di assistenza previsti nell'articolo 329 non si possono compiere senza previo provvedimento favorevole del commissario della legge.

(2) Il commissario della legge, ricevuti la richiesta, i pareri e la documentazione di cui agli articoli 329 e 330 comma 1°, può fissare una termine, comunicandolo al procuratore del fisco, per l'eventuale presentazione di osservazioni o documentazione ulteriore; provvede quindi con ordinanza. Se dispone l'esecuzione degli atti, detta ogni opportuna prescrizione, per il compimento dei medesimi, secondo l'articolo 332.

(3) Il commissario della legge nega con ordinanza le acquisizioni probatorie richieste, (a) se risulta che l'autorità giudiziaria estera procede per un fatto non previsto come reato dall'ordinamento della Repubblica.

ca; (b) se gli atti richiesti sono vietati da tale ordinamento o sono contrari ai suoi principi fondamentali; (c) se gli atti sono consentiti dalla legge della Repubblica solo per taluni reati e questo presupposto non risulta integrato.

Art. 332 – Compimento degli atti d'assistenza giudiziaria richiesti da uno stato estero – (1) Per gli atti di assistenza giudiziaria richiesti da uno stato estero si osservano la disciplina del presente codice, in quanto applicabile, e le altre norme e principi fondamentali della Repubblica.

(2) Le forme espressamente richieste dallo stato estero si osservano, salvi i limiti e le garanzie individuati nel comma 1°.

(3) La documentazione degli atti compiuti è immediatamente trasmessa, dal procuratore del fisco, al governo della Repubblica.

Art. 333 – Assistenza giudiziaria richiesta a uno stato estero – (1) Fermo quanto stabilito nell'articolo 328, il giudice richiede i necessari atti d'assistenza a uno stato estero tramite il governo della Repubblica.

(2) Il governo della Repubblica provvede entro trenta giorni dalla ricezione; dispone che non si dia corso alla richiesta di acquisizioni probatorie, esclusivamente quando la medesima comprometterebbe la sicurezza o altri interessi essenziali della Repubblica.

(3) Il governo della Repubblica comunica nell'immediatezza, al giudice, l'eventuale propria decisione secondo quanto previsto nel comma 2°, parte finale, oppure l'avvenuto inoltro della richiesta e trasmette successivamente, con urgenza, la documentazione ricevuta dallo stato estero.

(4) L'intervento dell'autorità giudiziaria della Repubblica al compimento di atti nel territorio di uno stato estero è ammesso se risulta una espressa autorizzazione del governo della Repubblica in tal senso.

Art. 334 – Osservanza della normativa in vigore nella Repubblica – (1) L'esecuzione all'estero non comporta deroga alle disposizioni ordinarie circa le prove da acquisire e gli atti da compiere nel processo.

(2) Per gli atti anche a natura probatoria da compiere all'estero, l'autorità giudiziaria della Repubblica richiede l'osservanza delle disposizioni del presente codice, in quanto applicabili, a tal fine specificando le modalità e le forme che sono richieste.

Art. 335 – Limiti di utilizzazione degli atti compiuti da uno stato estero – (1) Fermo quando stabilito nell'articolo 76 e nelle altre di-

sposizioni della legge circa la validità e utilizzabilità di atti, non è consentita la utilizzazione degli atti d'assistenza giudiziaria richiesti e compiuti all'estero in violazione delle condizioni e limiti eventualmente posti dallo stato estero.

Sez. 5ª – Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero di provvedimenti penali

Art. 336 – Limiti al riconoscimento delle sentenze penali straniere – (1) La sentenza penale pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera non può essere riconosciuta per gli effetti previsti dalla legge penale, (a) quando contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali della Repubblica le quali abbiano rilevanza per i fini per cui occorre il riconoscimento; (b) quando risulta emanata in un processo svolto con violazione dei diritti fondamentali dell'imputato; (c) quando non è divenuta definitiva; (d) se il fatto per cui fu pronunciata non è previsto come reato dall'ordinamento della Repubblica; (e) nei casi in cui non si sarebbe potuto esercitare l'azione penale secondo l'articolo 202 comma 1°.

Art. 337 – Procedura per il riconoscimento delle sentenze penali straniere – (1) Il riconoscimento della sentenza penale pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera è richiesto, per gli effetti previsti dalla legge penale, dal procuratore del fisco.

(2) Il procuratore del fisco propone la richiesta di cui al comma 1° al giudice, corredandola con copia della sentenza da riconoscere, con l'eventuale traduzione in forme idonee e con la documentazione del caso.

(3) Il giudice provvede secondo l'articolo 214 in quanto applicabile.

(4) Quando la richiesta non è avanzata nel corso di un processo penale, provvede comunque il commissario della legge.

(5) Nell'ordinanza con cui accoglie la richiesta di riconoscimento, il giudice stabilisce gli effetti che ne conseguono.

Art. 338 – Reclamo al giudice delle appellazioni – (1) Il procuratore del fisco, l'interessato e il suo difensore o un difensore appositamente nominato possono proporre reclamo al giudice delle appellazioni, contro l'ordinanza emanata dal commissario della legge, secondo l'articolo 337 comma 4°, circa il riconoscimento della sentenza penale straniera. Si osservano le disposizioni del libro sesto titolo secondo, in quanto applicabili.

Art. 339 – Esecuzione all'estero di misure cautelari o di sentenze penali della Repubblica –

(1) L'esecuzione all'estero di sentenze penali della Repubblica è convenuta dal governo, previa deliberazione favorevole del giudice. Si osservano gli articoli 308 e 310, in quanto applicabili.

(2) Il giudice nega l'esecuzione all'estero, ove risulti che la medesima avverrebbe con modalità contrarie ai diritti della persona o alle funzioni della pena. Qualora ammetta l'esecuzione all'estero, il giudice indi-

ca le modalità dell'esecuzione previste dall'ordinamento della Repubblica.

(3) Le disposizioni dei commi precedenti e quelle ivi richiamate si osservano, in quanto applicabili, anche per l'esecuzione all'estero di misure cautelari o di sicurezza.

(4) La pena o la misura cautelare o di sicurezza eseguita all'estero secondo i commi precedenti si considera, per ogni effetto previsto dalla legge, eseguita nella Repubblica.

Indice generale delle partizioni

LIBRO PRIMO - I SOGGETTI

TITOLO I - IL GIUDICE. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE FUNZIONI GIUDIZIARIE PENALI (artt. 1-10)

TITOLO II - IL PROCURATORE DEL FISCO (artt. 11-13)

TITOLO III - LA PARTE LESA (artt. 14-16)

TITOLO IV - L'IMPUTATO (artt. 17-21)

TITOLO V - LA POLIZIA GIUDIZIARIA (artt. 22-23)

TITOLO VI - I DIFENSORI (artt. 24-26)

TITOLO VII - DISPOSIZIONE GENERALE (artt. 27)

LIBRO SECONDO - GLI ATTI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 28-44): sez. 1ª - Forma, rifacimento, duplicazione e correzione degli atti (art. 28-33); sez. 2ª - Atti e provvedimenti del giudice. Fascicolo processuale. Atti delle parti (artt. 34-39); sez. 3ª - Documentazione degli atti (artt. 40-44)

TITOLO II - NOTIFICAZIONI E AVVISI (artt. 45-56): sez. 1ª - Notificazioni (artt. 45-54); sez. 2ª - Avvisi (artt. 55-56)

TITOLO III - TERMINI (Artt. 57-60)

TITOLO IV - NULLITÀ (Artt. 61-68)

LIBRO TERZO - LE PROVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI (Artt. 69-94)

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROVE PERSONALI (Artt. 95-101)

TITOLO III - MEZZI DI PROVA (Artt. 102-144): sez. 1ª - Esame delle parti private (artt. 102-107); sez. 2ª - Testimonianza (artt. 108-109); sez. 3ª - Confronti e ricognizioni (artt. 110-111); sez. 4ª - Intercettazioni telefoniche e captazioni foniche (artt. 112-115); sez. 5ª - Documenti e cose pertinenti al reato (artt. 116-120); sez. 6ª - Ispezioni ed esperimenti (artt. 121-123); sez. 7ª - Perquisizione e sequestro a fini probatori (artt. 124-132); sez. 8ª - Periti e interpreti (artt. 133-144)

LIBRO IV - LE MISURE CAUTELARI

TITOLO I - MISURE DI COERCIZIONE PERSONALE (Artt. 145-180): Sez. 1ª - Principi generali (artt. 145-150); Sez. 2ª - Modalità della coercizione (artt. 151-159); Sez. 3ª - Applicazione delle misure (Artt. 160-164); Sez. 4ª - Arresto provvisorio (Artt. 165-171); Sez. 5ª - Modificazione ed estinzione delle misure (Artt. 172-179); Sez. 6ª - Applicazione cautelare di misure di sicurezza (Art. 180)

TITOLO II - MISURE DI COERCIZIONE PATRIMONIALE (artt. 181-187): Sez. 1ª - Sequestro per fini cautelari penali (artt. 182-186); Sez. 2ª - Misure per fini cautelari civili (art. 187)

LIBRO QUINTO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

TITOLO I - FASE PRELIMINARE (artt. 188-226): Sez. 1ª - Notizia di reato (artt. 188-196); Sez. 2ª - Archiviazione e azione penale (artt. 197-203); Sez. 3ª - Attività istruttoria e di acquisizione della prova (artt. 204-226)

TITOLO II - UDIENZA DECISORIA DIBATTIMENTALE (artt. 227-241)

TITOLO III - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI, QUESTIONI PREGIUDIZIALI E CONFLITTI (artt. 242-253)

TITOLO IV - PROCEDIMENTI SPECIALI (artt. 254-259)

LIBRO SESTO - LE IMPUGNAZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALE (artt. 260)

TITOLO II - APPELLO (artt. 261-281)

TITOLO III - REVISIONE (artt. 282-290)

LIBRO SETTIMO - L'ESECUZIONE E I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON L'ESTERO

TITOLO I - L'ESECUZIONE (artt. 291-311): sez. 1ª - Efficacia esecutiva dei provvedimenti (artt. 291-295); sez. 2ª - Fase dell'esecuzione

ne conseguente alla definizione del processo di cognizione (artt. 296-311)

TITOLO II - I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON L'ESTERO (artt. 312-339): sez. 1^a - Disposizioni generali (artt. 312-313); sez. 2^a - Estradizione per l'estero (artt. 314-323);

sez. 3^a - Estradizione dall'estero (artt. 324-327); sez. 4^a - Altri rapporti di collaborazione giudiziaria internazionale (artt. 328-335); sez. 5^a - Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero di provvedimenti penali (artt. 336-339)

Indice generale degli articoli

- 1. Organi giudicanti in materia penale
- 2. Prestituzione del magistrato
- 3. Incompatibilità con l'ufficio di giudice
- 4. Processi riguardanti magistrati
- 5. Astensione del giudice: casi
- 6. Richiesta di astensione e decisione
- 7. Ricusazione del giudice: casi e richiesta
- 8. Magistrati supplenti e membri del Consiglio dei XII
- 9. Procedura per la decisione sulla ricusazione
- 10. Effetti della richiesta di astensione o della ricusazione ed effetti della decisione
- 11. Garanzie e funzioni del procuratore del fisco
- 12. Organo cui sono demandate le funzioni d'accusa
- 13. Astensione e ricusazione del procuratore del fisco
- 14. Parte lesa
- 15. Forme e termini per la costituzione ed esclusione della parte lesa
- 16. Effetti della costituzione ed esclusione della parte lesa
- 17. Garanzie e diritti della persona indiziata di reato
- 18. Incertezza o errore sull'identità fisica o sulla morte della persona
- 19. Incertezza o errore sulle generalità della persona imputata
- 20. Sentenza irrevocabile pronunciata con errore sulle generalità, sull'identità fisica, sulla morte della persona
- 21. Infermità dell'imputato tale da escluderne la cosciente partecipazione al processo
- 22. Organi di polizia giudiziaria e dipendenza dei medesimi
- 23. Funzioni di polizia giudiziaria
- 24. Difensori di fiducia
- 25. Difensore d'ufficio
- 26. Poteri, doveri e garanzie del difensore
- 27. Nozione di parti
- 28. Disposizioni del giudice per il compimento di atti
- 29. Sottoscrizione dell'atto
- 30. Data dell'atto
- 31. Surrogazione, ricostituzione e rinnovazione dell'atto smarrito, sottratto o distrutto
- 32. Falsità in atti
- 33. Correzione di errori materiali
- 34. Atti e provvedimenti del giudice
- 35. Vizi della motivazione
- 36. Assistenza del cancelliere. Formazione e custodia del fascicolo
- 37. Rilascio di copie, copie autentiche, estratti e certificati
- 38. Dichiarazioni e atti delle parti
- 39. Dichiarazioni e atti di persone detenute o internate
- 40. Verbali
- 41. Diritto delle parti in ordine alla verbalizzazione
- 42. Documentazione degli interrogatori e di altri atti
- 43. Conservazione, consultazione e trascrizione delle registrazioni fonografiche o audiovisive
- 44. Utilizzazione delle registrazioni fonografiche

CODICE DI PROCEDURA PENALE PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- grafiche o audiovisive e dei verbali contestuali
- 45. Organi delle notificazioni
 - 46. Forme sostitutive
 - 47. Oggetto della notificazione
 - 48. Dichiarazione di domicilio per le notificazioni
 - 49. Notificazione mediante consegna al destinatario o ad altre persone
 - 50. Notificazione a mezzo del servizio postale
 - 51. Irreperibilità dell'imputato
 - 52. Persona imputata o indiziata di reato residente all'estero
 - 53. Documentazione dell'attività di notificazione
 - 54. Nullità della notificazione
 - 55. Avvisi e comunicazioni
 - 56. Avvisi e comunicazioni alla persona imputata o indiziata di reato
 - 57. Computo dei termini
 - 58. Sanzioni per l'osservanza dei termini
 - 59. Abbreviazione e proroga dei termini
 - 60. Rimessione in termine
 - 61. Inammissibilità
 - 62. Principio di legalità e poteri del giudice in ordine alle nullità
 - 63. Previsione generale di nullità assolute
 - 64. Denegata giustizia
 - 65. Nullità relative
 - 66. Deducibilità e sanatoria delle nullità relative
 - 67. Conversione dell'atto invalido
 - 68. Invalidità derivate ed effetti della declaratoria d'invalidità
 - 69. Pertinenza della prova
 - 70. Poteri delle parti e del giudice. Diritto alla prova
 - 71. Provvedimenti del giudice per l'acquisizione di prove
 - 72. Delega e altre forme di collaborazione per l'acquisizione della prova
 - 73. Documentazione delle acquisizioni probatorie
 - 74. Acquisizioni probatorie non più pertinenti o rilevanti
 - 75. Prove atipiche
 - 76. Prove acquisite in altri processi
 - 77. Prove illecite
 - 78. Acquisizione di prove che comporti sacrificio di diritti
 - 79. Tutela del segreto politico
 - 80. Tutela del segreto difensivo, religioso, sanitario
 - 81. Avvertimenti a tutela del segreto difensivo, religioso, sanitario
 - 82. Tutela di altri segreti professionali
 - 83. Tutela di vincoli familiari
 - 84. Casi di non punibilità
 - 85. Nozione di prossimi congiunti
 - 86. Provvedimenti del giudice in caso di segreto
 - 87. Prove indirette
 - 88. Inutilizzabilità della prova
 - 89. Inutilizzabilità della prova per inosservanza di forme
 - 90. Valutazione delle prove
 - 91. Valutazione della prova indiziaria
 - 92. Decisioni in caso di dubbio
 - 93. Decisioni in caso di segreto e di mancate acquisizioni probatorie
 - 94. Limiti probatori stabiliti da norme non penali
 - 95. Tutela della persona esaminata e garanzie per la veridicità delle dichiarazioni
 - 96. Limiti e oggetto dell'esame
 - 97. Metodo dell'esame
 - 98. Ammonizione e reati concernenti le prove personali
 - 99. Provvedimenti per la comparazione di persone
 - 100. Presentazione spontanea
 - 101. Identificazione e generalità delle persone
 - 102. Esame delle parti private ed efficacia probatoria delle loro dichiarazioni
 - 103. Diritto alla non autoincriminazione
 - 104. Dichiarazioni stragiudiziali spontanee
 - 105. Assunzione dell'interrogatorio
 - 106. Garanzie e forme per l'interrogatorio
 - 107. Contestazioni e informazioni ai fini dell'interrogatorio
 - 108. Incompatibilità con l'ufficio di testimone
 - 109. Obblighi del testimone
 - 110. Confronti
 - 111. Riconoscimenti
 - 112. Intercettazioni telefoniche e captazioni foniche
 - 113. Intercettazioni telefoniche e captazioni foniche disposte dall'autorità giudiziaria: casi e provvedimento d'ammissione
 - 114. Operazioni esecutive e procedura
 - 115. Sanzioni

- 116. Documenti soggetti a disciplina speciale
- 117. Produzione e acquisizione di altri documenti o di cose
- 118. Documenti anonimi
- 119. Corpo del reato e documenti per il giudizio sulla personalità
- 120. Certificazioni e sentenze penali straniere
- 121. Falsità di documenti
- 122. Ispezioni, rilievi ed operazioni tecniche
- 123. Esperimenti
- 124. Perquisizioni
- 125. Provvedimento, delega ed esecuzione della perquisizione
- 126. Casi ed esecuzione del sequestro a fini probatori
- 127. Sequestro di originali, di copie o di riproduzioni. Copie o riproduzioni di cose sequestrate
- 128. Sequestro di corrispondenza
- 129. Inutilizzabilità di cose sequestrate
- 130. Custodia delle cose sequestrate
- 131. Cessazione del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
- 132. Restituzione disposta con la sentenza
- 133. Perizia del giudice
- 134. Responso su questioni giuridiche
- 135. Scelta del perito del giudice
- 136. Conferimento dell'incarico e quesiti
- 137. Compimento dell'incarico e adempimenti successivi
- 138. Divieto di delega per le operazioni peritali
- 139. Verbalizzazione delle operazioni peritali
- 140. Sostituzione del perito del giudice
- 141. Periti di parte
- 142. Poteri dei periti di parte
- 143. Valutazione della perizia
- 144. Interpreti
- 145. Riserva di legge e di giurisdizione
- 146. Principi di stretta necessità e di adeguatezza
- 147. Presupposti delle misure
- 148. Finalità delle misure
- 149. Misure a tutela della collettività
- 150. Colloqui con il difensore
- 151. Interdizione cautelare
- 152. Obbligo o divieto di soggiorno e altri obblighi o divieti cautelari
- 153. Carcerazione cautelare
- 154. Cauzione e obbligazione di pagamento
- 155. Provvedimento di sottoposizione a cauzione
- 156. Ammontare della cauzione e idoneità delle garanzie
- 157. Doveri dei fideiussori
- 158. Perdita della cauzione e condanna al pagamento
- 159. Restituzione della cauzione e liberazione dall'obbligazione di pagamento
- 160. Procedura per le misure di coercizione personale
- 161. Criteri per la decisione
- 162. Computo della pena
- 163. Forma e contenuto dei provvedimenti
- 164. Esecuzione dei provvedimenti
- 165. Arresto provvisorio
- 166. Fermo per identificazione
- 167. Facoltà dei privati
- 168. Immediata liberazione
- 169. Doveri della polizia e del procuratore del fisco in caso di arresto provvisorio e di fermo per identificazione
- 170. Udienda per i provvedimenti cautelari in caso di arresto provvisorio
- 171. Provvedimenti del giudice successivi all'arresto provvisorio
- 172. Revoca del provvedimento e immediata cessazione delle misure
- 173. Sostituzione delle misure
- 174. Riesame periodico
- 175. Durata massima della coercizione
- 176. Decorrenza delle misure
- 177. Effetti della sentenza
- 178. Reclamo al giudice delle appellazioni
- 179. Procedura e decisione del giudice delle appellazioni
- 180. Procedura per l'applicazione cautelare di misure di sicurezza
- 181. Disposizioni applicabili
- 182. Presupposti del sequestro per fini cautelari penali
- 183. Procedura e provvedimenti del giudice
- 184. Prescrizioni sostitutive del sequestro
- 185. Revoca e cessazione del sequestro
- 186. Reclamo al giudice delle appellazioni
- 187. Misure cautelari per obbligazioni civili da reato
- 188. Acquisizione della notizia di reato
- 189. Denunce anonime

CODICE DI PROCEDURA PENALE PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- 190. Notizia di reato e informazioni della polizia giudiziaria
- 191. Querela
- 192. Rinunzia alla querela e remissione
- 193. Registro delle notizie di reato
- 194. Attività conseguenti alla notizia di reato
- 195. Comunicazione giudiziaria
- 196. Atti equipollenti. Eccezioni all'obbligo di comunicazione giudiziaria
- 197. Archiviazione della notizia di reato
- 198. Revoca del decreto di archiviazione
- 199. Procedura per il rigetto della richiesta di archiviazione
- 200. Azione penale e imputazione
- 201. Provvedimenti per la formulazione dell'imputazione
- 202. Divieto di ulteriore promovimento dell'azione penale
- 203. Effetti delle decisioni meramente procedurali
- 204. Consultazione del fascicolo processuale
- 205. Disciplina per gli atti in regime di segretezza
- 206. Memorie o richieste delle parti
- 207. Pareri e richieste del procuratore del fisco
- 208. Attività immediate della polizia giudiziaria
- 209. Accertamenti della polizia in speciali materie
- 210. Acquisizioni probatorie della polizia giudiziaria in via di assoluta urgenza. Poteri del procuratore del fisco
- 211. Udienze istruttorie e di trattazione
- 212. Svolgimento dell'udienza
- 213. Sanzioni
- 214. Tutela del contraddittorio anche in forme diverse dall'udienza
- 215. Udienze concernenti le acquisizioni probatorie
- 216. Tutela dei terzi interessati
- 217. Cumulo di questioni e di udienze
- 218. Acquisizioni probatorie in regime di temporanea segretezza
- 219. Disciplina della comunicazione giudiziaria in caso di temporanea segretezza
- 220. Provvedimento del giudice, durata del regime di segretezza e sanzioni
- 221. Acquisizioni probatorie disposte con procedura d'urgenza
- 222. Divieto di pubblicazione di atti e divieto di comunicazioni alle parti private
- 223. Sanzioni per l'indebita comunicazione o pubblicazione di atti
- 224. nuovi fatti integranti reato e modifica dell'imputazione
- 225. Provvedimenti conclusivi della fase preliminare
- 226. Sentenza anticipata di assoluzione
- 227. Convocazione per l'udienza decisoria dibattimentale
- 228. Pubblicità dell'udienza decisoria dibattimentale
- 229. Disciplina dell'udienza, direzione del dibattimento e redazione del verbale
- 230. Partecipazione dell'imputato
- 231. Partecipazione delle altre parti
- 232. Adempimenti preliminari e apertura dell'udienza
- 233. Discussione
- 234. Svolgimento e rinvio dell'udienza
- 235. Acquisizioni probatorie nell'udienza decisoria dibattimentale
- 236. Modificazione del fatto e della sua qualificazione giuridica. Declaratoria di falsità
- 237. Sentenza di assoluzione o di non doversi procedere
- 238. Sentenza di condanna
- 239. Provvedimenti sulle spese
- 240. Requisiti e nullità della sentenza
- 241. Pubblicazione del dispositivo e motivazione
- 242. Connessione di reg Giudicande. Riunione e separazione di procedimenti
- 243. Questioni penali pregiudiziali
- 244. Efficacia dell'accertamento penale e del decreto di archiviazione in altri processi penali
- 245. Questioni pregiudiziali sullo stato delle persone
- 246. Altre questioni civili o amministrative pregiudiziali
- 247. Efficacia dell'accertamento civile o amministrativo irrevocabile nel processo penale
- 248. Efficacia dell'accertamento penale e del decreto di archiviazione nei processi di giurisdizione civile o amministrativa
- 249. Procedimenti per responsabilità disciplinare e amministrativi
- 250. Trattazione dei processi pregiudiziali
- 251. Questione di legittimità di una norma
- 252. Conflitti di giurisdizione, di attribuzioni o di funzioni

- 253. Disposizioni comuni in caso di sospensione del processo
- 254. Disposizioni applicabili
- 255. Processo in contumacia
- 256. Decreto penale di condanna
- 257. Opposizione al decreto penale di condanna
- 258. Processo per reato commesso da minorenni
- 259. Sentenza anticipata per reato commesso da minorenni
- 260. Principio di tassatività
- 261. Provvedimenti appellabili
- 262. Appello per vizi procedurali
- 263. Soggetti legittimati ed interesse
- 264. Appello nell'interesse dell'imputato
- 265. Atto d'appello
- 266. Presentazione dell'atto d'appello
- 267. Termine
- 268. Notificazione degli atti d'appello
- 269. Motivi aggiunti
- 270. Rinuncia
- 271. Limiti oggettivi del giudizio
- 272. Partecipazione al procedimento ed effetti estensivi della decisione
- 273. Ammissione ed esclusione della parte lesa in appello
- 274. Inammissibilità dell'appello
- 275. Procedimento
- 276. Inammissibilità dichiarata in apertura dell'udienza
- 277. Acquisizioni probatorie nel procedimento d'appello
- 278. Limiti alla decisione del giudice delle appellazioni
- 279. Sentenza e casi di regressione del processo in primo grado
- 280. Disciplina da applicare
- 281. Condanna alle spese
- 282. Provvedimenti soggetti a revisione
- 283. Casi di revisione
- 284. Limiti del giudizio
- 285. Soggetti legittimati
- 286. Richiesta di revisione
- 287. Sospensione dell'esecuzione
- 288. Inammissibilità della richiesta
- 289. Procedimento avanti al Consiglio dei XII
- 290. Decisione del Consiglio dei XII
- 291. Disposizione generale
- 292. Efficacia esecutiva delle sentenze e dei decreti di condanna
- 293. Efficacia esecutiva dei provvedimenti diversi dalle sentenze e dai decreti di condanna
- 294. Opposizioni e procedure incidentali anteriori alla definizione del processo di cognizione
- 295. Appello concernente le opposizioni e le procedure incidentali
- 296. Organi competenti e loro ausiliari
- 297. Composizione del consiglio di aiuto sociale
- 298. Funzioni del consiglio di aiuto sociale
- 299. Funzioni del procuratore del fisco
- 300. Ordini d'esecuzione del procuratore del fisco per l'applicazione delle pene
- 301. Altre funzioni del procuratore del fisco
- 302. Notificazione degli ordini d'esecuzione
- 303. Reclamo avverso agli ordini d'esecuzione
- 304. Funzioni del commissario della legge nella fase dell'esecuzione
- 305. Pluralità di sentenze per lo stesso fatto contro la stessa persona
- 306. Questioni sulle spese processuali
- 307. Questioni concernenti il casellario giudiziale
- 308. Procedimento per l'adozione di provvedimenti del commissario della legge nella fase dell'esecuzione
- 309. Questioni sul titolo esecutivo
- 310. Reclamo al giudice delle appellazioni nella fase dell'esecuzione
- 311. Ulteriori funzioni del commissario della legge
- 312. Norme di diritto internazionale generale e convenzioni internazionali
- 313. Garanzia giurisdizionale
- 314. Limiti alla concessione dell'estradizione per l'estero
- 315. Poteri del governo
- 316. Facoltà d'intervento dello stato estero e atti del procuratore del fisco
- 317. Procedimento avanti al commissario della legge
- 318. Reclamo al giudice delle appellazioni
- 319. Misure cautelari personali
- 320. Decreto d'arresto
- 321. Esecuzione dell'estradizione
- 322. Processo di cognizione o esecuzione in corso nella Repubblica
- 323. Estensione della domanda di estradizione e domanda di riestradizione

CODICE DI PROCEDURA PENALE PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- 324. Poteri del governo e funzioni del procuratore del fisco
- 325. Condizioni poste dallo stato estero
- 326. Principio di specialità
- 327. Misure cautelari eseguite all'estero
- 328. Disposizione generale
- 329. Acquisizioni probatorie richieste da uno stato estero: funzioni del governo e del procuratore del fisco
- 330. Intervento dell'autorità giudiziaria estera
- 331. Provvedimento del commissario della legge per gli atti richiesti da uno stato estero
- 332. Compimento degli atti d'assistenza giudiziaria richiesti da uno stato estero
- 333. Assistenza giudiziaria richiesta a uno stato estero
- 334. Osservanza della normativa in vigore nella Repubblica
- 335. Limiti di utilizzazione degli atti compiuti da uno stato estero
- 336. Limiti al riconoscimento delle sentenze penali straniere
- 337. Procedura per il riconoscimento delle sentenze penali straniere
- 338. Reclamo al giudice delle appellazioni
- 339. Esecuzione all'estero di misure cautelari o di sentenze penali della Repubblica